

**ATTI PARLAMENTARI**  
**IX LEGISLATURA**

---

**Doc. XXVI**  
**N. 4**

---

**RELAZIONE**  
**sull'attività svolta dall'Azienda di Stato**  
**per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)**  
**nell'anno 1985**

*(Articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610)*

**PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**  
**(PANDOLFI)**

PAGINA BIANCA

## I N D I C E

<i>Relazione sull'attività svolta dall'AIMA nell'anno 1985 .....</i>	<i>Pag.</i>	7
Settore dei cereali .....	»	17
Settore dei grassi di origine vegetale .....	»	58
Settore dei prodotti ittici .....	»	83
Settore lattiero-caseario .....	»	89
Settore carni .....	»	115
Settore vitivinicolo .....	»	149
Settori: lino - canapa - bachicoltura ecc. ....	»	176
Settore tabacco greggio .....	»	182
Settori dei prodotti ortofrutticoli .....	»	195
Attività connessa all'applicazione dell'IVA .....	»	226

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'A.I.M.A.

NELL'ANNO 1985

PAGINA BIANCA

*Comitato Interministeriale  
per la Politica Agricola ed Alimentare*

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'AIMA PER IL 1985

I L C I P A A

VISTA la legge 14 agosto 1982 n. 610 concernente il riordinamento della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

VISTO in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge stessa, in base al quale il CIPAA deve approvare, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione annuale sulla attività svolta dall'AIMA, da trasmettere al Parlamento;

VISTA la nota n. <sup>21</sup>960/1096 del 6 maggio 1986 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, che trasmette la relazione relativa all'anno 1985;

VISTO il parere favorevole sulla relazione, che il Comitato Consultivo Nazionale dell'AIMA, di cui all'art. 5 della legge più volte citata, ha espresso in data 29 aprile 1986;

UDITA la relazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

D E L I B E R A

E' approvata, per l'inoltro al Parlamento, la relazione sull'attività svolta dall'AIMA nel 1985.

Roma addì 3 luglio 1986

IL PRESIDENTE DELEGATO.  
(On. Prof. Pier Luigi Romita)

*[Handwritten signature]*



**copia conforme**

*[Handwritten signature]*

PAGINA BIANCA



RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'A.I.M.A.NELL'ANNO 1985

L'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.) istituita con la legge 13 maggio 1966, n. 303 è stata riordinata nei compiti, nella struttura, nelle procedure con legge 14 agosto 1982, n. 610.

In particolare la legge di riordinamento dell'Azienda ha recato profonde e significative innovazioni che le conferiscono un ruolo ed una caratterizzazione diversi, ancorchè conservi la funzione essenziale e preminente di organismo di intervento italiano per la attuazione dei regolamenti comunitari adottati nei settori produttivi per i quali viene riconosciuta e disciplinata in sede comunitaria una organizzazione comune di mercato.

E' anzitutto da rilevare che la nuova legge ha attribuito all'A.I.M.A. anche un ruolo di diverso livello configurandola come vero e proprio strumento di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della politica agricola-alimentare nazionale determinati dal Comitato interministeriale (C.I.P.A.A.) che funge da volano di impulsi e punto di riferimento per tutti i programmi di attività dell'Azienda.

In proposito giova menzionare che nel corso del 1985, il C.I.P.A.A. ha esercitato le funzioni previste dall'art. 1 della citata legge 610/82, approvando in particolare, un programma degli interventi nazionali dell'Azienda per il 1986 comportante una spesa di £.451.500.000.000.== così articolata:

a) concessione premio complementare per la

nascita dei vitelli

£. 30 miliardi

b) concessione premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici	£. 35 miliardi
c) aiuti allo stoccaggio a breve termine dei vini da tavola e dei mosti	" 25 miliardi
d) aiuti per la distillazione di frutta e patate	" 20 miliardi
e) distillazione vino	" 170 miliardi
f) intervento nel mercato delle patate da consumo prodotte nel 1985	" 16,5 miliardi
g) concessione importo perequativo straordinario nel settore saccarifero	" 76 miliardi
h) concessione indennità per abbandono produzione lattiera	" 79 miliardi

Ne consegue che la legge 610/82 ha comportato una sensibile dilatazione dei compiti di intervento dell'A.I.M.A. in settori delicati, ma vitali per l'economia agricola nazionale tra i quali si evidenzia una maggiore articolazione degli interventi nella politica di aiuti alimentari ai paesi in via di sviluppo.

Nell'anno 1985, malgrado l'attività dell'A.I.M.A. sia stata fortemente indirizzata alla realizzazione della legge 610/82, non è stato possibile raggiungere integralmente la completa applicazione di essa per ritardi insorti al di fuori della struttura aziendale.

Peraltro, il nuovo Consiglio di Amministrazione, costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 1983, ha funzionato appieno assumendo le delibere su tutte le questioni sottoposte dalla Direzione Generale ed esercitando con pienezza di poteri la gestione aziendale.

Va segnalato, comunque, a proposito della sua composizione e della sua funzionalità che esso deve essere ancora integrato con i rappresentanti del personale (ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge) e che tale adempimento non ha potuto essere soddisfatto per mancanza di ruoli organici dell'Azienda ai quali è riservata la facoltà di partecipare alle elezioni dei rappresentanti medesimi, con le modalità prescritte per le Amministrazioni dello Stato.

Tale adempimento potrà essere attuato successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento nei ruoli dell'Azienda degli impiegati attualmente in servizio presso l'A.I.M.A., tuttora non realizzato completamente.

Il Comitato Consultivo Nazionale dell'A.I.M.A. composto da 24 membri - fra i quali un Presidente e due Vice Presidenti - in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, del sindacalismo agricolo, del mondo cooperativo ed associazionistico, delle strutture industriali di trasformazione, della pesca e della produzione tabacchicola, nominato con D.M. 30 maggio 1983, ha continuato a svolgere, nel corso delle 8 riunioni tenute nel corso del 1985 il proficuo ed utile lavoro di consulenza e di approfondimento sugli argomenti, di rilevante interesse per la vita operativa dell'A.I.M.A., che la legge n. 610 ha demandato alla sua competenza.

In particolare ha esaminato ed espresso il relativo parere sulla relazione relativa all'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1984; sul programma degli interventi nazionali dell'Azienda per il 1986 e sulle sue successive integrazioni; inoltre sono stati sottoposti al suo parere una molteplicità di disciplinari di commercializzazione e d'intervento relativi ai diversi settori merceologici e le numerosissime domande d'iscrizione all'Albo degli assuntori e di variazione di ca-

pacità ricettive.

Il Comitato ha, inoltre, elaborato raccomandazioni riguardanti principalmente problemi connessi ad interventi nazionali e comunitari di competenza dell'Azienda.

Durante l'anno 1985 la Commissione paritetica, istituita in base all'art. 17 della legge 610/82, ha effettuato sedute, nel corso delle quali ha ultimato i lavori per la definizione dei profili professionali e dei criteri e delle modalità da seguire per la fase di inquadramento del personale ed ha proceduto alla predisposizione di documenti utili ai fini dell'effettuazione delle operazioni di inquadramento del personale.

Nello stesso anno 1985 è stato approvato, con DPR 14.2.85, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 26.2.1985, lo Statuto Regolamento di cui all'art. 3 della legge 610/82.

Ciò ha consentito anche al Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.3.1983, di iniziare a svolgere le proprie funzioni.

Per quanto concerne l'Albo degli Assuntori dell'A.I.M.A. - già istituito con D.M. 12 aprile 1984 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla G.U. n. 114 del 26 aprile 1984 - si è continuato a dare attuazione al disposto legislativo contenuto nell'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610 attraverso l'iscrizione all'Albo stesso di ulteriori operatori ai quali l'A.I.M.A. affida il compimento delle varie operazioni demandate all'Azienda dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

Le iniziali otto categorie merceologiche, nelle quali era stato suddiviso l'Albo stesso (cereali - carni - olii vegetali -

prodotti caseari - burro - alcol vinico - tabacco - mangimi) comple  
tato, sempre nel 1984 dalla nona categoria (zucchero), è stato ul=  
teriormente aumentato della decima categoria -"ortofrutticoli e pa  
tate a conservazione naturali o frigoconservati"- istituita con de  
creto del Presidente dell'Azienda datato 23 dicembre 1985 e ciò in  
relazione all'esigenza di assicurare le operazioni di intervento in  
tale settore, con particolare riguardo alle patate in relazione ad  
uno specifico piano d'intervento approvato dal Comitato interministe=  
riale per la programmazione agricola alimentare - C.I.P.A.A.-.

Prima di esporre i dati sulle domande di iscrizione esamina  
te, occorre ricordare la procedura stabilita dalla legge 610 e dal  
decreto ministeriale di istituzione dell'Albo per l'istruttoria di  
ogni singola domanda. La documentazione allegata ad ogni richiesta  
viene esaminata dall'Ufficio dell'Albo e l'istruttoria stessa è com  
pletata, ove necessario, con accertamenti in loco e relazioni degli  
uffici competenti per settore dell'A.I.M.A. stessa. Le risultanze  
di tali istruttorie sono quindi sottoposte al parere obbligatorio  
del Comitato Consultivo Nazionale e quindi alle deliberazioni del  
Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A.. Successivamente i nomi=  
nativi degli operatori iscritti all'Albo nonchè le relative capacità  
operative e gli impianti messi a disposizione vengono pubblicati sul  
la Gazzetta ufficiale italiana.

Occorre rammentare che la prescritta istruttoria riguarda l'ac  
certamento dei requisiti di idoneità soggettiva dei richiedenti at=  
traverso la presentazione di documenti amministrativi, contabili e  
finanziari concernenti l'attività aziendale degli ultimi cinque an=  
ni, nonchè dei requisiti di idoneità tecnica degli impianti messi a  
disposizione per la iscrizione stessa.

Nel corso del 1985, l'Albo assuntori é entrato nella sua piena funzionalità confermata dalle richieste di modifiche della precedente iscrizione e rappresentata soprattutto da aumenti delle capacità ricettive messe a disposizione dell'A.I.M.A.

Attualmente nell'Albo che comprende le dieci categorie merceologiche sopra dette sono iscritti complessivamente n. 235 operatori.

Le nuove iscrizioni avvenute nel corso del 1985 sono state complessivamente 88 ripartite secondo le categorie merceologiche appresso indicate:

CEREALI	23
CARNI	-
OLII VEGETALI	10
PRODOTTI CASEARI	4
BURRO	5
ALCOLE	29
TABACCO	2
MANGIMI	13
ZUCCHERO	-
ORTOFRUTTICOLI E PATATE	2
TOTALE	88

Oltre al numero degli iscritti nel 1985 é più significativo indicare la complessiva capacità ricettiva delle strutture messe a

disposizione dell'A.I.M.A. dagli operatori, per ciascuna categoria merceologica dal momento dell'istituzione dell'Albo a tutto il 1985.

Si tratta di un notevole e capillare potenziale ricettivo che può essere utilizzato dall'A.I.M.A. per le varie operazioni di stoccaggio.

CEREALI	Tonn.	3.788.120
CARNI	"	232.894
OLII	q.li	4.219.673
PRODOTTI CASEARI	"	251.700
BURRO	Tonn.	19.750
ALCOLE	Hl.	7.505.902
TABACCO	q.li	301.200
MANGIMI	Tonn.	85.200
ZUCCHERO	"	230.000
ORTOFRUTTICOLI ETC.	q.li	859.000

E' da rilevare che nel prosieguo della gestione dell'Albo é intenzione dell'A.I.M.A. procedere alla iscrizione di strutture che vanno a sostituire quelle che dovessero essere cancellate dall'Albo stesso ovvero acquisire strutture ricettive che presentano soluzioni tecniche particolarmente avanzate. Tale linea di azione appare la più valida per garantire uno standard elevato delle strutture ricettive a disposizione dell'A.I.M.A., la cui attuale ripartizione a livello regionale viene illustrata nel seguente schema riferito a tutte le dieci categorie merceologiche e le circoscrizioni territoriali su cui insistono gli impianti stessi.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	CAT. I CEREALI	CAT. II CARNI	CAT. III OLII	CAT. IV CASEARI	CAT. V BURRO	CAT. VI ALCOLE	CAT. VII TABACCO	CAT. VIII MANGIMI	CAT. IX ZUCCHERO	CAT. X ORTOFR.LI
	TONN.	TONN.	Q. LI	Q. LI	TONN.	HL.	Q. LI	TONN.	TONN.	Q. LI
ABRUZZO	12.500	15.000	62.316	-	-	285.000	-	-	-	687.000
BASILICATA	10.000	-	2.000	-	-	-	-	-	15.000	-
CALABRIA	73.410	-	492.900	-	-	-	-	-	-	35.000
CAMPANIA	280.150	5.200	4.500	-	-	344.560	269.000	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	805.000	64.943	-	40.700	2.700	2.949.170	-	42.900	140.000	127.000
FRIULI V. G.	18.000	5.200	-	-	-	25.500	-	-	-	-
LAZIO	113.500	7.000	152.400	6.000	-	235.000	4.500	10.000	-	-
LIGURIA	216.500	6.500	22.164	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	220.800	30.301	-	120.000	6.500	103.000	-	26.500	-	-
MARCHE	140.100	41.500	88.000	-	10.000	184.480	-	-	15.000	-
MOLISE	29.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	241.350	20.800	-	-	-	216.210	-	-	-	10.000
PUGLIE	487.200	6.000	3.226.026	-	-	896.000	17.500	-	-	-
SARDEGNA	74.300	1.500	48.997	45.000	-	183.000	-	-	-	-
SICILIA	274.000	1.500	97.770	40.000	350	1.305.596	-	-	-	-
TOSCANA	218.000	4.000	8.000	-	-	222.026	-	3.500	-	-
TRENTINO	3.000	-	-	-	-	174.000	-	-	-	-
UMBRIA	58.550	1.250	14.600	-	-	90.000	-	2.300	-	-
VENETO	418.960	22.200	-	-	200	319.360	-	-	60.000	-



Si ritiene doveroso porre in evidenza che il ritardo nell'attuazione della legge 610/82, non avendo consentito l'espletamento dei concorsi per dotare gli uffici del personale adeguato, ha accresciuto le difficoltà operative.

Ciò malgrado l'attività dell'Azienda nel 1985 in quanto istituzione essenzialmente erogatrice di aiuti, premi, compensazioni finanziarie e svolgente attività di intervento per la difesa delle produzioni agricole si compendia su livelli sicuramente elevatissimi.

Infatti le somme erogate a carico della Sezione Garanzia del FEOGA ha raggiunto l'importo complessivo di lire 3.999.348.690.353==; quelle a carico dei fondi nazionali ammontano a lire 1.602.668.948.370; per gli aiuti comunitari agro-alimentari ai paesi in via di sviluppo hanno raggiunto la cifra di lire 11.674.051.975.==

A ciò aggiungasi che nel corso dell'anno sono state effettuate spese per £. 31 miliardi a carico del Bilancio di funzionamento dell'Azienda, pari soltanto allo 0,62% delle somme erogate.

Nelle pagine che seguono, si riferisce sull'attività svolta dall'Azienda, nei singoli comparti, in cui ha operato, sia in relazione alla regolamentazione comunitaria, sia per effetto di particolari legislazioni nazionali.

#### SETTORE DEI CEREALI

Questo settore, variamente interessato dalle norme nazionali e comunitarie, si distingue in tre diversi filoni: attività connessa alla commercializzazione di prodotti cerealicoli, attività di erogazione di aiuti e attività concernente le forniture di prodotti ai paesi in via di sviluppo.

## 1) COMMERCIALIZZAZIONE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore dei cereali discende da quella attribuita dai regolamenti comunitari agli organismi di intervento. L'importanza del settore trova conferma nel fatto che l'organizzazione comune del mercato dei cereali, creata nel 1962, è stata una delle prime ad essere istituita dopo di allora; essa è stata ripetutamente ritoccata e completata con modifiche regolamentari in occasione delle varie campagne di commercializzazione.

Per meglio comprendere l'attività che l'A.I.M.A. svolge nella sua qualità di organismo di intervento, si premettono talune precisazioni in ordine agli elementi principali recati dalla politica comunitaria di mercato nel settore dei cereali.

L'elemento fondamentale del regime dei prezzi è il prezzo di intervento unico applicato al frumento tenero, al frumento duro, all'orzo, al granturco e all'avena.

Gli organismi d'intervento sono tenuti, per tutta la durata della campagna di commercializzazione, ad acquistare, a questo prezzo d'intervento, i cereali offerti sempre che corrispondano ai criteri qualitativi minimi.

Il secondo elemento del regime dei prezzi è costituito dal prezzo di riferimento applicato al frumento tenero che presenta i requisiti della panificabilità ed è fissato ad un livello superiore al prezzo di intervento del grano tenero per uso foraggero.

In questa maniera si vuole evitare che il frumento foraggero, che ha rese più elevate rispetto al frumento da panificazione, ottenga lo stesso prezzo di quest'ultimo.

Il prezzo di riferimento per il frumento panificabile non costituisce però una garanzia assoluta e permanente come è, invece, il prezzo di intervento relativo agli altri cereali. Gli organismi degli Stati membri, l'A.I.M.A. fra questi, sono tenuti, infatti, ad acquistare, al prezzo di intervento, i cereali che vengono loro offerti e che rispondano ai criteri qualitativi minimi. Qualora tale misura non sia sufficiente ad evitare un rallentamento dell'offerta e quindi il conseguente crollo dei prezzi, possono essere adottate ulteriori misure consistenti in premi allo stoccaggio privato, che non hanno avuto al momento concreta applicazione nel nostro Paese.

Per quanto riguarda, invece, il frumento tenero panificabile è da ritenere che il normale raggiungimento del prezzo di riferimento possa essere fatto senza particolari interventi, solo con misure facoltative e temporanee come i premi di magazzinaggio e gli acquisti limitati ai primi tre mesi della campagna di commercializzazione. Tali misure possono essere decise sia per il frumento della qualità panificabile minima che per quello della qualità panificabile media, ma, comunque, nel rispetto del principio confermato quasi sempre dai fatti, che il frumento che ha i migliori requisiti di panificabilità non ha bisogno di alcun sostegno.

Per la campagna 1983/84 furono autorizzati, per i primi tre mesi, acquisti di prodotto della qualità minima, come per la campagna 1984/85 ed anche per l'Italia, gli acquisti stessi riguardarono il prodotto della qualità minima.

Un terzo elemento collegato al regime dei prezzi è costituito dalla corresponsione di un indennizzo forfettario per le quantità di cereali che risultano giacenti al termine della campagna di commercializzazione (la cosiddetta indennità di compensazione). Tale

provvedimento ha lo scopo di garantire un costante rifornimento delle Imprese trasformatrici e nel contempo evitare che i cereali, ancora necessari negli ultimi due mesi della campagna precedente e sino all'inizio della nuova campagna, vengano offerti all'intervento dai detentori, nel mese di maggio, vale a dire al termine del periodo dei riporti.

A tale proposito occorre ricordare che per il prezzo di intervento e il prezzo di riferimento vengono fissate maggiorazioni mensili. Esse hanno lo scopo di impedire la pressione che si esercita sul mercato nei primi mesi successivi al raccolto e di regolarizzare maggiormente gli approvvigionamenti per la maggior parte della campagna.

Per completare la panoramica sui vari elementi dell'organizzazione comune del mercato dei cereali bisogna accennare ad altri due importanti elementi.

Uno di essi è il prezzo indicativo, cioè quello ritenuto adeguato per la zona più deficitaria della Comunità e individuato in Duisburg in Germania. Tale prezzo viene fissato in modo da rendere possibile un armonico smaltimento della produzione cerealicola comunitaria e contribuisce così a procurare al produttore un reddito appropriato.

Ultimo elemento del regime dei prezzi è quello chiamato di entrata applicabile in sede di importazione, alla frontiera esterna della Comunità. Esso viene fissato in modo che i cereali provenienti dai Paesi terzi non possano essere offerti sul mercato interno della Comunità ad un prezzo inferiore al prezzo indicativo. In realtà esso costituisce lo strumento della preferenza comunitaria in quanto, all'atto dello smaltimento, dà la precedenza ai cereali comunitari.

Per la campagna di commercializzazione 1985/86 che è in corso al termine dell'anno 1985 cui si riferisce la presente relazione i valori numerici dei singoli elementi sono riportati nell'allegata tabella unitamente al loro sviluppo mensile per effetto delle corrispondenti maggiorazioni mensili.

PREZZI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1985/86  
(a quintale e al netto di I.V.A.)

<u>GRANO TENERO</u>	<u>E.C.U.(°)</u>	<u>LIT.</u>
- Prezzo indicativo (per il solo grano tenero panificabile)	25,498	37.788,036
- Prezzo di riferimento qualità panificabile media	20,930	31.018,260
- Prezzo di intervento qualità non panificabile	17,944	26.593,008
- Prezzo di soglia	24,995	37.042,590
 <u>GRANO DURO</u>		
- Prezzo indicativo	35,770	53.011,140
- Prezzo di intervento unico (1)	31,208	46.250,260
- Prezzo di soglia	35,267	52.265,694

(1) Riferito a prodotto della varietà "Cappelli" ed assimilati

Per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate (Regg. CEE nn. 279/78 e 652/79)

	<u>E.C.U.</u>	<u>Lit.</u>
- Grifoni	0,4836	716,695
- Timilie, marzuoli e neri di Sicilia	2,4179	3.583,328
- Durtal, Rikita e Tomclair	4,8358	7.166,656

(°) 1 E.C.U. = Lit. 1.482 (Regg. CEE n. 1297/85 del 23/5/1985 e 1678 dell'11/6/1985).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MAGGIORAZIONI MENSILI E SVILUPPO PREZZI INTERVENTO E RIFERIMENTO PER MESE  
IN FUNZIONE DELLE MAGGIORAZIONI MENSILI FISSATE PER LA CAMPAGNA 1985/86

M E S E	MAGGIORAZIONI MENSILI		PREZZI DI RIFERIMENTO	PREZZI DI INTERVENTO	
	Tenero, Orzo, Segala, Mais Sorgo	Grano Duro		Tenero non Panificabile Orzo/Segala/Mais/Sorgo	Grano Duro NORMALE b)
	PREZZI IN ECU PER QLE (1 ECU = £. 1.482)				
Prezzo qualità BASE	=	=	20,930	17,944	(31,208)
1 Magg.ne Mensile	(0,257)	(0,283)	=	..	..
	PREZZI MENSILI DELLA QUALITA' BASE IN LIRE PER QUINTALE				
LUGLIO 1985	=	=	=	=	46.250,260
AGOSTO "	=	419,406	31.018,260	26.593,008	46.669,666
SETTEMBRE "	380,874	838,812	31.399,134	26.973,882	47.089,072
OTTOBRE "	761,748	1.258,218	31.780,008	27.354,756	47.508,478
NOVEMBRE "	1.142,622	1.677,624	32.160,882	27.735,630	47.927,884
DICEMBRE "	1.523,496	2.097,030	32.541,756	28.116,504	48.347,290
GENNAIO 1986	1.904,370	2.516,436	32.922,630	28.497,378	48.766,696
FEBBRAIO "	2.285,244	2.935,842	33.303,504	28.878,252	49.186,102
MARZO "	2.666,118	3.355,248	33.684,378	29.259,126	49.605,508
APRILE "	3.046,992	3.774,654	34.065,252	29.640,000	50.024,914
MAGGIO "	3.427,866	(a)	34.446,126	30.020,874	(a)
GIUGNO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
LUGLIO "	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)

(a) Negli ultimi due mesi della campagna, si applicano i prezzi di intervento o riferimento del primo mese della campagna successiva, senza alcuna maggiorazione mensile (Reg. 1451/82)

L'applicazione della citata regolamentazione comunitaria di mercato per il settore cereali è avvenuta in maniera completamente diversa rispetto alla precedente campagna. Come è noto infatti prima dell'inizio della campagna di commercializzazione vengono fissati da parte del Consiglio dei Ministri CEE i vari prezzi innanzi descritti e sulla base di tale decisione la Commissione CEE emana i corrispondenti regolamenti applicativi. La proposta fatta dalla Commissione al Consiglio di fissare i prezzi d'intervento allo stesso livello di quelli della precedente campagna ha determinato una grave situazione di contrasto che non ha consentito la fissazione dei prezzi stessi da parte del Consiglio.

La mancanza di qualsiasi precedente giurisprudenziale in materia ha creato in un primo momento un clima di disorientamento sia negli altri organi comunitari e sia nel mondo degli operatori.

La Commissione CEE nella previsione che tutto ciò si sarebbe ripercosso in maniera negativa sul mercato comunitario e mondiale dei cereali ha deciso, pur non rientrando nella sfera delle sue competenze, di adottare misure chiamate conservative e tali da assicurare la continuità e la correttezza dell'iter mercantile dei cereali.

Tali misure hanno riguardato sia la fissazione dei prezzi che tutte le altre conseguenti misure operative e l'indennità di compensazione di fine campagna.

I prezzi riportati nella precedente tabella sono stati fissati con riferimento a quelli espressi in E.C.U. senza alcun aumento rispetto a quelli della campagna 1984/85, per cui l'aumento monetario reale che tali prezzi hanno avuto nel nostro paese è da attribuire esclusivamente al valore dell'E.C.U. che è passato da £. 1.432 a £. 1.482.

Per quanto attiene il frumento tenero non è stata prevista alcuna misura speciale per i primi tre mesi della campagna in analogia a quanto fatto nelle campagne precedenti ma solo come eventuale intervento a fine campagna e limitato al sopravvenire di particolari condizioni.

Per mitigare la gravità dei provvedimenti economici adottati la Commissione ha preso la decisione di autorizzare gli Stati membri di ridurre i tempi di pagamento dei cereali conferiti all'intervento da parte dei piccoli produttori.

In esecuzione di tale decisione l'A.I.M.A. ha disposto che per i piccoli produttori, intesi come coloro che coltivano non più di 20ha seminati a grano duro, il pagamento del grano duro conferito all'intervento possa avvenire a partire dal 60° giorno dal conferimento stesso anzichè dal 90° giorno così come previsto in linea generale per tutti gli altri conferimenti.

La norma comunitaria ha lasciato invariato per tutti il termine finale di 120 giorni entro il quale deve avvenire il pagamento.

Nel corso del 1985 i rapporti A.I.M.A. /Assuntori hanno trovato la loro più completa razionalizzazione nel quadro delle norme connesse all'attuazione dell'Albo degli assuntori previsto dalla legge 610/82 relativa al riordino dell'A.I.M.A..

Così come previsto dalla citata legge e dal D.M. 14 aprile 1984 istitutivo dell'Albo degli assuntori si è provveduto ad affidare l'incarico di assuntore solo agli operatori scelti iscritti all'Albo medesimo. La scelta è avvenuta con il criterio di assicurare la completa attuazione delle operazioni d'intervento in tutto il territorio nazionale avuto riguardo alla molteplicità degli operatori



iscritti. Ne è risultato, pertanto, che i centri di intervento regionali sono proporzionati alle effettive esigenze di conferimento e gli stessi sono messi a disposizione prioritariamente da cooperative ed associazioni e parallelamente da altri operatori in forma societaria.

Su un piano strettamente operativo si è proceduto inizialmente ad una licitazione privata tra tutti gli enti ai quali era già stato affidato l'incarico di assuntore per la campagna 1984/85 e successivamente ed in altra licitazione tra tutti gli altri iscritti all'Albo assuntori ed i cui impianti erano ubicati nelle regioni Piemonte, Puglia e Lazio.

Questa seconda licitazione si è resa necessaria al fine di assicurare una più completa disponibilità di strutture ricettive in quelle zone ove avvengono maggiori conferimenti all'intervento.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi del rapporto di assuntoria si è fatto riferimento alle condizioni generali riportate nel D.M. 14 aprile 1984 e per quanto riguarda i compensi è stato fissato un tetto massimo relativo alle singole operazioni tecniche che nel corso delle licitazioni si è ridotto mediamente del 4,3%. I compensi massimi fissati dal Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. per le varie operazioni sono stati i seguenti:

- compenso operazioni entrata grano	£.	4.050/Tonn.
- compenso operazioni uscita grano	£.	5.200/Tonn.
- compenso operazioni conservazione grano	£.	2.050/Tonn/mese

Gli operatori con i quali l'A.I.M.A. ha stipulato i contratti di assuntore sono, poi, quelli sottoelencati con le relative capacità ricettive messe a disposizione, le circoscrizioni regionali di operatività, così come risultano iscritti nell'Albo assuntori:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1 - FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI Soc. Coop. a.r.l. - ROMA -	ITALIA	Tonn. 1.800.000
2 - FERRUZZI S.p.A. - RAVENNA -	LIGURIA MARCHE	Tonn. 17.000
3 - MONFER S.p.a. - CUNEO -	PIEMONTE	Tonn. 35.000
4 - PODELLA CALABRO MANGIMI S.r.l. - ROCCA DI NETO (CZ) -	CALABRIA	Tonn. 35.000
5 - SILOS DI GENOVA S.p.a. - GENOVA -	LIGURIA LOMBARDIA VENETO EMILIA	Tonn. 140.000
6 - VIGLIENZONE ADRIATICA S.p.a. - GENOVA -	EMILIA	Tonn. 16.000
7 - CEREAL TOSCANA S.p.a. - FUCECCHIO (PT) -	TOSCANA	Tonn. 13.000
8 - SILOS GRANARI DEL CANDIANO S.p.a. - RAVENNA -	EMILIA	Tonn. 30.000
9 - MANTOVANI OTELL D & C. S.p.a. - VERONA -	VENETO	Tonn. 60.000
10 - Soc. Coop. a.r.l. GARRASIA - GELA (CL) -	SICILIA	Tonn. 37.000
11 - SILOS GRANARI DELLA SICILIA S.p.a. - RAVENNA -	SICILIA	Tonn. 62.000
12 - PAGNAN S.p.a. - PADOVA -	VENETO	Tonn. 90.000
13 - SILOS LIVORNESI S.p.a. - NAPOLI -	TOSCANA	Tonn. 20.000
14 - ITALIANA OLII E RISI S.p.a. - RAVENNA -	EMILIA	Tonn. 30.000
15 - SILI E MAGAZZINI DI CIVITAVECCHIA S.p.a. - RAVENNA -	LAZIO	Tonn. 15.000
16 - F.LLI AMBROSIO S.p.a. - NAPOLI -	CAMPANIA	Tonn. 42.000
17 - ITALSILOS S.p.a. - NAPOLI -	PUGLIA	Tonn. 170.000
18 - ARCURI ANTONIO MANSUETO - ROCCA DI NETO (CZ) -	CALABRIA	Tonn. 7.000
19 - CO.M.A.C.ER. S.r.l. - BAGNACAVALLO (RA) -	EMILIA	Tonn. 4.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

20 - SOC.COOP. AGR. ANTICA SCHERA S.r.l. - CORLEONE (PA) -	SICILIA	Tonn.	9.000
21 - NUOVA DAUNIA S.p.a. - CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)	CAMPANIA	Tonn.	13.000
22 - F.LLI SALVATORE E FRANCESCO ESPOSITO S.n.c. - CROTONE (CZ) -	CALABRIA	Tonn.	13.000
23 - INDUSTRIE E SILOS DEL LEVANTE S.p.a. - BRINDISI -	PUGLIA	Tonn.	20.000
24 - FARISEME DI POTITO FARINA - ASCOLI SARIANO (FG) -	PUGLIA	Tonn.	6.000
25 - FERRUZZI ITALIA S.p.a. - RAVENNA -	LOMBARDIA	Tonn.	10.000
26 - CONSORZIO COOPERATIVE PRODUTTORI AGRICOLTURA S.r.l. (C.C.P.A.) - RAVENNA -	ROMAGNA EMILIA	Tonn.	13.000
27 - MOLINO PASTIFICIO JOLLY S.n.c. - CODEGO (TV) -	VENETO	Tonn.	35.000
28 - INDUSTRIA SARDA MOLINI S.p.a. - CAGLIARI -	SARDEGNA	Tonn.	6.000
29 - RIVALTA SCRIVIA S.p.a. MAGAZZINI GENERALI CONTAINERS - GENOVA -	PIEMONTE	Tonn.	15.000
30 - SILOS DI ANCONA E LA SPEZIA S.p.a. - RAVENNA -	LIGURIA MARCHE	Tonn.	63.000
31 - COOPERATIVA AGRICOLA INTERCOMUNALE S.r.l. - ARGENTA (FE) -	EMILIA	Tonn.	10.000
32 - F.LLI MECORIO S.a.s. - PIANSANO (VT) -	LAZIO	Tonn.	7.000
33 - MOLITORIA TOSCANA S.p.a. - CHIUSI SCALO (SI) -	TOSCANA	Tonn.	10.000
34 - COOP.AGR. S. CARLO S.r.l. - ALIA (PA) -	SICILIA	Tonn.	1.500
35 - CEREAL SICULA COOP. AGR. MECC. IND. S.r.l. - CAMMARATA (AG) -	SICILIA	Tonn.	5.000

Sul piano economico il rapporto A.I.M.A./Assuntori ha continuato a svilupparsi sugli schemi del 1984, conseguenti questi ultimi alle innovazioni recate dalla norma comunitaria relativa al pagamento del grano conferito. La Commissione delle Comunità Europee ha infatti stabilito che il grano conferito debba essere pagato nel periodo compreso fra il 90° e il 120° giorno dalla presa in carico del prodotto stesso da parte del centro d'intervento. Tale norma ha determinato una riduzione reale del prezzo d'intervento di circa il 5%, tenuto conto dei tassi d'interesse corrente in relazione al termine di pagamento posticipato rispetto alla campagna del grano. Nei rapporti con gli assuntori la norma stessa seppure in tempi ridotti di 30 giorni rispetto al 1984 non ha reso ugualmente necessario l'anticipo, da parte dell'assuntore stesso, delle somme necessarie al pagamento del prodotto conferito. Come si ricorda, tale meccanismo comportava la formazione di interessi sulle somme anticipate dall'assuntore e rimborsate dall'A.I.M.A. sulla base di situazioni contabili bimestrali.

Così come per la decorsa campagna anche per quella 1985/86 l'A.I.M.A. provvede a versare all'assuntore, su apposito conto corrente bancario vincolato, le somme occorrenti al pagamento del grano che viene man mano conferito. In questa maniera si verifica, all'opposto, che maturino interessi a favore dell'A.I.M.A. sulle somme versate ma che non possono essere utilizzate per pagare il grano ai conferenti se non a partire dall'80° giorno dalla presa in carico.

Questo aspetto di carattere economico che solleva l'assuntore dalla necessità di dimostrare all'A.I.M.A. la disponibilità di capitali necessari a far fronte ai pagamenti connessi ai conferimenti di grano, non ha tuttavia evitato di accertare ugualmente le capacità finanziarie dell'assuntore unitamente a quelle di carattere

tecnico relativamente alle strutture messe a disposizione.

A titolo informativo si indica il dato provvisorio, in quanto ancora in corso di definizione, relativo agli interessi maturati a favore dell'A.I.M.A., nella campagna 1984/85 sui conti acquisti aperti presso i vari assuntori. Gli interessi maturati e versati all'A.I.M.A. per tale titolo ammontano ad oltre £. 1.500.000.000.==

Le operazioni d'intervento nel corso della campagna di commercializzazione cereali 1985/86 hanno avuto una particolare rilevanza e hanno raggiunto valori di notevole entità e ciò in relazione al buon andamento dei raccolti di cereali verificatisi in Italia. I maggiori raccolti hanno riguardato ovviamente i cereali maggiori ed in particolar modo il grano duro.

Il nuovo raccolto ha determinato una sensibile riduzione dei prezzi di mercato all'inizio della campagna stessa e quindi una maggiore convenienza per il conferimento all'intervento da parte dei detentori di partite di grano duro.

La descritta situazione di mercato ha determinato, pertanto, una notevole offerta di prodotto all'intervento e soprattutto nei mesi di agosto e settembre che ha aggiunto al termine dell'anno 1985 il complessivo valore di oltre Tonn. 270.000 circa. La notevole differenza tra prezzo di mercato e prezzo d'intervento ha anche vanificato in parte la riduzione reale del prezzo dovuto al pagamento differito a 90 giorni dalla consegna.

Nell'esame complessivo delle operazioni d'intervento riguardante il grano duro occorre far cenno anche alle vendite effettuate nel corso del 1985. Tali vendite hanno riguardato esclusivamente l'esportazione verso paesi terzi in quanto sul mercato interno non si sono determinate le condizioni per la messa in vendita del prodotto.

Come è noto, infatti, le disposizioni comunitarie prevedono che le vendite delle scorte d'intervento siano effettuate ad un prezzo non inferiore a quello d'intervento o comunque a quello di mercato nell'ipotesi che quest'ultimo sia più elevato del primo.

La notevole disponibilità di prodotto nel corso del 1985 non ha determinato una indisponibilità di prodotto sul mercato stesso e quindi la necessità di un intervento dell'A.I.M.A. con offerta ad dizionale di cereali sul mercato.

Nel prospetto a pag. 33 sono riportati gli elementi più significativi di ciascuna vendita che si è svolta con il sistema usuale della pubblica gara.

In definitiva i movimenti di grano duro della gestione comunitaria di intervento possono sintetizzarsi nel prospetto che segue per ciascuno dei mesi del 1985:

MESE	INIZIO GIACENZE	ENTRATE	USCITE	CALI	FINE GIACENZE
GENNAIO	885.498,738	32.986,096	=	=	918.484,834
FEBBRAIO	918.484,834	43.964,061	=	=	962.448,895
MARZO	962.448,895	26.522,296	26.898,410	=	962.072,781
APRILE	962.072,781	27.542,824	14.723,046	=	974.892,559
MAGGIO	974.892,559	=	107.427,758	=	867.464,801
GIUGNO	867.464,801	3.605,330	57.180,461	220,527	813.669,143
LUGLIO	813.669,143	1.220,731	33.421,840	=	781.468,034
AGOSTO	781.468,034	128.544,756	51.735,577	=	858.277,213
SETTEMBRE	858.277,213	97.818,994	73.080,869	=	883.015,338
OTTOBRE	883.015,338	138.939,433	88.051,406	=	933.903,365
NOVEMBRE	933.903,365	71.451,915	50.385,913	=	954.969,367
DICEMBRE	954.969,367	16.641,126	1.236,579	=	970.373,914

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda la corresponsione agli assuntori del controvalore dei prodotti conferiti all'intervento, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori stessi per la effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione nei termini esposti alla Comunità europea che attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento delle spese sostenute, evidenzia i seguenti elementi fondamentali:

- spese acquisto tonn. 589.237,562 di grano duro	£. 288.938.557.804
- ricavi vendite tonn. 504.141,859	£. 162.421.332.213
- spese di entrata, uscita e conservazione	£. 24.286.130.194
- spese di finanziamento	£. 24.689.398.039

La regolamentazione comunitaria di mercato pur riguardando tutte le specie cerealicole trova una sua concreta operatività per quanto riguarda l'Italia, solo per il frumento duro e quello tenero della qualità panificabile.

Le vicende riguardanti quest'ultimo prodotto hanno rivestito una particolare importanza atteso l'elevato livello delle scorte esistenti negli altri Paesi comunitari. Nel nostro Paese il mercato del grano tenero panificabile si attesta su livello di prezzo al di sopra del prezzo di riferimento e quindi non abbisogna della garanzia fissata a tale livello dalla regolamentazione comunitaria di mercato. Peraltro, al fine di evitare un ulteriore incremento delle scorte esistenti, la Comunità ha fissato anche per la campagna 1985/86 il ricorso all'intervento limitato agli ultimi tre mesi contingentato e al livello di tonn. 1.500.000 di cui tonn. 50.000 per l'Italia.

Come è noto la produzione italiana di grano tenero panificabile comprende varietà con caratteristiche di panificabilità media e non minima e quindi che non trovano nessuna convenienza a far ricorso all'intervento, attesa la maggiore remunerazione che è possibile ritrovare nei prezzi di mercato.

Di maggiore rilevanza possono considerarsi le operazioni di vendita del frumento tenero panificabile che hanno riguardato in massima parte il residuo quantitativo di tonn. 450.000 trasferito nel 1983 dall'Organismo d'intervento francese e destinato all'alimentazione del bestiame. Tali vendite hanno consentito di esitare tonn. 11.100,570 delle tonn. 21.680,590 disponibili.

Nel prospetto che segue vengono sintetizzati i risultati delle gare espletate:

ESITI DI GARE TENUTESI NEL 1985  
GRANO TENERO DESTINATO ALIMENTAZIONE BESTIAME

GARA	QUANTITA' IN VENDITA TONN.	QUANTITA' RICHIESTA		QUANTITA' AGGIUD.		QUANTI- TA' RE- SIDUA
		OFF.	TONN.	OFF.	TONN.	
28/3/85	21.680,590	13	2.600,000	13	2.600,00	19.080,5
11/4/85	19.080,590	1	200,000	1	200,00	18.880,5
18/4/85	18.880,590	3	600,000	3	600,00	18.280,5
2/5/85	18.280,590	6	1.800,000	6	1.800,00	16.480,5
16/5/85	16.480,590	3	800,000	3	800,00	15.680,5
30/5/85	15.680,590	4	1.400,590	4	1.400,57	14.280,0
13/6/85	14.280,020	1	200,000	1	200,00	14.080,0
27/6/85	14.080,020	2	500,000	2	500,00	13.580,0
11/7/85	13.580,020	=	=	=	=	13.580,0
27/7/85	13.580,020	1	200,000	1	200,00	13.380,0



## ESITI DI GARE TENUTESI NEL 1985

GRANO DURO DESTINATO ALL'ESPORTAZIONE  
A PAESI TERZI

GARA	QUANTITA' POSTA IN VENDITA TONN.	QUANTITA' AGGIUDICATA TONN.	QUANTITA' RESIDUA	DESTINAZIONE
20/2/85	200.000,000	1.500,000	198.500,000	SVIZZERA
27/2/85	198.500,000	22.500,000	176.000,000	URSS - SVIZZERA
6/3/85	176.000,000	500,000	175.500,000	SVIZZERA
13/3/85	175.500,000	3.000,000	172.500,000	URSS
17/4/85	172.500,000	25.000,000	147.500,000	POLONIA
2/5/85	147.500,000	145.732,271	1.767,729	URSS
7/5/85	1.767,729	767,729	1.000,000	SVIZZERA
14/5/85	1.000,000	1.000,000	=	SVIZZERA
5/6/85	50.000,000	45.687,245	4.312,755	URSS
12/6/85	30.000,000	30.000,000	=	URSS
7/8/85	150.000,000	147.837,571	2.162,429	URSS
18/9/85	102.162,429	43.500,000	58.662,429	URSS
25/9/85	58.662,429	20.000,000	38.662,429	URSS
23/10/85	38.662,429	2.000,000	36.662,429	LIBANO
20/11/85	61.662,429	1.000,000	60.662,429	ALTRI PAESI
27/11/85	60.662,429	10.550,000	50.112,429	ALTRI PAESI

Per quanto riguarda la gestione di grano tenero panificabile non si rileva una particolare attività nel corso del 1985.

Nelle gare indette dall'A.I.M.A. per la vendita di grano tenero non vi sono state aggiudicazioni o perchè non sono state presentate offerte per l'acquisto dei quantitativi di prodotto messo in vendita o perchè i prezzi offerti erano inferiori a quello minimo di aggiudicabilità.

Ai fini della esposizione finanziaria dei dati di gestione, occorre premettere che gli stessi vengono effettuati congiuntamente per il grano tenero panificabile e per quello destinato ad uso zootecnico. Nel prospetto che segue sono riportati i movimenti relativi a ciascun mese dell'anno 1985.

MESE	INIZIO GIACENZE	ENTRATE	USCITE	CALI	FINE GIACENZE
GENNAIO	74.205,939	=	299,690	=	73.906,249
FEBBRAIO	73.906,249	=	107,210	=	73.799,039
MARZO	73.799,039	=	70,190	=	73.728,849
APRILE	73.728,849	=	2.402,560	=	71.326,289
MAGGIO	71.326,289	=	2.366,203	=	68.960,059
GIUGNO	68.960,059	=	1.748,870	=	67.211,189
LUGLIO	67.211,189	=	1.402,195	46,607	65.762,387
AGOSTO	65.762,387	=	180,715	=	65.581,672
SETTEMBRE	65.581,672	=	200,000	=	65.381,672
OTTOBRE	65.381,672	=	=	=	65.381,672
NOVEMBRE	65.381,672	=	=	=	65.381,672
DICEMBRE	65.381,672	=	=	=	65.381,672

Le risultanze di gestione così come esposte nei confronti della Sezione Garanzia del FEOGA possono così sintetizzarsi:

- spese di acquisto	£.	=====
- ricavi vendite	£.	3.660.625.760
- spese di entrata, uscita e conservazione	£.	1.550.662.816
- spese di finanziamento	£.	1.458.735.612

## 2) - EROGAZIONE

### a) Indennità compensativa

Anche nella campagna 1984/85 si sono determinate le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la corresponsione dell'indennità di compensazione per i quantitativi di grano tenero panificabile, mais e segale giacenti nelle scorte di fine campagna. Si tratta, in altri termini, di una speciale indennità concessa agli operatori per i quantitativi di cereali giacenti alla data del 31 luglio e cioè al termine della campagna stessa.

Lo scopo di tale aiuto è quello di evitare il conferimento all'intervento di tali quantità e ciò per il vantaggio che ne potrebbe derivare per effetto dei nuovi prezzi d'intervento e per il correlativo abbattimento di tutte le maggiorazioni mensili della precedente campagna. L'ammontare dell'indennità è risultata essere pari a l. 21.500,96/tonn. e quindi pari a poco meno di un decimo del prezzo del prodotto.

Per il pagamento dell'aiuto l'A.I.M.A. si avvale degli assessorati regionali all'agricoltura che provvedono all'istruttoria delle singole istanze e della relativa documentazione.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'istruttoria stessa deve essere conclusa entro il 15 settembre, che rappresenta il termine entro il quale i richiedenti sono impegnati a conservare il prodotto e la relativa documentazione giustificativa dei movimenti a disposizione degli organi di controllo. Trascorso tale termine, infatti, il prodotto è liberamente utilizzabile e l'ammissione all'aiuto è fatta esclusivamente sulla documentazione presentata dal richiedente. L'A.I.M.A. provvede, quindi, al pagamento dell'indennità sulla base di elenchi di pratiche liquidabili trasmessi dagli assessorati mediante emissione di assegni da parte di un Istituto di credito incaricato di tale servizio.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alle richieste pervenute e all'ammontare dell'aiuto pagato.

## INDENNITA' DI COMPENSAZIONE CEREALI 1984/85

REGIONE	N. PRATICHE	I M P O R T O	QUANTITA' TONNELLA
TOSCANA	13	896.659.035	41.703,209
MARCHE	18	263.533.022	12.256,803
F. V. GIULIA	3	80.723.200	3.754,400
MOLISE	6	32.810.460	1.526,000
ABRUZZO	7	199.137.305	9.261,787
EMILIA R.	17	934.544.775	43.462,258
PUGLIA	7	323.492.865	15.053,508
VENETO	20	483.594.205	22.491,750
PIEMONTE	10	261.653.780	12.169,400
LOMBARDIA	16	451.323.735	20.990,864
UMBRIA	23	337.570.735	15.700,268
LAZIO	6	690.089.280	32.095,743
BASILICATA	1	3.278.895	152,500
SICILIA	=	=	=
SARDEGNA	3	162.384.170	7.552,415
CAMPANIA	8	270.761.580	12.593,000
	158	5.391.569.042	248.763,905

b) Integrazione prezzo grano duro

L'integrazione di prezzo al grano duro è stata istituita con la campagna agraria 1966/67 in base al Regolamento C.E.E. 120/67 del 13/6/67 che all'art. 10 stabiliva l'erogazione di una integrazione commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulla quantità prevista per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

Ha lo scopo di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della Comunità; il secondo - prezzo d'intervento - è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare gli eventuali surplus di produzione rimasti invenduti alla fine della campagna agricola.

La procedura di erogazione dell'integrazione di prezzo era basata, inizialmente e fino alla campagna agraria 1975/76, sulla presentazione della denuncia di semina nel corso dell'annata agraria e della domanda di integrazione a raccolto effettuato, sulla determinazione della resa da parte di commissioni

provinciali per zone omogenee e sulla determinazione delle commissioni stesse, dopo gli opportuni controlli, delle quantità ammissibili a integrazione.

Il sistema era orientato sul decentramento agli Uffici periferici dello Stato (Ispettorati provinciali dell'Alimentazione e della Agricoltura) e agli enti di sviluppo agricolo operanti in sede regionale sia per la definizione delle pratiche sia per la liquidazione e il pagamento agli aventi di ritto.

Poichè tali complesse procedure comportavano notevoli ritardi nei pagamenti, con il D.P.R. 4/7/73 n. 532 il sistema dei pagamenti venne centralizzato, per cui, dalla campagna a=graria 1975/76, si è nettamente distinta la fase istruttoria e di liquidazione, rimasta di competenza agli organi periferici, da quella del pagamento disposta dall'A.I.M.A. sulla base di appositi elenchi di produttori, inviati dagli uffici ed enti, che l'A.I.M.A. stessa trasmette ad un istituto di credito pubblico all'uopo incaricato con apposita convenzione il quale emette assegni circolari nominativi che spedisce dirrettamente ai beneficiari.

Ulteriori modifiche e innovazioni alla disciplina di erogazione dell'aiuto al grano duro sono state apportate con il Regolamento CEE n. 1143/76 del 17/5/76 che ha sostituito il precedente Reg. n. 120/1976 e successivamente con regolamento n. 2835/77 del 19/12/77.

I punti essenziali di tali modifiche che hanno trovato applicazione nella correspossione dell'aiuto al grano duro re

lativo alla campagna 1975/76 sono:

- l'aiuto è corrisposto non più sulla quantità prodotta bensì sulla estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- abolizione delle commissioni provinciali;
- istituzione del sistema dei controlli in aziende a sondaggio;
- obbligo del versamento all'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Nell'anno finanziario 1985 l'attività dell'ufficio si è estrinsecata nel completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1984 e nell'inizio di quelli relativi al grano duro di produzione 1985.

Per quanto riguarda il raccolto 1984, i cui termini di pagamento erano fissati al 30/4/1985, in base alla regolamentazione comunitaria, nel corso dell'anno 1985 l'importo erogato ammonta a Lire 206.194.964.445 e riguarda n. 257.365 produttori relativamente a Ha 1.421.101 di terreno seminato a grano duro.

Dato che i predetti pagamenti hanno avuto inizio nel mese di ottobre dello scorso anno, si ritiene opportuno sottolineare che i pagamenti complessivi dell'aiuto al grano duro di produzione 1984, come risulta dall'allegato prospetto di=

stinto per regioni, ammontano a £. 272.408.271.215 e riguardano n. 333.809 produttori per 1.877.695 ettari pari al 97% del totale delle richieste.

Per quanto riguarda il raccolto 1985 le norme nazionali che disciplinano l'erogazione dell'aiuto comunitario sono state emanate con decreto ministeriale 23 novembre 1984 e con successivo decreto ministeriale 30/7/1985 sono stati fissati gli importi dello aiuto e le zone beneficiarie, mentre con circolare numero 2 del 16 marzo 1985 l'A.I.M.A. ha diramato le competenti istruzioni agli uffici ed enti incaricati localmente del servizio.

Con il citato D.M. 23/11/84 il compimento delle operazioni relative alla presentazione delle domande, alla istruttoria, alla liquidazione delle relative pratiche, nonché all'espletamento dei controlli previsti dall'art. 8 è demandato ai seguenti Enti ed Uffici per le provincie a fianco di ognuna indicata:

A) Uffici Provinciali degli Enti di Sviluppo Agricolo:

per le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise,  
Puglia, Sardegna, Umbria.

B) Ispettorati Provinciali Alimentazione

per le regioni: Piemonte, Lombardia e Sicilia.

C) Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura

per le regioni: Friuli - Venezia Giulia, Veneto, Liguria e  
Campania.

D) Servizi decentrati Agricoltura, Foreste, Alimentazione -  
Sezione Alimentazione.

per le provincie della regione Marche.



E) Amministrazioni Provinciali, Assessorati Agricoltura Sezione A.I.M.A.

per le provincie della regione Toscana.

F) Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione - Assessorati Agricoltura:

per le provincie della Regione Emilia Romagna.

L'aiuto comunitario, fissato in £. 150.141,42 per ogni ettaro di superficie, in cui era stata effettuata la semina e conseguito il raccolto, è concesso per le superfici nei territori delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana nonchè per le superfici situate nei territori delle altre regioni comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive CEE nn. 75/268 e 75/273 del 28/4/75.

I pagamenti, iniziati nel mese di ottobre 1985 ammontano al 31 dicembre 1985 a £. 82.677.351.385 e riguardano 88.989 produttori e 550.664 ettari di terreno, come risulta dall'allegato prospetto distinto per regioni.

Con il regolamento CEE n. 2835/77 del 19/12/77, la CEE ha stabilito che i controlli in azienda debbono essere effettuati per sondaggio con sopralluoghi aziendali su una percentuale rappresentativa non inferiore in nessun caso al 5%, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici seminate a grano duro.

I criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo nell'ambito della percentuale minima del 5% sono lasciati alla valutazione e determinazione dei singoli uffici istruttori in relazione alle condizioni di produzione nelle varie provincie e tenendo conto di diversi fattori quali l'ampiezza delle aziende, le precedenti domande dei produttori, la dislocazione delle zone dove si trovano i fondi.

I controlli effettuati superano di solito il limite minimo richiesto e raggiungono elevatissime punte nelle regioni settentrionali dove la produzione del grano è limitata.

In sede di controllo, qualora i dati esposti nella domanda risultano superiori a quelli accertati, l'ufficio provvede all'applicazione dell'istituto della decadenza del beneficio o procede all'abbattimento in sede di liquidazione della maggiore quantità dichiarata e nei casi di dolo inoltra denuncia all'autorità giudiziaria.

Per quanto attiene ai termini di pagamento del beneficio comunitario, fissati dall'art. 6 del Reg. CEE 2835/77 al 30 aprile dell'anno successivo al raccolto, questi sono puntualmente rispettati, salvo sporadici e particolari casi di forza maggiore, come previsto dalla nota della Commissione CEE del 16/5/1983 e dal documento CEE della Direzione Generale dell'Agricoltura del 29/11/1984, quali: procedure giudiziarie e successorie, ricorsi amministrativi, fermi amministrativi per recupero di pagamenti indebiti di aiuto grano duro, conguagli di pagamento già effettuati nei termini prescritti per importi inferiori al dovuto per errori materiali dell'ufficio liquidatore o per errori materiali del produttore interessato, necessità di controlli suppletivi o accertamenti per l'individuazione del titolare del diritto all'aiuto nei casi dubbi e controversi.

In tali casi i motivi del ritardo del pagamento sono debitamente documentati e vengono evidenziati nel provvedimento di pagamento di cui ne costituiscono la motivazione.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO — RACCOLTO 84  
SITUAZIONE DEI PAGAMENTI  
DAL 1-1-1985 AL 31-12-1985

ALL. A)

R E G I O N I	PRATICHE PRESENTATE			PRATICHE PAGATE			
	Numero	Quantità	Integ. richiesta	Numero	Quantità	%	Integ. pagata
PIEMONTE	4	9.98,00	1.447.860	4	9.98,00	100	1.447.860
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	17	45.76,00	6.638.680	17	45.76,00	100	6.638.680
VENETO	497	2.690,57,94	390.338.500	497	2.686,49,94	99	389.746.445
FRIULI V. G.	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA-ROMAGNA	1630	10.375,28,05	1.505.203.910	155	469,68,30	5	68.139.505
TOSCANA	7.846	81.980,45,82	11.893.396.670	7.825	81.755,78,20	100	11.860.800.230
MARCHE	20.756	123.306,80,93	17.888.858.670	20.524	120.049,18,26	98	17.416.251.575
UMBRIA	188	2.335,15,85	338.775.455	73	741,44,65	32	107.566.075
LAZIO	6.035	72.095,03,99	10.459.376.085	5.590	61.263,05,22	85	8.887.795.565
ABRUZZO	12.137	37.807,52,41	5.484.964.370	3.335	9.424,59,08	25	1.367.282.230
MOLISE	18.387	89.514,00,00	12.986.333.065	5.549	28.074,08,75	32	4.072.875.785
CAMPANIA	27.148	71.054,30,00	10.424.334.425	25.847	65.697,96,00	92	9.531.146.895
PUGLIA	62.145	426.224,52,00	61.834.948.460	22.451	179.014,00,00	42	25.970.582.630
BASILICATA	35.154	296.296,88,00	42.985.566.165	19.403	156.878,75,00	53	22.759.296.460
CALABRIA	28.070	138.654,90,40	20.115.498.850	27.375	133.191,63,12	96	19.322.905.940
SICILIA	111.026	589.147,40,82	85.471.149.385	104.439	503.124,44,00	86	72.991.333.510
SARDEGNA	14.116	79.891,62,95	11.590.354.760	13.982	78.863,40,54	99	11.441.155.060
TOTALE GENERALE	345.156	2.022.231,03,09	293.377.185.310	257.066	1.421.290,25,06	71	206.194.964.445

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO - RACCOLTO 84 - SITUAZIONE COMPLESSIVA DEI PAGAMENTI  
 DAL 1-10-1984 AL 31-12-1985

ALL. B )

R E G I O N I	PRATICHE PRESENTATE			PRATICHE PAGATE				
	Numero	Quantità	Integ. richiesta	Numero	%	Quantità	%	Integ. pagata
PIEMONTE	4	9,98,00	1.447.860	4	100	9,98,00	100	1.447.860
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	17	45,76,00	6.638.680	17	100	45,76,00	100	6.638.680
VENETO	497	2.690,57,94	390.338.500	497	100	2.686,49,94	99	389.746.445
FRIULI V. G.	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA-ROMAGNA	1630	10.375,28,05	1.505.203.910	1.609	99	9.979,84,33	97	1.447.835.225
TOSCANA	7.846	81.980,45,82	11.893.396.670	7.825	100	81.755,78,20	100	11.860.800.230
MARCHE	20.756	123.306,80,93	17.888.858.670	20.524	99	120.049,18,26	98	17.416.251.575
UMBRIA	188	2.335,15,85	338.775.455	141	75	1.159,11,48	50	168.159.715
LAZIO	6.035	72.095,83,99	10.459.376.085	5.989	99	71.848,96,60	99	10.423.557.580
ABRUZZO	12.137	37.807,52,41	5.484.964.370	12.099	99	37.403,58,79	99	5.426.363.810
MOLISE	18.387	89.514,00,00	12.986.333.065	17.876	97	85.222,85,57	95	12.363.789.240
CAMPANIA	27.148	71.854,30,00	10.424.334.425	25.847	96	65.697,96,00	92	9.531.146.895
PUGLIA	62.145	426.224,52,00	61.834.948.460	60.862	98	402.260,73,00	95	58.358.287.670
BASILICATA	35.154	296.296,88,00	42.985.566.165	34.723	99	284.395,28,00	96	41.250.851.780
CALABRIA	28.070	138.654,90,40	20.115.498.850	27.375	97	133.191,63,12	96	19.322.905.940
SICILIA	111.026	589.147,40,82	85.471.149.385	104.439	95	503.124,44,00	86	72.991.333.510
SARDEGNA	14.116	79.891,62,95	11.590.354.760	13.982	99	78.863,40,54	99	11.441.155.060
TOTALE GENERALE	345.156	2.022.231,03,09	293.377.185.310	333.809	97	1.877.695,01,66	93	272.408.271.215

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AIUTO COMUNITARIO AL GRANO DURO - RACCOLTO 85. ALL. C.)  
 SITUAZIONE DEI PAGAMENTI  
 DAL 1-1-1985 AL 31-12-1985

R E G I O N I	PRATICHE PRESENTATE			PRATICHE PAGATE				
	Numero	Quantità	Integ. richiesta	Numero	%	Quantità	%	Integ. pagata
PIEMONTE	4	9,98,00	-	3	75	5,65,00	59	848.290
LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-
LOMBARDIA	18	50,22,00	7.540.105	-	-	-	-	-
VENETO	497	2.690,57,94	403.967.410	-	-	-	-	-
FRIULI V. G.	-	-	-	-	-	-	-	-
EMILIA-ROMAGNA	1630	10.375,28,05	1.557.759.345	513	32	4.021,38,00	39	603.775.715
TOSCANA	6332	60.414,68,99	9.070.747.330	1	-	5,00,00	1	750.705
MARCHE	20787	122.430,18,50	18.381.841.830	-	-	-	-	-
UMBRIA	135	2.010,41,64	301.846.770	117	87	1.422,74,15	71	213.612.390
LAZIO	5158	61.261,25,94	9.197.052.475	271	6	9.022,66,64	15	1.354.675.950
ABRUZZO	13.602	42.772,07,62	6.421.860.265	7213	54	25.487,69,52	60	3.826.757.335
MOLISE	18.365	09.529,00,00	13.442.011.190	13.256	73	51.399,84,52	58	7.717.244.230
CAMPANIA	26.400	69.408,71,00	10.421.122.285	-	-	-	-	-
PUGLIA	65.080	433.030,62,00	65.015.834.950	39.608	61	237.223,50,00	55	35.616.974.065
BASILICATA	35.766	300.053,00,00	45.050.383.490	20.174	57	182.285,99,00	61	27.368.625.845
CALABRIA	31.079	155.146,95,76	23.293.984.520	7.833	26	39.789,73,03	26	5.974.086.860
SICILIA	90.980	466.355,84,00	70.019.328.040	-	-	-	-	-
SARDEGNA	13.557	79.635,00,00	11.956.511.980	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	329.390	1.895.173,81,44	284.542.591.985	88.989	28	550.664,19,86	30	82.677.351.385

c) FORNITURE, IN AIUTO ALIMENTARE, AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

L'A.I.M.A. ha il compito di provvedere all'esecuzione di tutte le forniture di aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo tanto per azioni nazionali che per azioni comunitarie.

AZIONI NAZIONALI

Le azioni nazionali, che vengono disposte dalle competenti autorità del Governo italiano, traggono origine sia da specifiche convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati (riso, frumento, mais, farina, pasta alimentare) sia, al di fuori di tali convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti alternativi agro-alimentari, in specie del Mezzogiorno, di cui l'Italia risulta eccedentaria.

Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti.

Dette azioni vengono realizzate da questa Azienda a seguito di accordi bilaterali che l'Italia e, per essa, il Ministero degli Affari Esteri (Dip. C.S.), contrae con i Paesi ed Organismi destinatari e nei quali sono previsti i tempi di esecuzione e le modalità di consegna (FOB, CIF e EX-SHIP).

I prodotti da destinarsi in aiuto alimentare vengono individuati, d'intesa con i Paesi beneficiari, avuto riguardo alle disponibilità di mercato e tenuto conto della peculiarità degli aiuti alimentari destinati alla lotta contro la fame nel mondo.

I dati riassuntivi dell'attività dell'A.I.M.A. nel corso

del 1985, per quanto attiene agli interventi originati da ac cordi diretti del nostro Paese con i beneficiari nell'ambito delle convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in ce reali e prodotti derivati, confermano l'importanza che ha tuttora la tradizionale fonte di assistenza in tali prodotti.

Risultano infatti eseguite e liquidate forniture nei vari pro dotti per complessive Tonn. 121.770 corrispondenti a 329.335 tonnellate di cereali e con una spesa che, al netto dalla "quo ta restituzione" gravante sul FEAOG (Fondo Europeo di Orientao mento e Garanzia) ammonta a £. 75.740.930.780, comprensive dele le spese di controllo qualitativo e quantitativo delle merci.

E' da rilevare quindi in proposito il notevole sforzo compiuo to per adeguarsi ai programmi annuali di intervento in tale settore.

Le forniture in parola hanno avuto per oggetto, nella quasi totalità, il riso (circa l'85%), anche per le specifiche preo ferenze che i destinatari dimostrano per tale tipo di prodoto to.

Vi sono state inoltre forniture in farina di frumento tenero, in pasta alimentare, ed anche in farina e semolino di riso.

Destinatari delle riferite forniture sono risultati, nel coro so del 1985; soprattutto Paesi africani quali il Mozambico, il Sudan, l'Egitto, l'Angola, l'Etiopia, la Somalia, la Mauritania, il Madagascar, la Tanzania, le Guinee, il Chad, il Niger, il Lesotho, Capo Verde, il Rwanda, Gibuti e il Mali. Ciò per la primaria importanza riconosciuta dall'Italia a tale area geoo grafica di intervento; al di fuori di tale area, solo i segueno ti tre Paesi: El Salvador, il Nepal e la Giamaica.

Sono poi da aggiungersi alcune forniture che, disposte nel corso dell'anno 1985, sono tuttora in fase esecutiva:

- T. 8.000 di farina di frumento tenero pari a T. 12.080 di cereali, per un importo di circa 2,6 miliardi di lire, all'Angola e al Sudan;
- T. 5.800 di pasta alimentare pari a T. 19.331,4 di cereali, per un importo di circa 3 miliardi di lire alla Somalia, all'Angola, all'Etiopia e alla Mauritania.

Le spese di tali aiuti sono a carico del bilancio A.I.M.A. o del Ministero degli Affari Esteri a seconda delle relative imputazioni, tenuto conto che competono all'A.I.M.A. le spese delle forniture fino alla fase FOB (consegna del prodotto al porto d'imbarco) ed al Ministero degli Affari Esteri quelle relative alla fase successiva, attinenti al trasporto marittimo del prodotto al luogo di sbarco stabilito.

Per quanto riguarda poi gli aiuti alimentari disposti al di fuori di quelli in cereali, è da rilevare il sempre maggiore incremento nell'utilizzazione di nuovi prodotti alternativi.

Ciò, in relazione allo specifico impegno governativo rivolto a risolvere, in particolare il problema delle eccedenze attra



verso l'opportuna valorizzazione e la conseguente utilizzazione di tali prodotti. E' stato possibile quindi dare ampio spazio ad aiuti alimentari in prodotti agro - alimentari liofilizzati, oltre che avviare concrete procedure per l'utilizzo di numerosi nuovi prodotti, individuati d'intesa con i competenti Ministeri economici, sulla base degli accennati criteri e con il conforto degli organismi tecnico - sanitari preposti. Tali nuovi prodotti, che vanno da alcuni tipi di formaggio (di buona conservazione), alle patate allo stato fresco, all'olio di oliva, al doppio concentrato di pomodoro, alle marmellate e succhi di frutta, alle sardine sott'olio di oliva, ai biscotti, pastine e omogeneizzati di carne e verdure per la prima infanzia, sono particolarmente adatti per le popolazioni bisognose, in specie quelle più vulnerabili.

Nel corso dell'anno 1985 sono stati così attuati aiuti alimentari in prodotti agro - alimentari liofilizzati diversi, per complessive I. 2.695 a favore dei seguenti Paesi bisognosi per un importo di £. 53.474.170.900 (programmi 1985 e precedenti). La relativa spesa è a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUANTITA' /TONN.	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
20	THAILANDIA	368.000.000
30	SUDAN	549.600.000
250	EL SALVADOR	4.930.000.000
100	GUINEA BISSAU	1.766.300.000
180	EL SALVADOR (ex REP. DOMINICANA)	5.446.240.900
140	ANGOLA	2.792.720.000
420	MAURITANIA	7.685.285.000
120	MOZAMBICO	2.356.560.000
225	PERU'	5.385.725.000
200	EL SALVADOR	4.060.000.000
200	UGANDA *	3.919.800.000
420	CIAD	6.786.000.000
300	MALI	5.713.800.000
90	NIGER	1.714.140.000
2.695		53.474.170.900

\* consegna del prodotto avvenuta a gennaio 1986

Inoltre, come dinnanzi accennato, sono stati disposti aiuti in sardine sott'olio di oliva per complessive T. 3.170, per un importo di f 17.628.235.000 sempre a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo con le seguenti destinazioni:

QUANTITA'/TONN.	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
500	BURUNDI	2.538.250.000
250	ANGOLA	1.416.875.000
500	ETIOPIA	2.851.500.000
400	MOZAMBICO	2.272.200.000
300	EL SALVADOR *	1.748.400.000
300	SOMALIA	1.672.050.000
600	ZAIRE	3.427.200.000
320	NIGER	1.701.760.000
3.170		17.628.235.000

\* consegna del prodotto avvenuta a gennaio 1986.

Inoltre, sono stati attuati i primi aiuti alimentari in formaggio "pecorino romano", (T. 100 alla Tunisia e T. 200 all'Etiopia) che utilizzano il prodotto giacente nei magazzini d'ammasso dell'AIMA. Il relativo costo, comprensivo del servizio di trasferimento, è a carico del bilancio del predetto Ministero.

Ancora, sono stati disposti aiuti, in parte in corso di esecuzione, in patate allo stato fresco per complessive T. 9.000 da destinarsi al Libano, per un valore di f 4.177.500.000, importo a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo.

Altri aiuti in doppio concentrato di pomodoro per T. 5.800 nette, disposti a favore dei seguenti Paesi, sono tuttora in fase esecutiva. La spesa di f 8.414.420.050 graverà sul bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo:

QUANTITA' /TONN.	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
50	ANGOLA	100.000.000
2.000	EGITTO	3.263.100.000
650	SOMALIA	1.037.060.050
2.000	ZAIRE	2.402.760.000
1.100	NIGER	1.611.500.000
5.800		8.414.420.050

Inoltre, sono state disposte le seguenti forniture per complessivi hl 12.488,08 di olio di oliva da destinarsi a PVS, tutte attualmente in corso di esecuzione, per un valore di complessive f 2.800.000.000, a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo:

QUANTITA' /hl	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
1.333	ETIOPIA	300.000.000
9.009,08	MAURITANIA	2.000.000.000
2.146	REPUBBLICA DOMINICANA	500.000.000
12.488,08		2.800.000.000

Per concludere, nel corso dell'anno 1985 si è provveduto anche ad iniziare le procedure per l'esecuzione di aiuti in prodotti dietetici per la prima infanzia.

Per tali aiuti in corso, sono stati stanziati £ 1.000.000.000 per i biscotti, £ 1.200.000.000 per le pastine dietetiche e £ 700.000.000 per omogeneizzati di carne e frutta.

Per quanto riguarda i biscotti e le pastine, il rimborso delle spese alle ditte aggiudicatarie fino alla fase di consegna FOB del prodotto sarà a carico del bilancio AIMA ed ammonterà a circa £ 1.822.403.000, mentre le spese di trasporto ex-ship graveranno sul bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo, per la rimanente parte di stanziamento.

Per gli omogeneizzati l'intera spesa sarà liquidata dal predetto Ministero.

Q.TA'/T.	PRODOTTO	DESTINAZIONE	VALORE DELLA FORNITURA
91,4076	BISCOTTI	ETIOPIA	500.000.000
91,4076	BISCOTTI	GIBUTI	500.000.000
182,8152			1.000.000.000
168,96	PASTINA	ETIOPIA	500.000.000
283,08672	PASTINA	GIBUTI	700.000.000
452,04672			1.200.000.000
104,7744	OMOGENEIZZATI CARNE/FRUTTA	GIBUTI	700.000.000
70,4448	OMOGENEIZZATI CARNE/ FRUTTA	REP. DOMINICANA	500.000.000
175,2192			1.200.000.000

Sono poi da aggiungersi tutte le esecuzioni di forniture, eseguite dall'AIMA, relative agli acquisti, finanziati con il contributo italiano, di prodotti agro-alimentari diversi (prodotti liofilizzati, pasta alimentare e sardine sott'olio di oliva) da parte di Organismi internazionali (PAM - Programma Alimentare Mondiale c/o FAO - Roma, e UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi - Ginevra).

Le forniture di tali prodotti, destinate nel 1985 da detti Organismi a diversi Paesi bisognosi, prevedono una spesa di £ 14.104.637.790, in liofilizzati, di £ 1.073.000.000 in sardine sott'olio di oliva, e di £ 3.100.000.000 in prodotti dietetici per la prima infanzia.

Della spesa complessiva, una parte, pari a £ 1.512.200.000, graverà sul bilancio AIMA per il 1986.

Nel 1985, è stata invece liquidata dall'AIMA la somma di £ 13.665.437.790 per forniture diverse in prodotti liofilizzati, come contributo italiano al P.A.M..

In conclusione l'attività dell'AIMA nel settore degli aiuti alimentari nazionali può riassumersi per l'anno 1985 come segue:

---

AIUTI ALIMENTARI NAZIONALI DISPOSTI NELL'ANNO 1985

---

TIPOLOGIA DEI PRODOTTI	VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI DISPOSTI	VALORE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI LIQUIDATI DAL L'AIMA NEL CORSO DEL 1985
CEREALI E LORO DERIVATI	81.340.930.780 *	75.740.930.780 *
PRODOTTI AGRO- ALIMENTARI LIOF.	53.474.170.900 §	* *
ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI	36.988.311.601 §	* *

\* L'importo considerato è al netto della quota restituzione.

\*\* Gli interventi in prodotti agro-alimentari liofilizzati ed in altri prodotti trasformati sono stati posti tutti a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri - Dipartimento della Cooperazione allo Sviluppo.

§ E' da rilevare che nel corso dell'anno sono stati disposti aiuti riguardanti gli stanziamenti relativi al programma 1985 e precedenti.

Gli aiuti attuati dall'AIMA nel corso dell'anno 1985 nei diversi prodotti hanno tenuto conto dei programmi di interventi disposti per i diversi settori dal Ministero degli Affari Esteri che ha curato i necessari accordi con i Paesi ed Enti beneficiari, avuto riguardo alla politica di governo (Comitato Interministeriale per la Politica Estera - CIPES) di ripartire gli interventi stessi utilizzando, per quanto possibile, il lavoro ed il prodotto nazionale, in specie quello dell'agricoltura eccedentaria.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione delle azioni nazionali, devesi rilevare che accanto alle tradizionali forniture con clausola FOB, comportanti le spese di trasporto a carico dei destinatari, è stata privilegiata, nei casi in cui detta assunzione non si è resa possibile, la clausola "ex-ship" che meglio tutela la buona esecuzione dell'aiuto, addossando i rischi del trasporto medesimo, sino alla consegna della merce al previsto porto di sbarco, alle ditte risultate aggiudicatarie delle forniture di cui trattasi, a seguito di gare o trattative private A.I.M.A..

Come si vede, accanto alle pubbliche gare, appare sempre più frequente il ricorso alla trattativa privata, nel caso in cui la maggior urgenza dell'aiuto richieda più contenuti tempi di aggiudicazione ed esecuzione.

#### AZIONI COMUNITARIE

I dati consuntivi del 1985 relativi alle azioni di aiuto alimentare disposte direttamente dalla CEE (azioni comunitarie) nel quadro delle convenzioni internazionali per forniture di cereali e prodotti derivati (con esclusione di quelle in riso affidate alla specifica competenza dell'Ente Risi) rivelano un considerevole aumento delle azioni stesse rispetto all'anno precedente e delle spese conseguenti che sono ammontate, al netto della quota restituzione gravante sul FEAOG, a £ 22.133.480.729.

Tali spese attengono, come già in precedenza esposto, a quelle azioni che, affidate dalla stessa CEE all'AIMA o agli Organismi d'intervento di altri Paesi della Comunità per la loro realizzazione, vengono comunque a comportare



l'espletamento in Italia delle formalità doganali di esportazione della merce.

Il verificarsi di detta circostanza, nel caso di prodotti acquistati sul mercato della Comunità, determina infatti, ai sensi della normativa CEE, la competenza AIMA al controllo dell'esecuzione degli aiuti ed al pagamento dei compensi alle ditte materialmente incaricate di eseguire le forniture, previo espletamento delle relative gare o trattative private di aggiudicazione da parte dei succitati Organismi d'intervento.

I prodotti forniti, provenienti, a termine di relativi regolamenti CEE, o da acquisti sul libero mercato della Comunità (farina di frumento tenero, semolino di granturco e farina di granturco) o, nel caso del frumento duro, dalla gestione dell'intervento italiana, hanno raggiunto le 49.140 tonnellate, corrispondenti a 57.242,96 tonnellate di cereali. Di tale quantitativo, la parte di gran lunga preponderante, è stata rappresentata proprio dal frumento duro della predetta gestione, per un totale di 33.100 tonnellate.

Gli aiuti in parola sono stati direttamente destinati agli stessi Paesi beneficiari (Somalia e Sudan) o ad Enti internazionali quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi, la Lega delle Società della Croce Rossa ed al Programma Alimentare Mondiale, per la rispettiva distribuzione alla predetta SOMALIA, all'ANGOLA, alla TUNISIA, all'INDIA e al MAROCCO.

---

A conclusione di quest'analisi riassuntiva dell'aiuto alimentare curato dall'AIMA nel corso del 1985, deve ancora una volta sottolineare le gravi difficoltà di ordine strutturale ed operativo che questa Azienda ha dovuto affrontare nella realizzazione delle azioni a lei affidate, in relazione al notevole incremento di interventi in prodotti tradizionali e soprattutto in nuovi prodotti alternativi.

All'estrema rapidità dei tempi di esecuzione degli aiuti stessi, richiesta dalla normativa comunitaria e nazionale, si oppongono infatti, oltre alle ben note carenze strutturali dell'Azienda, gli innumerevoli adempimenti procedurali che

la legge italiana impone ad essa e che, come nel caso dei tempi connessi al rilascio del benestare prefettizio richiesto dalla normativa antimafia, non possono essere adottati in alcun modo, soprattutto nei confronti della CEE, a giustificazione dei ritardi operativi del nostro Paese.

Da qui l'improrogabile necessità di adottare le opportune misure che valgano, in particolare, ad uniformare, sul piano legislativo ed amministrativo, le nostre procedure alla prioritaria disciplina comunitaria in tema di aiuti alimentari, volta ad assicurare agli stessi l'indispensabile rapidità di esecuzione.

#### SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE

La disciplina dell'organizzazione comune di mercato nel settore, stabilita con Reg. CEE n. 136/66 del 22.09.1966, prevede una serie di interventi che si concretano nella commercializzazione del prodotto e nella erogazione di provvidenze finanziarie in applicazione di appositi regolamenti comunitari.

- COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA

L'intervento nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva è stato organizzato ed effettuato dall'A.I.M.A. in applicazione della normativa comunitaria di base, ed in particolare dai seguenti regolamenti CEE:

- Reg. n. 136/66 del 22/9/1966 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
- Reg. n. 1058/77 del 18/5/1977 relativo alle caratteristiche degli olii di oliva;
- Reg. n. 2942/80 del 13/11/1980 e sue modificazioni relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento;
- Reg. n. 2960/77 del 23/12/1977 e sue modificazioni relativo alle modalità di vendita dell'olio di oliva detenuto dagli organismi di intervento.

Per ciascuna campagna di commercializzazione, che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, il Consiglio della CEE stabilisce preventivamente il prezzo di acquisto, nonchè le maggiorazioni mensili da applicare a detto prezzo nell'arco di tempo 1° gennaio - 31 luglio di ogni anno.

In dettaglio, la regolamentazione comunitaria ha fissato i seguenti importi per la campagna 1984-85:

- Reg. n. 1098/84 del 31/3/1984: ha fissato il prezzo di intervento in L. 325.951,84 al quintale.
- Reg. n. 1099/84 del 31/3/1984: ha fissato l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento in L. 2.563/q.le/mese.

- Reg. n. 885/84 del 1/4/84: ha fissato la c.d. "lira verde" in L. 1432 per ogni ECU.

Scopo preminente dell'intervento è quello di garantire ai produttori di olio una equa remunerazione tale da sottrarli, particolarmente in occasione di campagne a forte produzione, alla speculazione del mercato. Abilitati a conferire all'intervento sono soltanto i produttori oleicoli, intendendosi per tale, qualsiasi persona fisica o giuridica che comprovi, sulla base di apposita documentazione, la sua qualità di primo proprietario dell'olio prodotto.

Ovviamente, il quantitativo globale di olio che viene annualmente offerto all'intervento è legato a tutta una serie di variabili, quali i fattori agroclimatici che condizionano la produttività e, soprattutto, l'andamento del mercato.

In esecuzione degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento CEE n. 136, l'A.I.M.A. ha proceduto, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1975/76 al 1984/85, all'acquisto di complessivi q.li 4.626.698 di olio, reimmettendone sul mercato, mediante cessione ad operatori industriali e commerciali, circa q.li 3.800.000.

Nel corso del 1985, il mercato nazionale è stato caratterizzato da un'offerta di prodotto decisamente scarsa. Si sarebbe trattato cioè, sotto l'aspetto agronomico, di una annata di "scarica" e pertanto la produzione, sia quantitativamente che qualitativamente, si è mantenuta a livelli estremamente bassi.

In ragione di ciò, il quantitativo di olio conferito all'intervento ha di poco superato i 100.000 quintali.

La fase organizzativa dell'intervento per la campagna 1984-85

è stata avviata dal Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. con delibera del 24 ottobre 1984 ed annesso atto disciplinare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30/10/1984. A fronte delle numerose richieste di affidamento del servizio di deposito pervenute, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto idonei i seguenti enti, già iscritti nell'apposito albo:

- Federconsorzi	Via Curtatone, 3	ROMA
- Centrale Oleifici Cooperativi	Via Carulli, 140	BARI
- U.N.OL.COOP.	V.le R. Margherita, 37	ROMA
- CONSORZIO Ol. Sardo	Strada per Fertilia Km. 0,600	SASSARI
- A.I.P.O.	P.zza Adriana, 15	ROMA
- Oleifici Fasanese	Scalo Ferroviario	FASANO (BR)
- UNASCO	Via Tevere, 20	ROMA

Le attrezzature ed il personale messi a disposizione da detti enti hanno consentito di realizzare una struttura operativa dell'intervento sufficientemente capillare con una adeguata capacità ricettiva.

Nel corso della campagna 1984/85 sono stati acquistati dagli assuntori ed immagazzinati complessivi q.li 108.389, per i quali l'Azienda ha erogato un importo aggirantesi sui 52 miliardi di lire.

Sempre nel corso del 1985, è stata corrisposta agli assuntori globalmente la somma di L. 811.537.895 compresa I.V.A., a titolo di acconto sui compensi contrattuali per il servizio espletato relativamente all'olio commercializzato nella campagna 1984 - 85.

Un ulteriore importo di 31 miliardi è stato corrisposto agli assuntori medesimi per il servizio espletato relativo all'olio entrato in ammasso in campagne precedenti e non ancora esitato nelle aste.

Le vendite del prodotto sono disposte dalla Commissione CEE, sia nei suoi aspetti quantitativi che per tempi di svolgimento, mediante appositi regolamenti. Esse sono effettuate presso l'A.I.M.A. mediante pubblica gara da una commissione all'uopo costituita con decreto del Presidente dell'Azienda. I risultati di ciascuna gara, con una dettagliata relazione, sono immediatamente comunicati alla stessa Commissione CEE la quale, sentito il parere del Comitato di gestione delle materie grasse, stabilisce il prezzo minimo di aggiudicazione. Sulla base di tale prezzo minimo il Direttore Generale dell'A.I.M.A. procede all'aggiudicazione delle singole partite di olio oggetto di offerte.

Nel corso dell'anno 1985 sono state disposte complessivamente n. 13 gare per vendite sul mercato interno oppure per vendite con obbligo di esportazione. La Commissione CEE, per la prima volta nel corso del 1985, ha disposto la vendita del prodotto entrato in ammasso ma non ancora pagato dall'A.I.M.A. ai conferenti non essendo ancora trascorsi i termini regolamentari di 120-140 giorni dal conferimento.

Tale evenienza ha fatto sì che tutti gli operatori partecipanti alle gare orientassero la loro richiesta unicamente all'acquisto degli olii delle migliori qualità delle campagne più recenti.

Per meglio interpretare i dati relativi all'andamento del mercato nazionale dell'olio, occorre preliminarmente notare che le statistiche, aggiornate al mese di ottobre 1985, indicano che, nel nostro Paese, sono stati importati q.li 1.700.000 di prodotto, di cui circa il 60% dalla Spagna, il 22% dalla Tunisia ed il 18% dalla Grecia.

E' evidente come questo notevole flusso d'importazione possa avere rilevanti effetti perturbativi sul mercato interno: d'altra parte tali importazioni, pur se gravate degli oneri di trasporto, risultano appetibili agli operatori italiani per le speciali condizioni di acquisto ad essi applicate dagli operatori esteri, sia per le limitate quotazioni della merce che per le agevolazioni nel pagamento a tre e, talvolta, a sei mesi dalla consegna.

Come fatto in varie occasioni presente, per evitare che tali facilitazioni possano, nel futuro, rendere ancor più difficoltose od inconsistenti le vendite effettuate dall'A.I.M.A., sarebbe quanto mai opportuna una modifica del regolamento comunitario che dispone le modalità di vendita dell'olio detenuto dagli organismi di intervento.

Sarebbe, pertanto, necessario prevedere una diversa e più favorevole forma di pagamento. Essa potrebbe consistere in un più sollecito ritiro del prodotto dai magazzini dell'intervento (20 e 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata la gara) mentre il pagamento dello stesso potrebbe avvenire entro 90 o 120 giorni dalla data di ricevimento della lettera di aggiudicazione. L'acquirente in questo caso però, prima di dare inizio al ritiro della merce, dovrebbe presentare all'A.I.M.A. una cauzione, nell'importo da determinarsi, a garanzia che il pagamento stesso venga effettuato nei termini suddetti.

Nel corso del 1985 si è provveduto al pagamento tramite gli assuntori del prezzo di acquisto del prodotto a seguito dell'invio da parte degli stessi, di situazioni contabili mensili, e non più bimestra

li come avveniva precedentemente. Tale pagamento è avvenuto mediante apertura da parte dell'assuntore, di un conto vincolato presso un primario istituto di credito, ove l'A.I.M.A. ha provveduto a far affluire il necessario finanziamento. Pertanto l'Azienda è stata in grado di corrispondere, per tramite dell'assuntore, con tempestività ed in ogni caso nei tempi previsti ai conferenti le somme corrispondenti al valore del prodotto preso effettivamente in carico.

Ovviamente, tale novità procedurale comporta un ulteriore e responsabile impegno da parte del personale tutto in quanto l'esame della necessaria e connessa documentazione si presenta particolarmente complesso per il rilevante numero delle bollette di entrata.

Consegue inoltre un maggiore impegno al fine di controllare con molta assiduità l'attività degli assuntori ed in particolare seguire le operazioni di vendita del prodotto nelle sue varie fasi, nonchè per tenere costantemente aggiornata la situazione contabile per ogni magazzino di deposito.

Quanto sopra richiede inoltre una più frequente attività ispettiva presso i magazzini degli assuntori.

Qualche riflessione meritano le modalità di gestione dell'intervento. A livello comunitario, infatti, esiste un'unica gestione di commercializzazione dell'olio di oliva per cui l'A.I.M.A., per ciascun esercizio, è tenuta a rendicontare su tutta la quantità di olio commercializzata nel corso dell'esercizio medesimo prescindendo dalle varie campagne di acquisto cui l'olio stesso fa carico.

Invece, presso l'A.I.M.A., a ciascuna campagna di acquisto deve corrispondere apposita gestione ed apposito capitolo di spesa,



con conseguenze, sul piano operativo, facilmente immaginabili: basti pensare che è tuttora in essere la gestione della campagna 1975-76 risultando a tutt'oggi ancora invedute alcune rimanenze di prodotto a carico di quella campagna.

Da ultimo, cogliamo l'occasione per ribadire come la normativa comunitaria che dispone le procedure di vendita del prodotto presenti notevoli difficoltà sul piano operativo. Infatti, la Comunità continua a disporre "gare permanenti" per la vendita della globalità dell'olio disponibile, da effettuarsi nel periodo che va da aprile ad ottobre di ciascun anno. All'interno di questo periodo, non è consentita alcuna movimentazione del prodotto, e pertanto all'assuntore è inibita qualsiasi operazione di travaso. E' logico dedurre che il mancato travaso del prodotto nel periodo estivo determina un inevitabile degrado qualitativo che comporta, conseguentemente, il declassamento dell'olio ed il suo inevitabile deprezzamento.

Si ripropone quindi, come già fatto in occasione di precedenti relazioni, l'opportunità di modificare la procedura comunitaria di vendita in senso più realista ed economicamente più produttivo, prevedendo la vendita progressiva di quantitativi limitati per quantità e qualità.

Nel sottostante prospetto sono evidenziati i dati relativi ai quantitativi acquistati nel corso delle 10 campagne di commercializzazione, ai quantitativi venduti ed ai quantitativi giacenti nei magazzini al 30/11/1985:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE DI MAGAZZINO - OLIU DI ULIVA		QUANTITA' IN Q.L.I.						T O T A L E
		EX	FI	SF	LA	SA		
<b>CAMPAGNE</b>								
<b>CARICO ORIGINARIO DI CAMPAGNA</b>		312.581	36.206	49.316	180.024	280.106		858.233
quantità nominali		34.941	-	740	52.155	15.303		103.139
		468.924	19.072	37.650	116.602	245.475		887.723
		2.860	1.442	4.056	15.920	4.630		28.908
		201.136	42	3.859	117.947	137.349		460.329
		372.434	93.234	35.443	67.715	66.444		635.270
		5.914	16.658	30.142	214.949	109.482		377.145
		-	2.000	8.002	18.093	60.155		96.250
		127.812	143.450	236.416	282.807	280.827		1.071.312
		-	11.601	19.258	59.370	18.160		108.389
		1.526.602	323.705	424.882	1.125.582	1.225.927		4.626.698
<b>USCITE AL 30.11.1985</b>								
		312.484	36.190	49.241	179.335	280.096		857.356
		34.941	-	740	51.917	15.281		102.879
		468.434	18.881	37.343	116.176	244.396		885.230
		2.847	1.437	4.047	15.892	4.607		28.030
		201.136	42	3.859	117.701	137.345		460.083
		370.416	89.466	17.694	52.449	66.444		596.469
		5.914	16.465	23.511	161.272	108.697		315.859
		-	1.095	441	13.150	68.155		82.841
		127.003	100.029	79.240	119.210	245.643		671.125
		-	-	-	-	-		-
		1.523.185	263.605	216.116	827.102	1.170.664		4.000.672
<b>RMANENZE AL 30.11.1985</b>								
		87	16	75	689	10		877
		-	-	-	238	22		260
		490	191	307	426	1.079		2.493
		13	5	9	28	23		78
		-	-	-	246	-		246
		2.018	3.768	17.749	15.266	-		38.001
		-	193	6.631	52.677	785		61.286
		-	905	7.561	4.943	-		13.409
		809	43.421	157.176	163.597	35.104		400.187
		-	11.601	19.258	59.370	18.160		108.389
		3.417	60.100	208.766	298.480	55.263		626.026

AIUTO ALLA PRODUZIONE OLIO DI OLIVA- normativa

Sul piano normativo la corresponsione dell'aiuto alla produzione olio di oliva è disciplinata dai regolamenti CEE 2261/84 del 17.7.1984 e n. 3061/84 del 31/10/1984, nonché dal D.M. 2.1.1984, e si articola nel regime dell'anticipo e nel regime forfettario.

Nel regime dell'anticipo, le domande sono raccolte da organismi associativi riconosciuti. Tale anticipo è commisurato alla applicazione delle rese in olive ed in olio, stabilite con regolamento comunitario, con il conseguente effetto che circa il 70% delle domande di aiuto riceve il totale delle spettanze nella fase di anticipo, se la produzione esposta in domanda rientra nelle indicate rese. Per il restante 30% delle domande, la corresponsione delle residue spettanze è rinviata alla fase di saldo.

Nel regime forfettario rientrano le domande degli olivicoltori non associati, le cui spettanze sono determinate nei limiti riconoscibili dalla applicazione delle rese comunitarie.

- svolgimento del servizio; organismi associativi riconosciuti

L'aiuto alla produzione olio di oliva dalla normativa comunitaria è affidato alle organizzazioni professionali, riconosciute in rapporto alla loro rappresentatività, sulla base del numero degli olivicoltori aderenti ed alla consistenza della produzione nell'ambito del territorio nazionale, ai termini del reg. CEE n. 136/66 del 22.9.1966.

Tali organizzazioni (UNAPROL, CNO, AIPO, UNASCO, UNAPO, UNAPOL)

hanno ricevuto specifico riconoscimento annuale, per ogni campagna, e gestiscono la quasi totalità degli olivicoltori interessati all'aiuto.

Al fine di prevenire la concorrenzialità nella acquisizione delle adesioni a socio, di per sè pregiudizievole sul piano amministrativo per la corretta applicazione dei controlli, dalla campagna 1984/85 è previsto il vincolo triennale e il numero identificativo A.I.M.A. per la costituzione dello schedario computerizzato dei dati di ciascun olivicoltore.

Nel regime di anticipo i compiti delle Organizzazioni riconosciute si sintetizzano nei seguenti adempimenti:

- verifica della compatibilità delle produzioni esposte in domanda sulla base del rapporto piante - superficie;
- controllo della documentazione catastale, per acquisire la attendibilità della superficie olivetata;
- presentazione di nota riepilogativa di acconto, per la corrispondenza dell'aiuto;
- distribuzione degli aiuti agli aventi titolo, sia nella fase di regime di anticipo, sia nella fase di saldo.

I compiti affidati alle organizzazioni presentano una gestione complessa poichè specifici adempimenti sono riservati anche agli organismi locali - associazioni di base - istituzionalmente responsabilizzate nel settore della verifica e controllo, in misura percentuale, della produttività dell'azienda con visita in loco al momento del raccolto, per un più incisivo riscontro di attendibilità dei dati.

- sistema meccanografico centralizzato per la corresponsione dell'aiuto comunitario

Nell'ambito del sistema di corresponsione dell'aiuto alla produzione, l'A.I.M.A. ha attuato, dalla campagna 1980/81, un assetto procedurale di elaborazione meccanografica centralizzata di controllo delle domande di aiuto e delle attività di frantoio.

Il controllo delle domande concerne l'esclusione dal beneficio comunitario delle domande non univoche sia nella fase di regime di anticipo sia nella fase di forfettizzazione, investendo la totalità dei produttori, nonché la rispondenza tra i dati risultanti dalle moliture allegate in domanda e le risultanze dell'archivio delle memorizzazioni di frantoio.

Il controllo delle attività di frantoio realizza la formazione di un archivio dati delle moliture, anche in relazione alla capacità giornaliera di lavorazione dell'impianto. Ciò consente di verificare i casi di discordanza da assoggettare a provvedimento del ritiro di riconoscimento per attività di lavorazione non giustificabile, nonché di acquisire il volume di produzione globale.

Altro aspetto delle procedure meccanografiche concerne la elaborazione computerizzata della corresponsione dell'aiuto.

Le organizzazioni riconosciute espletano preliminari adempimenti meccanografici e, come da convenzione con questa Azienda, provvedono alla compilazione meccanografica delle note riepilogative di acconto presentate ai fini del pagamento, nonché alla compilazione meccanografica dei dati agronomici di ciascuna azienda, allo scopo di evidenziare l'olio ottenuto da un quintale di olive, in riferi-

mento all'agro comunale; alla memorizzazione dei dati del modello F. relativo alla disolazione delle olive, allegato in domanda. Con l'elaborazione dei dati in questione viene effettuata la comparazione per constatare la congruità delle moltiplicazioni in rapporto ai dati agronomici denunciati.

L'esposta assunzione dei dati consente la successiva elaborazione meccanografica in sede di saldo. Pertanto la nota riepilogativa di acconto costituisce l'atto di base del successivo elenco di liquidazione e le informazioni così acquisite e memorizzate sono i dati dell'elenco provvisorio e definitivo per l'espletamento del controllo amministrativo delle domande, da parte degli Uffici liquidatori (Enti Sviluppo Agricolo o Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione).

- adempimenti degli Uffici liquidatori

Agli Uffici liquidatori pervengono le domande di aiuto unitamente alle indicate tabulazioni provvisorie e definitive, articolate distintamente in relazione alle domande senza anomalie e domande anomale, a seconda della completezza della documentazione giustificativa. Tali domande sono soggette alla verifica del diritto all'aiuto, dovendosi riscontrare la completezza documentale e la rispondenza dei dati di produzione ai fini del riconoscimento del quantitativo di olio ammissibile. Con il controllo in questione, sul

la base delle valutazioni delle locali Commissioni provinciali olio, vengono attuati abbattimenti sulle produzioni esposte in domanda, determinando il recupero per somme non dovute in fase di regime di anticipo.

situazione contabile

Il pagamento del beneficio comunitario per le campagne anteriori al 1979/80 può ritenersi esaurito, in quanto le domande tuttora in pendenza sono non perfezionate per contestazioni di ordine giudiziario ovvero per questioni di carattere successorio.

Per le successive campagne si forniscono i dati come da prospetti che si uniscono. Da evidenziare comunque che nel corso dell'anno 1985 si è provveduto alla corresponsione dell'anticipo dell'aiuto campagna 1983/84, per £. 142.764.775.810, riferito a n. 283.472 produttori associati, per q.li 3.572.012, nonché per la campagna 1984/85 per £. 236.283.779.810 dovute a 528.587 soci di Unioni, per q.li 2.485.134

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AIUTO ALLA PRODUZIONE OLIO DI OLIVA - CAMPAGNA 1979/80

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

ESERCIZIO FINANZIARIO	CARICO SITUAZIONE DICHIARATA IN DOMANDA			DOPO 1° CONTROLLO OLIO AMMESSO (100% q.li)		ACCANTO CORRISPONDIO SU AMMESSO (70%) A		S A L D O		
	Produttori n.	Olio prodotto q.li	Olive vendute q.li	Produttori n.	Olio olive q.li	Produttori n.	Importo eccando L.	Produttori n.	Olio a saldo q.li	Importo corri- sposto L.
	A. 869.295 N. 85.650	331.154,01 5.884.055,19 271.186,52	1.631.811,00	865.430	3.839.925,95	865.430	223.560.490,213			
TOTALI	954.945	6.486.395,72	1.613.811,00	865.430	3.839.925,95	865.430	223.560.490,213			
1980					2.485.539,68		144.788.120,420			
1981					1.353.652,43		78.809.645,023			
1982					22,68		1.320,820	173.652	1.525.188,61	23.610.629,425
1983					711,16		41.403,950	54.750	185.741,15	10.013.650,065
1984								307.215	2.056.062,02	40.078.956,855
1985								19.007	47.625,89	2.774.347,520
								265.447	1.246.489,00,	21.001.564,130
								3.257	0.279,52	460.500,600
								53.340	268.304,18	4.401.236,500
								808	3.965,00	230.010,120
							TOTALE	1.799.654	5.096.045,29	89.092.306,990
								77.822	245.611,56	14.279.588,305
TOTALE GENERALE	954.945	6.486.395,72	1.613.811,00	865.430	3.839.925,95	865.430	223.560.490,213	877.476	5.341.656,85	103.371.975,375

A = ASSOCIATI  
N = NON ASSOCIATI



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AIUTO ALLA PRODUZIONE OLIO DI OLIVA - CAMPAGNA 1980 / 81

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

ESERCIZIO FINANZIARIO	CAROIO SITUAZIONE DICHIARATA IN COMPAGNA			ACCANTO CORRISPONDENTE SU AFFESSO (70%) A			SALDO		
	Produttori n.	Olio prodotto q. l.	Olive vendute q. l.	Produttori n.	Olio olive q. l.	Importo accanto L.	Produttori n.	Olio a saldo q. l.	Importo corris- posto L.
TOTALE	1.010.405	7.467.465,17	2.673.475,70	942.184	4.624.035,19	298.787.584,672			
1980									
1981					2.684.420,27	173.456.500,242	92	822,12	53.122.750
1982					1.939.256,64	125.307.932,860			
1983					115,90	7.489,380	A 378.892 N 28.936	2.742.592,01	60.416.299,000
1984					242,38	15.662,190	352.627 29.019	2.756.228,04	7.246.354,450
1985							180.958 3.714	961.787,36	58.669.729,430
								15.265,27	6.169.474,755
									24.726.754,730
									988.445,340
TOTALE CE NUCLEO	1.010.405	7.467.465,17	2.673.475,70	942.184	4.624.035,19	298.787.584,672	912.569 61.669	6.461.429,53	143.865.976,970
							TOTALE	218.035,56	14.384.274,545
									158.250.130,515

A = ASSOCIATI  
N = NON ASSOCIATI

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AIUTO ALLA PRODUZIONE OLIO DI OLIVA - CAMPAGNA 1981 / 82

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1985

ESERCIZIO FINANZIARIO	CARICO SITUAZIONE DICHIARATA IN DOMANDA				ACCINNO CORRISPONDO SI AMMESSO (70%)				SALDO		
	Produttori n.	Olio prodotto q.li	Olive vendute q.li	DOPO 1° CONTROLLO OLIO AMMESSO (100% q.li)	Produttori n.	Olio olive q.li	Importo esconto £.	Produttori n.	Olio e saldo q.li	Importo corresponsione £.	
	-	32.293,07	161.465,38	32.293,07	-	-	-	-	-	-	
	A. 945.461	6.440.963,67	-	6.286.970,12	940.288	3.457.833,55	260.997.277.810	-	-	-	
	N. 41.387	145.977,00	-	145.977,00	-	-	-	-	-	-	
TOTALI	986.848	6.619.193,74	161.465,38	6.465.200,19	940.288	3.457.833,55	260.997.277.810	-	-	-	
1980											
1981											
1982				2.844.708,12	404.915	1.564.589,46	118.095.212.720				
1983				3.378.759,47	523.013	1.858.317,70	140.265.820.710				
1984				63.502,53	12.360	34.926,39	2.636.244,300	A. 288.256 N. 19.433	2.276.904,06 74.296,28	77.360.890.235 5.607.726.460	
1985								A. 385.746 N. 19.033	2.440.043,43 56.527,30	70.003.590.185 4.266.675.375	
TOTALE OLIVERE	986.848	6.619.193,74	161.465,38	6.465.200,19	940.288	3.457.833,55	260.997.277.810	A. 674.002 N. 38.466	4.717.027,49 130.823,58	151.164.488.420 9.874.401.835	

A = ASSOCIATI

N = NON ASSOCIATI

- AIUTO COMUNITARIO SEMI OLEOSI

L'integrazione prezzo per i semi oleosi è istituita con regolamento CEE n.136/66 del 22.9.1966, n.2681 del 21.9.1983 per i semi di colza, ravizzone e girasole, raccolti nella Comunità e trasformati per la produzione in olio.

L'integrazione viene corrisposta alle imprese di trasformazione ed ha la finalità di promuovere la coltivazione dei semi oleosi, garantendo al coltivatore il prezzo minimo comunitario che si pone a livello sensibilmente superiore a quello dei semi acquistati sul mercato internazionale.

L'aiuto si articola nel regime ordinario, sulla base di presentazione all'atto della domanda di un certificato rilasciato dall'UTIF Ufficio Imposte di Fabbricazione - dipendente dal Ministero delle Finanze - che attesta la messa sotto controllo e lavorazione dei quantitativi di semi oleosi, oggetto della domanda di aiuto, nonché di un regime di anticipo mediante presentazione di domanda di aiuto accompagnata da fideiussione pari all'importo dell'integrazione richiesta, unitamente a certificazione rilasciata a tale uopo dall'Ufficio UTIF.

Per i semi oleosi la situazione contabile ed il volume di produzione si riassume nei seguenti dati:

anno 1985

<u>Girasole</u>	aiuto corrisposto	q.li di prodotto
Campagna 1984/85	30.670.942.470	1.080.751
Campagna 1985/86	67.746.199.195	1.683.470
<u>Colza</u>		
Campagna 1984/85	7.122.603.135	338.494
Campagna 1985/86	1.107.681.915	53.515

- AIUTO COMUNITARIO SEMI DI SOIA

L'integrazione prezzo per i semi di soia è disciplinato dai reg. CEE 1491/85 del 23.5.1985, n. 2194/85 del 25.7.1985, n. 2329/85 del 12.8.1985, D.M. 16.8.1985.

L'aiuto è concesso al primo acquirente del prodotto previa presentazione all'A.I.M.A. dei contratti di coltivazione e vendita della soia, stipulati tra il primo acquirente ed il coltivatore.

L'aiuto è subordinato alla trasformazione per la disoleazione dei semi o per la fabbricazione di mangimi composti o per la fabbricazione di alimenti.

Tale misura persegue la finalità di promuovere la coltivazione del seme di soia e garantisce al coltivatore il prezzo minimo comunitario.

La corresponsione dell'aiuto al primo acquirente richiede accertamenti quantitativi ed analisi di laboratorio per le caratteristiche mercantili del seme, dovendosi procedere alla definizione delle spettanze con riconduzione del prodotto tal quale, oggetto del ritiro, a tipo. Pertanto previamente alla domanda, l'A.I.M.A. procede alla messa sotto controllo della partita di semi, con riscontro delle dichiarazioni di consegna rilasciate, presso il magazzino del primo acquirente, con conseguente campionamento dei semi. I campioni prelevati vengono inviati al Laboratorio chimico presso l'Istituto Nazionale della Nutrizione, sede di Roma. Detto Laboratorio emette apposito certificato di analisi e, sulla base di relativi dati, segue la riconduzione del quantitativo, immesso nel magazzino, alla qualità tipo comunitaria.

La situazione contabile ed il volume di produzione si riassume nei seguenti dati:

campagna	aiuto corrisposto 31 DICEMBRE 1985	q.li prodotto
1983/84	2.213.520	87
1984/85	16.725.264.430	480.316
1985/86	134.815.485.360	2.650.510

- AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali è stato istituito con Reg. CEE n. 1562/78 del 28/6/1978 il regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva, che è diventato operante dal 1° aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, diminuito dell'aiuto alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato ed immesso sul mercato pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'istituzione di tale regime di aiuto ha rappresentato un valido strumento ai fini della maggiore competitività dell'olio di oliva nei confronti dell'olio di semi, con conseguenti benefici sia del produttore, per la maggiore remunerazione del prodotto, sia del consumatore, per il contenuto livello di prezzo.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva viene corrisposto alle Imprese confezionatrici riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78 del 19/12/1978, idonee dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.

Le imprese confezionatrici riconosciute hanno diritto all'aiuto soltanto per le quantità di olio di oliva confezionate in recipienti di contenuto pari o inferiore a litri 5, provvisti dell'indica=

zione del numero di riconoscimento dell'Impresa, immesse sul mercato.

Poichè l'aiuto al consumo spetta per i soli oli di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli oli provenienti da Paesi extracomunitari una cauzione fidejussoria, corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo, a garanzia che sugli oli medesimi non venga chiesto l'aiuto.

La cauzione fidejussoria suddetta viene costituita in favore dell'A.I.M.A., e viene svincolata su presentazione della prova che l'olio di oliva importato da Paesi extracomunitari è stato posto in condizione di non poter fruire dell'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79 delle apposite convenzioni tra l'A.I.M.A. e gli Organismi Professionali riconosciuti, che nell'ultima campagna risultavano essere i seguenti: FEDEROLIO, ASSITOL OLIVA, U.N.A.PR.OL. e A.I.C.O.;

Nella convenzione stipulata con gli Organismi Professionali riconosciuti sono definiti i compiti attribuiti, che si possono così sintetizzare:

- controllo delle domande di aiuto al consumo dell'olio di oliva presentate dalle Imprese confezionatrici associate;
- richiesta all'A.I.M.A. dell'aiuto spettante alle Imprese associate, effettuato con la presentazione di apposite "note riepilogative" in cui sono riportate fino ad un massimo di 50 domande, preventivamente controllate e quindi ammissibili a pagamento;

- spedizione della documentazione riguardante ogni singola domanda agli Istituti di Vigilanza competenti per territorio, per l'effettuazione dei controlli in loco.

Con Decreto Ministeriale 9/11/1979, pubblicato sulla G.U. n. 311 del 14/11/1979, è stato disposto che i controlli, previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le Imprese confezionatrici di olio di oliva siano effettuati, oltre che dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, anche dagli Istituti di Vigilanza per la Repressione delle Frodi.

Sebbene, a seguito della rilevata esigenza di procedere ad un aumento dei funzionari da destinare ai controlli, sia stata disposta la collaborazione di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, devesi evidenziare che le operazioni di controllo permangono tuttora carenti in alcune Regioni (Puglie, Basilicata, Lazio e Campania).

A decorrere dalla campagna di commercializzazione 1982/83 gli Organismi Professionali riconosciuti sono tenuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 8/10/1982, ad effettuare delle verifiche presso Imprese confezionatrici e loro associate, e segnalate allo scopo dall'A.I.M.A..

In applicazione del citato D.M. 8/10/1982, nel corso dell'anno 1985 sono state effettuate, da parte degli Organismi Professionali, n. 5 verifiche presso Imprese confezionatrici, segnalate dall'A.I.M.A. in quanto avevano presentato notevoli incrementi percentuali sulle quantità di olio di oliva per cui veniva richiesto l'aiuto rispetto alle precedenti campagne di commercializzazione.

Alla data del 31 dicembre 1985 risultano essere stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva:

	<u>L.</u>	<u>lt.</u>
Camp. comm. 82/83	226.981.995	245.753
Camp. comm. 83/84	28.719.447.740	44.716.220
Camp. Comm. 84/85	<u>199.565.493.710</u>	<u>363.791.928</u>
TOTALE	<u>228.511.923.445</u> =====	<u>408.753.901</u> =====

Rispetto ai dati conclusivi dell'esercizio 1984 (litri 437.809.659 - L. 315.575.311.535), emerge una differenza in meno, rispettivamente, di litri 29.055.758 e L. 87.063.388.090.

Tale flessione, invero alquanto notevole specie con riferimento agli importi erogati (- 27,5%) è stata determinata, in parte, dal minor quantitativo di prodotto ammesso a fruire dell'aiuto comunitario a causa della scarsa resa della campagna olivicola nazionale appena conclusa (l'olio importato com'è noto, non beneficia dell'aiuto al consumo); in parte ancora, ed in misura certamente maggiore, dalla differenza dell'importo relativo all'aiuto comunitario nel corso dei due esercizi considerati.

Riferita all'esercizio 1984, infatti, la misura media dell'aiuto risulta pari a L. 720 X litro; mentre riferita all'esercizio 1985, la stessa misura risulta pari a L. 560 X litro.



- SCHEDARIO OLEICOLO

Per le attività tese alla realizzazione dello Schedario Oleicolo Italiano l'anno 1985 è stato caratterizzato particolarmente da un lavoro di rimeditazione e di miglioramento dell'opera tenuto conto soprattutto delle conoscenze e delle esperienze acquisite negli anni precedenti, specialmente per quanto concerne le effettive grandezze di lavoro e la loro rispondenza alla realtà olivicola da rappresentare.

Il Comitato Tecnico-Amministrativo preposto alla gestione ed al controllo delle operazioni tecniche, proseguendo nella puntualizzazione già iniziata nell'anno precedente, ha infatti elaborato un nuovo documento nel quale sono stati approfonditi tutti i problemi posti dal completamento dello Schedario ed ha proposto le soluzioni da convenire con il Consorzio.

In pratica sono state rideterminate le quantità di lavoro, i prezzi, gli importi relativi ad ogni singola voce e sono stati realizzati notevoli perfezionamenti metodologici al fine di una migliore determinazione delle singole operazioni, di un contenimento di alcune quantità di lavoro, di una riduzione di alcuni tra i prezzi più significativi, con una notevole complessiva economia sulle spese che sarebbero derivate dalle previsioni dell'originaria convenzione.

Tale documento tecnico-economico ha trovato la sua forma giuridica in un apposito atto aggiuntivo stipulato tra l'A.I.M.A. ed il Consorzio per lo Schedario Oleicolo Italiano e la Commissione della CEE, cui compete ogni decisione sull'autorizzazione dei lavori e della spesa, ha approvato formalmente ed esplicitamente detti documenti.

Naturalmente i lavori per la realizzazione sono proseguiti senza interruzioni di continuità e nel 1986 dovrebbero essere disponibili, e quindi utilizzabili, i primi dati definitivi per alcune zone omogenee dando così inizio alla fase di gestione vera e propria dello Schedario, non solo ai fini conoscitivi ma soprattutto per l'erogazione degli aiuti comunitari al settore olivicolo.

Peraltro, il Comitato Tecnico-Amministrativo in vista dell'approssimarsi della scadenza del sesto anno di attività che prevede l'ultimazione dei lavori dello Schedario entro il 1987, ha già all'esame l'insieme dei problemi, ancora tutti da risolvere sia per i silenzi al riguardo da parte della normativa comunitaria sia per le novità introdotte nel frattempo dalla stessa Comunità per i controlli nel settore della produzione olivicola (Agenzia di controllo, Schedari computerizzati, una più vincolante disciplina delle Associazioni dei produttori e dei loro rapporti con i soci, ecc..) e sta già formulando le diverse ipotesi per l'organizzazione operativa dello Schedario e per le possibilità di utilizzazione dello stesso non solo ai fini del controllo ma anche per una puntuale e più ravvicinata conoscenza della realtà agronomica del settore.

Giova comunque far presente per una esatta percezione dei lavori sinora svolti che a fronte di 2.400.000 particelle olivetate da investigare sono state investigate a tutt'oggi 1.538.000 e non appare inutile far rilevare in proposito che, a seguito delle gelate dello scorso inverno 84/85, diverse ed importanti zone del territorio nazionale hanno subito notevoli variazioni nel tessuto produttivo e si imporrà pertanto, nel corso dell'attuale esecuzione dei lavori, un aggiornamento dei dati acquisiti prima di tali eventi atmosferici ed a ciò si dovrà provvedere sin dai primi mesi del corrente anno per non compromettere l'attendibilità dei lavori ed il buon risultato degli stessi alle scadenze prescritte.

- SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI

La normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ha avuto una graduale formazione nel tempo, tanto che all'iniziale Reg. CEE 2142/70 del 20 ottobre 1970 altri se ne sono aggiunti e in modo tale da rendere la materia mancante della necessaria chiarezza e le relative norme di non facile consultazione.

Il Consiglio delle Comunità Europee, su proposta della Commissione e con il parere favorevole del Parlamento Europeo, ha inteso disciplinare l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca procedendo alla loro codificazione con il Reg. CEE n. 100/76 del 28 gennaio 1976 che, unificando le norme in un regolamento organico, ha eliminato gli inconvenienti che prima si lamentavano.

A partire dal 1° gennaio 1983 il Reg. CEE 100/76 è stato sostituito dal Reg. CEE 3796/81 del 29 dicembre 1981 che dalla stessa data disciplina l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

L'A.I.M.A. è stata autorizzata con legge 2 agosto 1975 n. 388 ad effettuare gli interventi di mercato per i prodotti ittici e il Ministero della Marina Mercantile a concedere alle organizzazioni di produttori ittici il riconoscimento previsto dai regolamenti comunitari.

Nel quadro dei citati regolamenti comunitari le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nei compiti appresso indicati:

- corresponsione, alle organizzazioni dei produttori, della compensa

- zione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita;
- corresponsione di un premio di riporto speciale per acciughe e sardine sottoposte ad un procedimento di trasformazione;
- aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori;
- indennità di compensazione relativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera;
- corresponsione, alle organizzazioni di produttori, di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca.

I- Erogazione dei contributi di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.

Le somme erogate dall'A.I.M.A. durante l'anno 1985 alle organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria riguardano:

- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1983 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1984 che, nello stesso anno, non è stato possibile liquidare;
- il prodotto ritirato durante la campagna di commercializzazione 1985 per il quale sono state liquidate anticipazioni.

Per il prodotto ritirato le norme che ne hanno disciplinato il sistema sono state quelle previste dal Reg. CEE 3796/81 che stabilisce un contributo di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori che abbiano operato ritiri di sardine e di acciughe dal mercato.

La compensazione finanziaria varia in funzione del quantitativo di prodotto ritirato e del prezzo di ritiro ed è intesa in modo tale che aumentando la percentuale del prodotto ritirato rispetto al prodotto complessivamente commercializzato, diminuisce l'ammontare della compensazione finanziaria.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ittici è una misura d'intervento la cui adozione è rimessa alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori che, attraverso la sottrazione dal mercato di eccedenze invendibili, perseguono una condizione di equilibrio tra domanda e offerta.

Tale misura di intervento, per la quale la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi, comporta l'obbligo per le organizzazioni di produttori di dare ai prodotti ritirati dalla vendita una delle seguenti destinazioni:

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;  
alimentazione animale del prodotto allo stato fresco;  
alimentazione animale del prodotto trasformato in farina;  
fini diversi dall'alimentazione.

Apposite Commissioni di Controllo, nominate dalle Capitanerie di Porto, accertano i quantitativi di prodotto ritirato e la destinazione data agli stessi e sottoscrivono appositi modelli sulla base dei quali l'A.I.M.A. liquida i relativi contributi.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1983 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1985, £. 31.169.750 di compensazione finanziaria a saldo di anticipazioni già erogate per ritiri di sardine.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1984 sono state liquidate, durante l'esercizio finanziario 1985, £. 185.811.490 di compensazione finanziaria a saldo di anticipazioni già erogate per ritiri di sardine e £. 56.926.625 di compensazioni finanziarie a saldo di anticipazioni già erogate per ritiri di acciughe.

Per i prodotti ritirati durante la campagna di commercializzazione 1985 sono state accordate anticipazioni alle organizzazioni dei produttori che nell'esercizio finanziario 1985 le hanno richieste costituendo all'uopo una cauzione pari al 105% delle somme anticipate.

Le anticipazioni accordate sono state di lire 103.374.450 per ritiri di sardine e di £. 23.885.590 per ritiri di acciughe.

## II- Erogazione di premi di riporto speciale per sardine e acciughe.

Un premio di riporto speciale viene concesso alle industrie e/o alle associazioni di produttori che sottopongano ad uno o più processi di trasformazione le acciughe e/o le sardine del Mediterraneo destinate al consumo umano.

Tale provvidenza è concessa a norma del Reg. CEE 3796/81 per 4 anni consecutivi a partire dal 1° gennaio 1983 ed è accordata a condizione che si provveda a stipulare contratti di acquisto tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori con l'obbligo di pagare a questi ultimi un prezzo minimo d'acquisto che sia almeno uguale al prezzo di ritiro comunitario maggiorato del 5%.

Il contributo varia a seconda del procedimento di trasformazione e per la corrente campagna di commercializzazione è stato fissato nella misura di 110 ECU/ton. per la trasformazione in conserve, 83 ECU/ton. per la salagione e 55 ECU/ton. per la congelazione.

Le Commissioni di Controllo hanno il compito di accertare la qualità e la quantità del prodotto avviato alla trasformazione, e ad accertamento avvenuto, rilasciano appositi modelli che insieme alla contabilità giacenze costituiscono il presupposto per la liquidazione del premio.

I premi di riporto speciale corrisposti durante l'anno 1985 riguardano:

- sardine congelate pari a Kg. 1.356.108 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 97.677.535;
- acciughe congelate pari a Kg. 551.690 per le quali è stato liquidato un contributo di £. 38.667.780;
- sardine trasformate in conserve pari a Kg. 14.897.881,5 per le quali è stato liquidato un premio di lire 2.080.082.255.

### III- Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori

L'aiuto all'ammasso privato a favore dei produttori è previsto nel caso in cui il corso dei prodotti ittici permanga inferiore all'85% del prezzo di orientamento e per un periodo che lascia prevedere una perturbazione di mercato.

E' demandato alla Commissione il compito di decretare l'intervento sul mercato con aiuti all'ammasso privato e stabilirne

le modalità.

Durante l'anno non si sono verificate particolari condizioni tali da rendere necessario il ricorso a questa misura di intervento.

IV- Indennità di compensazione a favore dei produttori di tonni.

Il Reg. CEE 3796/81 all'art. 17 stabilisce che per i produttori di tonni della Comunità è accordata un'indennità compensativa qualora, i tonni elencati all'allegato III, siano destinati all'industria conserviera.

Durante l'anno non sono state avanzate domande per questa indennità.

V- Premio di riporto a favore delle associazioni di produttori per taluni prodotti della pesca.

Un premio di riporto viene accordato alle associazioni di produttori che abbiano ritirato dal mercato determinate specie di prodotti ittici (ad eccezione delle sardine e acciughe che beneficiano di un premio di riporto speciale) che siano state sottoposte ad operazioni di trasformazione e che siano conservate all'ammasso per un determinato periodo.

Durante l'anno non sono state avanzate domande di premio per questo tipo di aiuto.



SETTORE LATTIERO - CASEARIOa) INTERVENTI NAZIONALI

Nel corso dell'anno 1985 si è provveduto alla parziale cessione del formaggio Pecorino Romano entrato in ammasso pubblico nel 1984 ai sottoelencati destinatari:

- FF.AA.	q.li	350
- ETIOPIA	"	2.058
- TUNISIA	"	1.029

Nel contempo essendosi esaurita la richiesta di formaggio Pecorino Romano da parte del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, l'A.I.M.A. è stata autorizzata dal CIPAA a immettere all'asta, con destinazione verso Stati Esteri non abituali consumatori (Canada e Stati Uniti esclusi), il quantitativo residuo all'ammasso o, sempre tramite aste, a vendere il prodotto, le cui condizioni qualitative risultino più precarie, ad operatori che si impegnino a fonderlo sotto controllo permanente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Il relativo bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 194 del 19.8.1985 e la prima gara a mezzo specifico avviso d'asta verrà effettuata nel febbraio 1986.

Per quanto concerne la situazione di mercato del formaggio Pecorino Romano nel corso dell'anno 1985, grazie all'intervento dell'A.I.M.A., si è assistito ad un progressivo rialzo del prezzo tale da non giustificare l'ulteriore ritiro di q.li 45.000 già deci-

so dal CIPAA, ma provvisoriamente sospeso per effetto della citata ripresa del mercato.

## B) APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI

Il settore lattiero-caseario si presenta particolarmente complesso a causa dei molteplici regolamenti comunitari tendenti da un lato a sostenere la produzione lattiera secondo le necessità prevalenti dell'agricoltura nord-europea e dall'altro a regolare se non a frenare le eccedenze produttive. Tale contraddittoria esigenza è esplosa segnatamente all'istituzione della tassa a prelievo di corresponsabilità e alla assegnazione di quote di produzione di latte per ciascun Stato membro come misure frenanti della eccedentaria produzione lattiera europea, favorita peraltro dalle molteplici forme di aiuto concesse su tutta la gamma dei derivati del latte.

### a) Misure di sostegno alla produzione.

#### 1) Aiuti al latticello liquido

Si tratta di un contributo CEE ad un sottoprodotto della lavorazione del burro detto latticello, normalmente usato come alimento per animali ed in particolare per suini.

Il latticello o latte scremato liquido costituisce la parte liquida derivata dal processo di burrificazione del latte e delle creme di latte che non devono essere confuse col siero (che non ha diritto all'aiuto) derivato dal processo di caseificazione.

E' una tipica misura varata secondo la logica chiarita nelle premesse, giacchè di fatto sostiene la produzione del burro fortemente eccedentaria nell'area comunitaria.

Il Ministero dell'Agricoltura e l'A.I.M.A. sostengono da tempo la necessità di abolire tale forma di aiuto CEE.

L'aiuto riveste in Italia carattere del tutto marginale (circa 15 miliardi annui) se paragonato a quello ben più sostanzioso pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ove la produzione lattiera non trovi collocazione come latte alimentare e nella fabbricazione dei formaggi, provvedono alla scrematura dell'alimento primario ricavando da un lato burro; dall'altro latte scremato liquido destinato direttamente all'alimentazione degli animali (in ciò ricevendo un aiuto comunitario) o alla trasformazione mediante processo di disidratazione (sprayzzazione) in latte scremato in polvere.

Ovviamente sia il burro prodotto che il latte scremato in polvere, ove non vengano convenientemente commercializzati, finiscono con l'essere conferiti all'intervento.

La meccanica sopra descritta pone al riparo l'agricoltore nord-europeo da qualsiasi rischio giacchè risulta in ogni caso conveniente produrre latte anche se questi deve destinare il burro e il latte scremato all'intervento.

In Italia tale possibilità è preclusa di fatto dalla scarsità della produzione lattiera che viene totalmente destinata al consumo diretto o alla trasformazione in formaggio.

Produrre in Italia latte per l'intervento è tuttora un non senso economico.

In effetti il latticello prodotto in Italia per cui l'A.I.M.A. paga l'aiuto non deriva dalla burrificazione diretta del latte ma dalle creme ricavate nel processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato.

Dalle creme prodotte contenenti il 30-35% di grasso viene ricavato il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (porcilaie annesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE al latticello sono poco più di 1.000 prevalentemente concentrate nel Nord Italia.

Esse presentano all'A.I.M.A. domanda trimestrale d'aiuto per il tramite dell'organo regionale di controllo che allega i bilanci di produzione e la relazione di competenza.

Attualmente le procedure di pagamento si presentano sufficientemente consolidate per cui non sussistono gravi difficoltà di natura giuridico-amministrativa per la definizione delle pratiche.

Attualmente l'A.I.M.A. effettua il pagamento dei contributi CEE a mezzo elenchi avvalendosi di apposita convenzione con alcune banche di interesse nazionale, per cui con tale procedura semplificata è stato possibile eliminare il cronico ritardo dei tempi di liquidazione.

Nel corso dell'anno 1985 sono state liquidate domande per un importo complessivo di contributo erogato pari a L. 14.909.674.010=

2) Aiuti al latte scremato in polvere

Per le considerazioni esposte in premessa l'Italia non produce latte scremato in polvere, ma ne utilizza grossi quantitativi essendo tale alimento la base per la fabbricazione dei mangimi soprattutto per vitelli.

Pertanto l'Italia è costretta ad importare la polvere di latte dai partners produttori sopportando l'alea di una concorrenza con i mangimi esteri a base di latte sempre più pesante in quanto gli operatori di casa nostra vedono gravati i costi di produzione del costo di trasporto e degli oneri di sdoganamento.

L'A.I.M.A. ben conscia di tali problemi ha sempre cercato di favorire il trasferimento del latte scremato in polvere da magazzini dell'intervento estero in depositi italiani con costi di trasferimento a carico del FEOGA.

Tale argomento viene trattato successivamente negli "ammassi pubblici". L'acquisto del latte scremato in polvere destinato alla produzione di mangimi per animali viene favorito dalla CEE, per i noti problemi di eccedenze, mediante corresponsione di un aiuto che copre circa la metà del prezzo d'intervento.

Comunque tuttora vige il Reg. CEE 1624/76 il quale prevede che il

pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato dal paese fornitore, per cui gli operatori italiani pagano all'estero il prodotto già scontato dell'aiuto CEE, salvo versamento dell'importo dell'aiuto medesimo maggiorato del 10% all'atto dell'importazione alla dogana sotto forma di cauzione.

Ove le operazioni di trasformazione avvengano secondo i modi e i tempi stabiliti dai regolamenti CEE, l'organo regionale di controllo provvede ad informare la dogana detentrica delle fidejussioni affinché vengano liberate.

Nella procedura descritta tra la dogana e l'organo regionale di controllo, l'A.I.M.A. assume la funzione di raccolta dei dati e degli atti relativi alle importazioni di latte scremato in polvere trasmessi dalle dogane, dagli importatori e dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

Tali dati vengono immessi in elaboratore ed elaborati sulla base di apposito programma meccanizzato. Le relative stampe vengono tenute a disposizione del FEOGA, il quale può desumere così tutti i dati relativi alle importazioni di latte scremato in polvere, soprattutto per quanto riguarda le quantità di prodotto importate, le cauzioni di trasformazione accese in dogana e quelle svincolate ed incamerate.

Tale procedura prevista dal D.M. 20.8.84 potrebbe in alcuni casi corrispondere pienamente alle esigenze FEOGA in quanto la copia della documentazione anzidetta da caricarsi sul sistema, talvolta viene inviata in

ritardo o si perde per disguidi postali.

L'Azienda ritiene che la costituzione delle cauzioni a garanzia dell'aiuto CEE dovrebbe essere effettuata presso l'A.I.M.A. e non presso le dogane a meno che non si possa realizzare via cavo, un diretto collegamento tra sistemi meccanografici delle dogane e il centro elaborazione dati dell'A.I.M.A..

In ogni caso il problema deve trovare una soluzione in termini di efficienza e di tempestività nella elaborazione dei dati di importazione del latte scremato in polvere in accordo con i Ministeri dell'Agricoltura e delle Finanze.

Nel meccanismo descritto in cui le importazioni del latte scremato in polvere avvengono a prezzo già scontato dell'aiuto CEE, l'A.I.M.A. paga su domanda del mangimificio solo la cosiddetta "integrazione di aiuto", allorchè nel periodo intercorrente tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal Paese di origine alla data di effettiva trasformazione intervenga un incremento dell'aiuto comunitario: in tali ipotesi l'Azienda di Stato corrisponde tale differenza di aiuto.

Nel corso dell'anno 1985 per operazioni di trasformazione verificatesi nelle siffatte condizioni sono state liquidate a favore di 20 mangimifici autorizzati n. 77 domande per un importo complessivo di circa lire 6.532.812.905.=

Tuttavia taluni mangimifici che dispongono dell'impianto di spruzzazione trovano talvolta conveniente acquistare in Italia e più frequentemente all'estero latte scremato liquido tal quale o con

centrato il quale viene trasformato in polvere e successivamente trasformato in alimento per animali.

In questi casi, invero assai limitati, è l'A.I.M.A. a pagare l'aiuto CEE per intero sulla base delle relazioni di controllo trasmesse dagli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura.

Nel corso del 1985 sono state liquidate a favore di n. 4 mangimifici n. 36 domande di aiuto intero per £. 3.521.016.090.=

Come avviene per il latticello la maggior parte degli operatori italiani sono ubicati nelle zone di maggior assorbimento di mangime e cioè nel Nord Italia dove risiedono i più cospicui allevamenti zootecnici. Anche questo settore potrebbe utilmente giovare di un sistema meccanizzato di pagamento.

3) Aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati, o di altri prodotti alimentari.

Nell'anno 1985 la CEE per favorire al massimo lo smaltimento del burro ha inteso promuovere contestualmente sia la vendita di prodotti proveniente dal libero mercato sia quella di burro d'intervento.

Le procedure di gara tuttavia pur avvenendo lo stesso giorno e precisare il 2° e 4° martedì di ogni mese divergono sostanzialmente come si può osservare appresso:

- burro libero di mercato: Reg. CEE 1932/81 - la ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in butteroil destinato alla pasticceria, acquista liberamente



il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla CEE un aiuto per la trasformazione. Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto l'operatore risulta aggiudicatario; se la richiesta d'aiuto è superiore al massimo fissato dalla C.E.E., l'operatore perde la gara.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'A.I.M.A., avviene qualora entro dieci mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di dieci mesi.

La prova mediante attestazione dell'organo regionale di controllo (in genere Ispett. Prov. Agric.) per l'utilizzazione diretta o per la concentrazione e denaturazione, e del Servizio Repressione Frodi, per la trasformazione finale, deve pervenire all'A.I.M.A. entro 18 mesi dalla data della gara cui si riferisce l'aggiudicazione.

Durante l'anno 1985 si sono svolte n. 120 aggiudicazioni per q. 27.000 di burro.

L'aiuto medio pagato nel corso del 1985 è stato mediamente di £. 316.000/quintale.

- burro d'intervento: Reg. 262/79 - la ditta concorre direttamen

te all'acquisto di burro da magazzini d'intervento siti in Italia o all'estero risultando aggiudicataria se l'offerta è uguale o superiore al prezzo richiesto dalla CEE; se viceversa l'offerta è inferiore l'operatore perde la gara.

Le modalità di controllo sono sostanzialmente identiche a quelle già descritte, salvo che in questo caso l'A.I.M.A. non paga l'aiuto ma si limita alla restituzione della cauzione prestata dall'operatore a garanzia della corretta utilizzazione del burro. Nell'anno 1985 si sono così svolte n. 102 aggiudicazioni per q.li 43.000 di burro.

b) Misure a sostegno del mercato

Sempre nella finalità della politica agricola di garantire il giusto equilibrio fra una equa remunerazione dei produttori agricoli e il contenimento dei prezzi al consumo, si inquadrano le misure comunitarie varate a sostegno del mercato.

Rappresentano strumenti di tale politica le misure di stoccaggio pubblico cioè gli acquisti diretti da parte degli Organismi d'intervento, a determinati prezzi, di burro, latte scremato in polvere e formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

In secondo luogo fra le misure integrative o accessorie dell'intervento vanno annoverate quelle relative alla concessione di aiuti allo stoccaggio privato per il burro, e i formaggi tipo grana, nonché, in situazioni particolari, per altri formaggi a lungo periodo di stagionatura quali provolone e pecorino romano.

Appare evidente che in un Paese come l'Italia, deficitario sul piano produttivo, abbiano trovato maggiore diffusione le forme indirette di intervento a sostegno del mercato.

Difatti dal 1968, anno in cui il mercato dei prodotti lattiero - caseari della Comunità è entrato nella fase unica, ad oggi, se si eccettuano gli interventi iniziali sul burro, due sole volte si è dovuto far ricorso agli acquisti diretti di formaggio grana e precisamente nel 1975 e nel 1980 (Intervento nazionale), quando le quotazioni di mercato erano scese, anche sensibilmente, al di sotto del prezzo d'intervento e comunque come nel caso dell'ammasso del 1980 non assicuravano neppure i costi al produttore.

Nei rimanenti periodi, l'equilibrio di mercato è stato assicurato nel nostro Paese, dalle altre forme d'intervento fra le quali principalmente può essere annoverato, per la rilevanza economica assunta nel tempo, la concessione di aiuto all'ammasso privato dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Nella filosofia della normativa comunitaria l'ammasso privato è visto come una misura idonea "a contribuire a realizzare l'equilibrio del mercato".

L'aiuto riveste quindi una funzione di riportare nel tempo, distribuendola in misura più uniforme, la commercializzazione del prodotto idoneo al consumo. L'entità dell'aiuto che in linea generale è fissata inizialmente per campagna di commercializzazione, tiene conto delle spese di ammasso (spese fisse e mobi

li, perdite di peso e costi di finanziamento) e dell'evoluzione dei prezzi di mercato.

Occorre aggiungere che mentre la misura di aiuto all' ammasso privato prevista dalla normativa CEE per i formaggi tipo grana presenta possibilità applicative a carattere permanente, per analoghe iniziative dello stesso comparto (ammasso privato del burro e del pecorino) la concessione degli aiuti è prevista per limitati periodi di tempo nel corso dell'annata, oppure ad essa si fa ricorso solo al verificarsi di determinate condizioni di pesantezza del mercato, quale misura preventiva o collaterale all'intervento pubblico vero e proprio.

Parimenti ove il prezzo di mercato dei prodotti in ammasso tende a salire rapidamente, la CEE può disporre l'immediata disponibilità del prodotto pronto al consumo mediante la sospensione degli aiuti all'ammasso privato del prodotto medesimo.

#### 1) Ammassi privati

L'anno 1985 ha denotato una tendenza alla flessione delle quotazioni di mercato nel settore lattiero-caseario, con particolare riferimento ai formaggi grana, sui quali non ha esplicato effetto favorevole la autoregolazione delle produzioni operata dai Consorzi di Tutela:

Consorzio del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano.

Il ricorso allo stoccaggio privato, con relativi aiuti comunitari previsti dal Reg. CEE 804/68, ha comunque interessato notevolmente gli operatori del settore, per cui sempre più

rilevante è stato il numero dei contratti d'ammasso privato stipulati dall'A.I.M.A. sia per i formaggi grana, sia per il provolone e per il pecorino romano, sia infine - ma in numero e per quantità ridotti - per il burro nazionale.

Nell'anno 1985, in applicazione della menzionata regolamentazione, sono stati stipulati i seguenti contratti:

- n. 3.120 per q.li 596.708 di Grana Padano;
- n. 7.069 per q.li 420.027 di Parmigiano Reggiano;

Le somme erogate sono state le seguenti:

- L. 37.862.837.125 per il Grana Padano;
- L. 36.418.215.875 per il Parmigiano Reggiano;

L'anno 1985 ha consolidato la tendenza degli ammassatori, già manifestatasi nel passato, a frazionare al massimo la richiesta di uscita parziale decuplicando di conseguenza il lavoro di liquidazione a carico dell'Ufficio. Inoltre con la recente estensione della marchiatura del formaggio Parmigiano Reggiano anche al formaggio Vernengo, la misura si è andata ulteriormente estendendo sia in termini di quantità di prodotto ammassato, sia di svincoli, sia di importi liquidati dall'A.I.M.A..

Nonostante ciò e grazie all'ausilio della meccanizzazione si è riusciti ad effettuare i pagamenti entro il limite di 90 giorni imposto dal Regolamento CEE.

Tuttavia è indispensabile per consentire una efficace funzionalità, efficienza e tempestività dei pagamenti che il comparto

sia posto in grado di utilizzare sempre più con continuità e competenza lo strumento meccanizzato.

Trattandosi di applicare una procedura comunitaria abbondantemente consolidata e riferita al comparto più oneroso dell'intero settore lattiero-caseario, ogni sforzo operativo deve essere rivolto al raggiungimento degli obiettivi anzidetti.

#### Ammasso privato del formaggio provolone

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi granà padano e parmigiano reggiano discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima - 61 giorni - e massima 270 giorni - dell'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1985 sono stati stipulati n. 162 contratti per quintali 41.280 di provolone, e sono stati erogati aiuti per lire 2.653.040.015= relativi a q.li 68.253 di prodotto ammassato nelle misure crescenti da E.CU. 2,67 a E.CU. 2,69 corrispondenti ad un aiuto medio unitario di L. 3.887,36.

#### Ammasso privato del formaggio pecorino romano

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto il solo intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo. Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1984/85 a causa di una inizia-

Le pesantezza di mercato, nel corso dell'anno 1985 si è avuto un intervento limitato al periodo 1.5.84 - 28.2.1985 e ad un contingente massimo di 11.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi. La durata dei contratti, però è stabilita in 60 giorni nel minimo e in 150 giorni nel massimo.

L'intervento pertanto si è concluso nel corso dell'anno 1985 con la stipulazione di n. 140 contratti per q.li 150.000 di prodotto ammassato e con l'emissione di provvedimenti per il pagamento dell'aiuto nella misura di ECU 2,28 pari a L. 3.378,96 per tonnellata/giorno, nell'importo complessivo di L.5.589.398.020 erogato al 31.12.1985.

Le ricorrenti difficoltà operative che si riscontrano nella gestione del settore sono quelle derivanti dalla necessità di ricondurre le richieste degli operatori per 15-16.000 tonnellate alle disponibilità d'ammasso previste dal regolamento che limita il quantitativo ammassabile a tonn. 11.000.

A tale riguardo l'Ufficio ha investito direttamente la Commissione CEE affinché autorizzi, in analogia alla regolamentazione in materia di ortofrutticoli, una ripartizione pro-quota per i detentori del formaggio sulla base della media dei dati di produzione delle precedenti campagne.

#### Ammasso privato del burro

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quota=

zioni; ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'A.I.M.A., in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1985 sono stati corrisposti aiuti per L. 660.695.380 su q.li 8.550 di burro oggetto di n. 14 contratti di ammasso privato campagna 1984/85.

## 2) Ammassi pubblici

Formaggio Pecorino romano:

è stato trattato nella parte A) Interventi Nazionali.

### Burro

E' stato già accennato, come a causa della produzione lattiera italiana deficitaria, rispetto ai fabbisogni, gli interventi pubblici sul burro nazionale siano di modesta entità.

Tuttavia la crisi del burro nazionale giustifica, con cadenza ciclica, l'intervento dell'A.I.M.A. e ciò, in concomitanza con la diminuzione dei consumi di burro tipica del periodo stagionale più caldo; nel 1985 sono entrati all'ammasso 6.100 quintali di burro, tuttora detenuti nei magazzini dell'intervento.

Per tali operazioni l'A.I.M.A. ha pagato ai conferenti l'importo corrispondente al prezzo d'intervento per la quantità ammassata e cioè lire 2.792.643.440=.

Nonostante il modesto quantitativo ammassabile nel nostro Paese nel corso dell'anno 1985 le nuove procedure predisposte consentono di fatto una costante ed ininterrotta funzionalità dei



centri di intervento A.I.M.A. senza soluzioni di continuità e ciò per far fronte con la dovuta tempestività alle richieste degli operatori italiani.

#### Latte scremato in polvere

Nel corso dell'anno 1985 non si sono verificati trasferimenti di prodotto da magazzini d'intervento esteri nel nostro Paese e ciò ha reso ancor più drammatica la situazione dei mangimifici italiani costretti ad importare dall'estero il latte scremato in polvere con i conseguenti costi aggiuntivi di trasporto.

Non si comprende come la Commissione CEE, gravata di scorte ingenti di prodotto all'intervento sia così restia a trasferire il latte scremato in polvere in Italia, Paese dove il comparto zootecnico risulta particolarmente gravato da oggettivi problemi strutturali.

Si ritiene che il Ministro dell'Agricoltura debba intraprendere ogni sforzo possibile nelle sedi comunitarie per realizzare con la dovuta continuità trasferimenti di polvere di latte nel nostro Paese da stoccare presso i centri d'intervento A.I.M.A. già costituiti e da destinare all'alimentazione del bestiame.

Tali centri d'intervento sono pertanto già costituiti e la disponibilità di magazzinaggio messa a disposizione dell'A.I.M.A. dagli assuntori, è in grado di garantire una notevole possibilità di scorta di latte scremato in polvere.

C) MISURE COMUNITARIE A CARATTERE SOCIALE

- 1) - Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro ed alle Forze Armate e corpi assimilati dello Stato.

Con Regg. CEE 2191/81 e 2192/81, la Commissione CEE ha istituito la possibilità di approvvigionamento di burro a prezzo ridotto sia alle collettività senza scopo di lucro che alle forze armate.

Tale misura riprende una precedente normativa CEE che prevedeva l'acquisto diretto presso i magazzini d'intervento estero da parte delle collettività stesse e che aveva creato serie difficoltà applicative in Italia per l'oggettiva difficoltà di approvvigionamento all'estero.

Ora tale possibilità viene trasferita al burro di mercato facilitando enormemente le operazioni di approvvigionamento in Italia.

Ovviamente i regolamenti comunitari di applicazione hanno facilitato indirettamente l'Italia essendo prioritaria preoccupazione del legislatore comunitario la considerazione che un eccesso di burro sul libero mercato sarebbe inevitabilmente finito all'intervento pubblico con gravosi oneri finanziari a carico del FEOGA.

A tal fine la normativa CEE ha previsto che quelle istituzioni e collettività che finora hanno beneficiato dell'acqui-

sto a prezzo ridotto del burro di ammasso pubblico, possano approvvigionarsi direttamente sul mercato libero, usufruendo seppur in via indiretta di un aiuto, dato che un burrificio autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura può cedere alle collettività richiedenti burro già scontato dell'aiuto CEE.

La meccanica dell'operazione è semplice: l'istituzione rivolge domanda di acquisto all'A.I.M.A., per il tramite dell'organo di controllo indicando oltre il quantitativo di burro il burrificio presso il quale intende ritirarlo. Verificata la congruità dei dati esposti in domanda, l'A.I.M.A. rilascerà un buono per l'acquisto e la presa in consegna che permetterà all'istituzione di procedere al ritiro del prodotto.

Sarà la ditta fornitrice ad avvenuta estinzione del buono di consegna del prodotto a richiedere all'A.I.M.A. la liquidazione dell'aiuto CEE sul quantitativo di burro ceduto.

Merito della normativa CEE è quella di aver sganciato l'istituzione da laboriose procedure amministrative e di averle gravate su strutture commerciali (burrifici) più pronte a sopportarle.

Nel corso dell'anno 1985 sono stati ottenuti i risultati seguenti:

- collettività: rilasciati buoni per circa q.li 10.500 di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L. 2.005.600.480=

- forze armate: rilasciati buoni per q.li 8.900 circa di burro e liquidati aiuti CEE per un importo di L. 2.102.491.190=

Si tratta di risultati oltremodo incoraggianti che sono dovuti, giova ripeterlo, alle semplicità e praticità delle procedure previste che consentono al destinatario di approvvigionarsi concretamente, a prezzo conveniente, di un prodotto eccedentario nell'area comunitaria.

Il settore in rapida ascesa, potrà giovare del mezzo meccanografico.

2) Partecipazione alla distribuzione di latte e/o prodotti lattiero caseari agli alunni delle scuole.

- Reg. CEE n. 1842/83 del Consiglio del 30.6.83 e

Reg. CEE n. 2167/83 della Commissione del 28.7.1983 e successive modifiche e integrazioni.

Fra le misure in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione a prezzo ridotto di latte e formaggi agli alunni.

Ove si consideri che in Italia il consumo di latte è il più basso fra Paesi della CEE è evidente l'importanza di tale misura che tende a modificare le abitudini alimentari dei giovani in un'età particolarmente ricettiva.

Altro fattore di evidente importanza è che il finanziamento di tale misura è sostenuta per i tre quarti con i fondi prelevati dal prelievo di corresponsabilità. Inoltre i contributi CEE consentono ai Comuni di ottenere il rimborso di una parte considerevole della spesa che comunque sostengono per l'acquisto dei formaggi e del latte distribuito nelle mense già operanti.

Le misure comunitarie prevedono di fatto la concessione di un contributo fisso, che copre circa la metà del prezzo di acquisto dei quantitativi di latte e formaggi effettivamente distribuiti agli alunni delle scuole sia a mensa che fuori mensa (es. per il latte £. 515,736 a Kg.).

Le modalità applicative dell'intervento sono molto complesse; esso si esplica in due distinte fasi:

- la prima rappresentata dalla richiesta di buono, che i richiedenti (Comuni o Istituti scolastici) devono presentare all'Azienda possibilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredata da un preventivo di distribuzione dei prodotti commisurato al numero degli alunni iscritti e ai giorni di distribuzione da mantenere entro limiti quantitativi pro-capite giorno previsti dal regolamento.
- la seconda fase è costituita dalla domanda di liquidazione che deve essere presentata per ogni trimestre scolastico.

Detta domanda riguardante solo i quantitativi effettivamente distribuiti e completata dall'attestazione di regolarità

tà dell'Organo di controllo, deve essere pagata dall'A.I.M.A. entro il termine di tre mesi dall'arrivo.

Ai fini del pagamento l'Azienda, esperita l'istruttoria sulla regolarità delle domande, predispone il decreto di liquidazione.

Per tutte le fasi descritte, l'A.I.M.A. si avvale di un programma meccanizzato il quale consente la stampa dei buoni e dei decreti di liquidazione, provvedendo nel contempo a registrare e a stampare tutti i dati contabili richiesti dal FEOGA.

L'installazione dello strumento meccanografico ha consentito di far fronte non solo all'aumento vertiginoso delle richieste di contributo, ma di assolvere la primaria esigenza di pagamento dei contributi nei limiti di tempo imposti dai regolamenti comunitari.

I dati riportati nella tabella seguente evidenziano l'andamento crescente delle richieste di aiuto.

Anno scolastico	Domande di buono	Domande di liquidazione
1980 - 81	373	570
1981 - 82	919	710
1982 - 83	660	820
1983 - 84	1066	3000
1984 - 85	1450	4350
1985 - 86	2500	non ancora pervenute

Nel corso dell'applicazione della normativa in questione si sono presentate diverse difficoltà operative, insite in una

normativa comunitaria particolarmente complessa nonostante l'A.I.M.A. abbia sempre cercato di fornire interpretazioni chiare ed esaurienti agli organi regionali di controllo ed interpellando ove era il caso, anche la stessa Commissione CEE.

Purtroppo le difficoltà maggiori sono dovute a carenze strutturali di personale.

Il contributo erogato nell'anno 1985 è stato complessivamente di lire 14.123.557.115= così risultante per anno scolastico:

Anno scolastico	Beneficiari N°	Quantità distribuita trasfor. in latte Kg.	Contributo erogato nell'anno 1985 Lit.
1980 - 81	2	14.685	4.371.465
1981 - 82	4	46.045	14.052.765
1982 - 83	101	9.918.527	3.855.926.875
1983 - 84	101	2.699.244	1.241.190.525
1984 - 85	1.744	24.344.497	9.008.015.485
		Totale	14.123.557.115 =====

### 3) Programmi di corresponsabilità

Nella prefazione della parte "applicazione dei regolamenti comunitari" B" è stata fatta menzione del prelievo o tassa di corresponsabilità quale strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera.

Con apposito regolamento (N. 1079/77) del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppur limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonché a migliorare la produzione lattiera - casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione CEE con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 78-79 ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero - casearie italiane e le associazioni degli allevatori presentano all'approvazione della CEE per il tramite dell'A.I.M.A. i propri programmi finalizzati e svolgono le azioni secondo modalità stabilite dalle norme comunitarie.

La tassa sul latte, almeno nelle intenzioni assolve due esigenze fondamentali della produzione lattiera comunitaria:



ridurre la produzione lattiera ed incrementare i consumi per evitare l'accumularsi di onerose scorte d'intervento.

Nel corso dell'anno 1985 l'A.I.M.A. ha provveduto ad inviare alla CEE con il proprio parere i programmi italiani relativi alla campagna lattiera 85/86 e a liquidare i contributi in acconto o a saldo per quei programmi che sono stati portati a compimento:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	L. 8.581.877.935
b) Programmi di ricerca di prodotti lattiero-caseari nuovi e migliorati	" 474.375.735
c) Programmi commerciali all'esterno della Comunità	" 1.686.241.295
d) Miglioramento della qualità del latte	" 6.292.450.170
e) Distribuzione di latte gratuito agli allievi delle scuole	" 5.531.162.920

Anche nel corso dell'anno 1985 si è dato avvio alla distribuzione di latte gratuito in razioni da 200 cc ai bambini delle scuole ricadenti nei comuni delle regioni Campania e Basilicata colpite dal sisma.

La distribuzione, sostenuta da appropriate azioni promozionali volte ad incrementare il consumo di latte, ha riscosso una partecipazione totale dei comuni previsti dal regolamento.

Purtroppo a causa del ridimensionamento, operato dalla CEE,

sui fondi destinati a finanziare programmi promozionali la distribuzione di latte gratuito agli allievi delle scuole delle regioni suddette non è stato finanziato per l'anno 1986.

4) Piccoli produttori di latte.

Derivante dal prelievo di corresponsabilità, la CEE anche per l'anno 1985 ha destinato un contributo da erogare ai piccoli produttori di latte che abbiano pagato il prelievo di corresponsabilità.

Le procedure amministrative di pagamento degli aiuti sono in verità assai semplici anche se occorre precisare che la fase istruttoria demandata agli Ispettorati Provinciali Agricoltura comporta una mole di lavoro non indifferente dato che si tratta di verificare l'idoneità degli allevatori che possiedono da 3 a 17 vacche a beneficiare del contributo CEE a mezzo di sopralluoghi sul posto o di accertamenti di equivalente efficacia.

Per effetto di tali esigenze e per operare i pagamenti col sistema meccanizzato previa codifica di oltre 50.000 allevatori l'A.I.M.A. ha richiesto e ottenuto dalla CEE una proroga dei pagamenti per la campagna 84/85 che verranno effettuati entro il marzo 1986.

Per le campagne successive e per effetto della codificazione già acquisita dei beneficiari i pagamenti verranno effettuati per ciascuna campagna entro l'anno di competenza.

Si ricorda che le domande degli allevatori presentate direttamente agli Organi Regionali vengono riassunte in appositi elenchi redatti dagli stessi Ispettorati Provinciali Agricoltori e inviati all'A.I.M.A.. L'organismo di intervento avvalendosi di apposita convenzione con gli Istituti Bancari provvede al pagamento degli aiuti previo calcolo dell'incidenza dell'aiuto per vacca.

SETTORE CARNIREGOLAMENTAZIONE CEE

L'attività dell'A.I.M.A. nel settore delle carni si sviluppa secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato e precisamente Regolamento n. 805/68 per il settore delle carni bovine e Reg. n. 2759/75 per il settore delle carni suine.

A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione interna, il terzo invece serve a tutelare la produzione stessa dalla concorrenza delle carni provenienti dai paesi terzi.

a) con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità, determinato il prezzo di intervento per ciascun tipo e taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento, acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo di cui trattasi, allorquando essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra, acquistando carne, sottrae il quantitativo dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.

- b) con l'aiuto all'ammasso privato, la CEE crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinanti periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodotto. Con il che, pur se ad effetto meno rapido dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso una spinta alla ripresa dei prezzi.
- c) con le restituzioni all'esportazione, la CEE favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di conseguenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia al comparto delle carni bovine che a quello delle carni suine con la precisazione, però, che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è mai fatto fino ad ora ricorso all'intervento diretto.

#### INTERVENTO DIRETTO

Tutto quanto sopra premesso si può passare alla concreta operatività svolta dall'A.I.M.A. nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'A.I.M.A., mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovi-

ne la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'iscrizione all'Albo Assuntori dell'A.I.M.A. debba essere consentita ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativi sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, la completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Per la campagna 1985/86 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione italiana Allevatori che è al momento l'unico operatore in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo degli assuntori e che risulta pertanto iscritta all'Albo stesso con gli impianti ubicati nei vari centri d'intervento.

L'ente, infatti, come già dimostrato nelle precedenti campagne, è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature connesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1985, per la campagna 1985/86 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino s.n.c. Centro Carni-Industria Alimentari-Strada statale Vercelli-Biella.
- CENTRO DI NOVARA - Presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A.-Via Bartolino da Novara, 3
- NOVARA.

- CENTRO DI PAVIA - Presso stabilimento magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.a. - Via Veneroni, 18 - PAVIA.
  
- CENTRO DI CORNAREDO (Milano) Fraz. di S. Pietro all'Olmo - Presso Stabilimento FRIGOSCANDIA S.p.A. Via Monzoro, 140.
  
- CENTRO DI SEREGNO (Milano) - presso stabilimento SAVAL s.r.l. località Dosso, Via delle Valli, 52 - Seregno.
  
- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Milano) presso Stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.A. - Magazzini Generali - Via Matteotti, 1
  
- CENTRO DI MELZO (Milano) - Presso Compagnia Italiana Generalfrigo S.p.A. - Viale Germania, 10.
  
- CENTRO DI CISANO BERGAMASCO (Bergamo) - Presso Stabilimento Ronzoni e Perego S.n.C. - Via Milano, 14.
  
- CENTRO DI BRESCIA - Presso Stabilimento Borghetto S.p.A. - Magazzini Generali e frigoriferi - Via S. Giovanni Bosco, 17.
  
- CENTRO DI CREMONA - Presso Stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A. - Via dell'Annona, 17.
  
- CENTRO DI PECOGNAGA (Mantova) - Presso Stabilimento Macello Cooperativo per la lavorazione delle carni Soc.Coop. a.r.l. - Strada Chiaviche.
  
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Stabilimento ACM S.r.l. Azienda Cooperativa Macellazione - Strada 2 Canali, 6.
  
- CENTRO DI MODENA - Presso Stabilimento C.C.M. Consorzio Carni Modena - Soc. coop. a.r.l. - Via del Mercato, 59.

- CENTRO DI UBERSETTO DI FIORANO (Modena) - Presso Stabilimento Eurofrigo S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza.
- CENTRO DI CASTELVELTRO (Modena) - Presso Stabilimento INALCA - Industria Alimentare Carni S.p.A. - Via Belvedere, 23.
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna) - Presso Stabilimento Frigorifero di Funo S.a.s. - Via Galliera, 14.
- CENTRO DI FAENZA (Ravenna) - Presso Stabilimento Macello Cooperativo P.A.C. Soc. Coop. a.r.l. - Via S. Silvestro, 40/2.
- CENTRO DI S. AGATA SUL SANTORNO (RA) - Presso Stabilimento IRFA S.n.c. Via S. Vitale n. 31 - S. Agata sul Santorno (RA)
- CENTRO DI BOLOGNA - Presso Stabilimento ASAM - Via Fioravanti, 22 - Bologna.
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (Ravenna) - Presso Stabilimento CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa Macellazione Carni della Provincia di Ravenna - Via Fiumazzo, 109.
- CENTRO DI ISTRANA (Treviso) - Presso Soc. CO.MA.VE. S.p.A. - Via Fabio Filzi, 17.
- CENTRO DI PERUGIA - Presso Stabilimento CI.C.ZOO. - Cooperativa Zootecnica Centro Italia S.r.l. - Frazione ponte S. Giovanni (PG).
- CENTRO DI CAMPO S. MARTINO (Padova) - Presso Stabilimento F.lli Tosetto S.n.c. - Strada Statale della Valsugana n. 47 - Km. 18.
- CENTRO DI CADONEGHE (Padova) - Presso Stabilimento Grosoli S.p.A. - Via Guglielmo Marconi, 84.

- CENTRO DI CITTADELLA (Padova) - Presso Stabilimento LA ROMETTA S.r.l. - Via macello 14.
- CENTRO DI VERONA - Presso Stabilimento Ente Autonomo Magazzini Generali - Viale del Lavoro, 1.
- CENTRO DI GROSSETO - Presso Stabilimento I.C.E.D. S.p.A. Località Poponaio - Via Aurelia Nord Km. 185 - La Rugginosa, 13.
- CENTRO DI APRILIA (Latina) - Presso Stabilimento Freddindustria S.p.A. - Via Arturo Toscanini.
- CENTRO S. BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli Piceno) Fraz. Porto d'Ascoli - Presso Stabilimento Centralfrigor di Orlando Marconi - Strada Statale Adriatica Km. 351,500.
- CENTRO DI CONTROGUERRA (Teramo) - Presso la Società Eurofrigor S.r.l. - Via Val di Tronto.
- CENTRO DI MODUGNO (Bari) - Presso Stabilimento IL.CA. Zona Industriale-Viale F. De Blasio.
- CENTRO DI CHIETI - Presso Stabilimento Cinalli Guido S.a.s. - Viale Abruzzo, 320 - Chieti Scalo.
- CENTRO DI UTA (CA) - Presso Stabilimento VAL.R.ISO. S.p.A. - Zona Industriale Macchianèddu - Uta (Cagliari).
- CENTRO DI MAMIANO (Parma) - Presso Stabilimento La Mamianese Conservazione Surgelazione di Prodotti Alimentari - Mamiano di Traversetolo - Via Pedemontana.



- CENTRO DI PRUNARO DI BUDRIO (Bologna) - Presso Società BE.CA. S.p.A. - Via Mori, 6.
- CENTRO DI VEROLANUOVA (Brescia) Presso Società Interconsorziale Conservazione Prodotti Agricoli S.I.C.P.A. - Via Kennedy - Località Bettolino.
- CENTRO DI VICENZA - Presso COPROZOO - Viale della Serenissima, 52.
- CENTRO DI COLOGNA VENETA (Verona) - Presso ZO.CO. Zootecnica Colognese Soc. Coop. a.r.l. - Via S. Michele, 19.
- CENTRO DI NAPOLI - Presso Industria Frigoriferi Meridionale Corradetti - NAPOLI
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Modena Terminal S.p.A. - Campogalliano (MO)
- CENTRO DI CAMPOGALLIANO - Presso Frigodocks S.p.A. - Campogalliano (MO)
- CENTRO DI GUASTALLA - presso EMILFREEZER S.r.l. - Guastalla (RE).
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Consorzio Cooperativo Conservazione Carni - C.C.C.C. - Reggio Emilia.
- CENTRO DI VEDANO AL LAMBRO - Presso BENCOR S.p.A. - Vedano al Lambro (MI)
- CENTRO DI PALERMO - Presso Consorzio Magazzini Generali della Sicilia - Palermo
- CENTRO DI CHIUSI - Presso Consorzio Gestione Centro Carni - Chiusi.
- CENTRO DI BADIA POLESINE - Presso CO.RE.ZOO. S.r.l. - Badia Polesine (RO)
- CENTRO DI S. SALVO - Presso Magazzini Frigoriferi Abruzzesi - S. Salvo (CH)
- CENTRO DI NOCERA SUPERIORE - presso FRIGO SUD S.p.A. - Nocera Superiore (SA)

- CENTRO DI RIETI - Presso ICAR S.r.l. RIETI.
- CENTRO DI STIENTA - Presso BELLCARNI S.r.l. - Stienta (RO)
- CENTRO DI PRAIA A MARE - Presso Sarcarn S.r.l. - Praia a Mare (CS)

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1985 ha termine la campagna 1984/85 e inizia la successiva campagna 1985/86.

Fatto di particolare rilevanza verificatosi nel 1985 nel settore dell'intervento pubblico è la riduzione del periodo di apertura dell'intervento stesso sui quarti compensati a sole tre settimane.

La decisione è stata adottata dal Comitato di Gestione della C.E.E. nonostante le condizioni di mercato fossero favorevoli ad una maggiore apertura e contro le vibrante proteste di produttori e commercianti del settore, in vista di una più ampia riforma dell'intervento stesso. Infatti, nella Comunità, divenuta eccedentaria nella produzione, è venuta meno la funzione originaria dell'intervento, che doveva attenuare le fluttuazioni eccessive dei prezzi e della produzione, con conseguenza che i prezzi di mercato oggi sono quasi permanentemente inferiori ai prezzi d'intervento.

In relazione a ciò, la Commissione intenderebbe limitare - ancorchè vi si oppongono alcune delegazioni tra cui quella italiana - gli acquisti ai soli quarti anteriori o posteriori, per un ridotto numero di categorie di griglia, fino ad arrivare al 1/12/1987 ad una riconduzione dell'intervento pubblico a periodi nei quali si verificano particolari condizioni di mercato.

Prima di esporre gli elementi più significativi della gestione si ritiene opportuno ricordare che l'incarico di assuntore è stato affidato, come detto sopra, all'Associazione Italiana Allevatori, mediante stipula di apposita convenzione contenente le norme e condizioni per la attuazione del servizio affidato.

Prescindendo dagli elementi normativi, puramente di carattere amministrativo, si possono ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario.

Avuto riguardo alla natura cooperativistica dell'ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari per pagare le carni conferite vengono anticipati dall'A.I.M.A. e versati su uno speciale conto vincolato e dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto conferito. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative alla entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi forfettari nelle misure appresso indicate:

- compenso operazioni entrata e congelamento      £. 13.650/q.le
- compenso operazioni conservazione                      £. 95/q.le X giorno
- compenso operazioni uscita                                £. 2.240/q.le

Per completare il quadro dei rapporti A.I.M.A. - Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti trasmessi mensilmente dall'assuntore stesso nonché sulla periodica visita presso i Centri d'intervento al fine di verificare gli esatti adempimenti delle norme contrattuali.

L'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un ren  
diconto che presenta all'A.I.M.A. corredato di tutta la documenta  
zione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fatture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente  
il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati e  
pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione, l'assunto  
re è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di gestione  
le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approvazione del Con-  
siglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. e quindi determinano le li  
quidazioni dei saldi.

Nel corso del 1985 e in particolare dall'inizio della cam-  
pagna 1985/86, la situazione di mercato ha determinato un notevole  
flusso di prodotto verso i centri d'intervento. L'eccedenarietà co  
munitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e  
ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento  
rendendo necessaria l'apertura di numerosi depositi di conservazio  
ne collegati ai centri principali.

Il mercato delle carni comunque evidenzia i suoi corsi in  
maniera ciclica e in funzione del taglio e della qualità della car-  
ne. In altri termini i prezzi delle carcasse possono subire oscil  
lazioni diverse da quelle del solo quarto posteriore o anteriore e  
anche a secondo che si tratti di prima o seconda qualità.

I meccanismi fissati dai regolamenti comunitari precisano  
che l'acquisto all'intervento di ciascuna categoria può essere so  
speso non appena si constata che per tre settimane consecutive il  
prezzo di mercato della corrispondente categoria è pari o superio

re al 102% del prezzo di acquisto all'intervento. Parallelamente si procede per autorizzare il conferimento all'intervento di ciascuna categoria di prodotto e cioè verificando che per due settimane il prezzo di mercato rimanga al di sotto del prezzo di acquisto.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati e classificati secondo il sistema della griglia comunitaria EUROP:

#### CAMPAGNA 84/85

- dal 1/1/1985 al 11/5/1985 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max £. 712.649,120 min " 669.001,760
- dal 13/5/1985 al 27/5/1985 quarti anteriori vitelloni cat. A	max £. 409.632,192 min " 384.543,552
- dal 3/6/1985 al 28/9/1985 acquisto quarti anteriori vitelloni cat. A	max £. 414.275,316 min. " 375.328,356
- dal 30/9/1985 al 18/10/1985 acquisto quarti compensati vitelloni cat. A	max £. 543.047,778 min " 521.558,778
- dal 21/10/1985 al 31/12/1985 acquisto quarti posteriori vitelloni cat. A	max £. 720.726,240 min " 652.969,200

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e precisamente della sezione garanzia del F E O G A . In proposito sembra che per lo smaltimento di tale eccedenza debba non trascurarsi la strada delle forniture ai paesi in via di sviluppo.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene ovviamente preferendo il canale esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire realmente il mercato comunitario e in questo esercizio tali vendite hanno avuto un notevole aumento in percentuale rispetto ai precedenti.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della Comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1985 sono state effettuate n. 75 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 218.018 circa e con prezzi variabili da 334.932/q.le a £. 176.136/q.le a secondo del taglio e della qualità, al lordo della "restituzione".

Un secondo tipo di vendite e per contingenti fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice. Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1985 sono stati venduti, su disposizione della Comunità q.li 229.934 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso da £. 200.070/q.le a £. 168.976/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza

scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks d'intervento al fine di integrare le rette giornaliere dei propri assistiti.

Nel corso del 1985 il quantitativo ceduto è stato aumentato da gr. 50 a gr. 100 per assistito e per giorno, di carne congelata con osso, e nel corso del 1985 il quantitativo totale è ammontato a quintali 73.345. Il prezzo di vendita è in questo caso particolarmente vantaggioso e nell'anno 1985 ha oscillato da Lire 216.800,504/q.le a £. 233.299,404.

A tal proposito si tiene a precisare che le variazioni nei prezzi di vendita dipendono più spesso da variazioni di valore della lira verde e meno da aumenti o diminuzione dei prezzi stessi che come è noto sono espressi in ECU.

Un ultimo tipo di vendita meno privilegiato dagli organi comunitari è quello riguardante prodotto per il quale la regolamentazione CEE non fissa alcuna specifica destinazione sia per l'utilizzo della carne sia per le categorie di operatori ammessi all'acquisto.

Tali vendite hanno riguardato nel corso del 1985 esclusivamente q.li 50.802 di quarti posteriori al prezzo unitario di lire 380.912 al q.le e ciò solo per motivi di carattere gestionali. La necessità, infatti di esitare le partite di carne appartenenti agli stocks più vecchi e cioè del mese di giugno del 1983 ha condotto gli organi comunitari a disporre tale vendita, che per il ridotto quantitativo disponibile non ha provocato negativi riflessi sull'andamento di mercato.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'A.I.M.A. in

relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari. Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle vendite di sposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state consi derate ricevibili da parte dell'A.I.M.A.. E' evidente che l'esisten za di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che mal si concilia con le strutture operative di cui dispone l'A.I.M.A..

Nel corso del 1985 sono stati sviluppati i collegamenti e le programmazioni con il centro elaborazione dati dell'A.I.M.A. e ciò ha consentito una maggiore snellezza e celerità operativa, con evidenti vantaggi sia per la quantità che per la qualità del lavo ro..

A maggior conforto e sostegno di quanto esposto si ricorda che il solo settore delle vendite ad enti sociali ha riguardato complessivamente oltre n. 2.700 domande di acquisto nel corso 1985.

Per ciascuna domanda si è proceduto all'esame della stes sa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamen te al controllo sull'esecuzione della vendita per il successivo svin colo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni so ciali.



Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi lordi di carne dell'intervento venduti nell'anno 1985, distintamente per tipo di destinazione e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite normale consumo	q.li	50.802	9%
- vendite per trasformazione industriale	"	229.934	40%
- vendite per esportazione	"	218.018	38%
- vendite a favore di enti sociali	"	73.345	13%
		<u>572.099</u>	<u>100%</u>
	TOTALE	q.li	=====

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato, secondo le risultanze dei rapporti con il FEOGA:

Controvalore riporti exerc. precedente	£.	591.860.843.942
Controvalore acquisti	£.	359.745.170.410
Spese di entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£.	<u>99.062.216.709</u>
		<u>TOTALE DEBITO</u>
	£.	<u>1.050.668.231.061</u>
		=====
Controvalore quantità vendute	£.	137.223.206.389
Altri importi a credito per incameramento cauzioni e rifusione perdite	£.	1.503.054.519
Controvalore inventariale fine esercizio	£.	<u>628.870.519.657</u>
		<u>TOTALE CREDITO</u>
	£.	<u>767.596.780.565</u>
		=====
		<u>PERDITA DI GESTIONE</u>
	£.	<u>283.071.450.496</u>
		<u>A CARICO FEOGA</u>
		=====

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MOVIMENTO DI MAGAZZINO DELL'AMMASSO  
PUBBLICO DI CARNI BOVINE DELL'ANNO 1985

(Quantitativi netti)

MESE	Entrate	Uscite	Giacenze fine mese
	Tonn.	Tonn. (*)	
	a	b	c+a-b
Giacenza al 1°/1/85			161.160,935
GENNAIO	1.777,108	3.340,976	159.597,067
FEBBRAIO	2.260,912	3.257,419	150.600,560
MARZO	2.853,475	4.273,031	157.181,004
APRILE	2.783,890	5.930,650	154.034,236
MAGGIO	9.687,477	5.067,233	157.854,480
GIUGNO	4.736,862	8.415,262	154.176,080
LUGLIO	4.731,407	10.562,074	148.345,413
AGOSTO	3.813,871	8.782,214	143.377,070
SETTEMBRE	4.244,657	1.577,393	146.044,334
OTTOBRE	25.266,033	1.681,580	169.628,707
NOVEMBRE	3.211,665	2.000,258	170.760,194
DICEMBRE	2.401,531	3.521,668	169.640,057
	67.768,808	59.289,766	=
	=====	=====	=====

(\*) Oltre ai quantitativi netti di prodotto venduto, sono comprese anche le perdite di gestione.

Per il settore delle carni bovine, quindi, il bilancio a carico delle casse comunitarie della Sezione Garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita di gestione per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria ad acquisire all'intervento sempre maggiori quantitativi di carne bovina che poi trovano difficile collocazione sul mercato seppure a prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli di acquisto.

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici dell'A.I.M.A. riguarda da un lato la rendicontazione mensile ed annuale delle operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA a norma dei Regolamenti CEE n. 729/70 - n. 1883/78 - n. 3247/81 - n. 3184/83 e dall'altro la verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità di criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto, che dà luogo a pagamenti per anticipazione sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.

#### AMMASSI PRIVATI

Per quanto attiene infine la particolare forma d'intervento dell'ammasso privato di carni, prevista dalla regolamentazione comunitaria sia per il settore bovino (Regolamenti CEE n. 989/68 e n. 1091/80) che il settore suino (Regolamenti CEE n. 2763/75 e n. 1092/80), essa consiste nella concessione ad operatori privati del

settore (singoli ad associati) di aiuti (fissati forfettariamente in anticipo ovvero a mezzo gare) per i quali c'è l'impegno a mantenere, per un certo periodo di tempo, determinati tipi di carne ottenuta da animali originari della Comunità ed ivi macellati, in ammasso presso i propri frigoriferi.

Nell'anno 1985 sono stati disposti dalla Comunità i seguenti ammassi privati di carni:

1) Ammasso privato di carni suine a norma del Regolamento CEE n. 554/85 riguardante le zone della provincia di Mantova colpite da afta epizootica. In esecuzione di tale intervento straordinario sono state ammassate soltanto ton. 10,489 di spalle disossate e ton. 10,435 di lombate con osso.

2) Ammasso privato di carni suine a norma del Regolamento CEE n. 1081/85 in esecuzione del quale sono stati ammassati allo stato congelato i seguenti quantitativi di prodotto:

- Prosciutto con osso	ton.	2.504,461
- Spalle con osso	"	1.041,496
- Lombate con osso	"	979,776
- Pancette	"	815,893
- Prosciutto, spalle, lombate disoss.	"	<u>3.414,117</u>
TOTALE	ton.	8.755,743 =====

3) Ammassi privati di carni bovine a norma dei regolamenti CEE n. 952/85 del 12/4/1985 e n. 2225 del 2/8/1985 in esecuzione dei quali sono stati ammassati i seguenti quantitativi di prodotto:

<u>Presentazioni</u>	Reg. 952/85 <u>Ton.</u>	Reg. 2225/85 <u>Ton.</u>
- Carcasse /mezzene	241,024	2.170,849
- Quarti ant. "Pistola"	317,781	1.192,923
- Quarto Post. "Pistola"	1.785,789	3.654,973
	<u>2.344,594</u>	<u>7.018,745</u>
	=====	=====

Per quanto riguarda, invece, i pagamenti effettuati dall'A.I.MA. per la corresponsione dei predetti aiuti alle ditte ammazzatrici, si precisa che nell'esercizio finanziario 1985 sono state complessivamente spese:

- £. 9.080.722.546 per aiuti all'ammasso di carni bovine disposto nel precedente anno 1984 in applicazione del Reg. CEE n. 2267/84;
- £. 1.474.586.725 per la liquidazione di pratiche relative al citato Regolamento CEE n. 1081/85 il cui periodo di ammasso è scaduto nel corso dello stesso anno 1985;
- £. 9.494.160 per la liquidazione delle pratiche relative all'intervento straordinario nelle zone della provincia di Mantova colpite da alfa epizootica nel 1985 disposto con Reg. CEE n. 554/85.
- £. 909.904.760 per pagamenti anticipati degli aiuti all'ammasso di carni bovine di cui al citato Reg. CEE n. 952/85.
- £. 3.249.801.420 a completamento delle liquidazioni relative al precedente ammasso di carni suine effettuato in applicazione del Regolamento CEE n. 92/84;

Carni ovine e caprine

Il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio del 27 giugno 1980 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine disciplina mediante norme generali l'attuazione, nell'ambito dei singoli Stati membri, di un regime dei prezzi, dei premi e degli interventi.

In Italia, l'adozione di tali misure è stata limitata, anche per l'anno 1985 al solo regime dei premi ai produttori di carni ovine in quanto i prezzi sul mercato interno sono risultati superiori a quelli garantiti dalla normativa CEE.

Ai sensi del citato regolamento, l'art. 5 prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dovute all'istituzione dell'organizzazione comune di mercato. Tale perdita di reddito rappresenta la differenza tra il prezzo di riferimento di una regione e il prevedibile prezzo di mercato per tale regione (Italia = Regione 1).

Il Regolamento (CEE) n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 stabilisce le norme generali per la concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine indicando i requisiti del "produttore di carni ovine" e della "pecora che dà diritto al premio".

Il Regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione del 26 ottobre 1984 stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine (la presentazione delle domande, il numero degli animali, il premio per pecora, l'acconto, ecc.). Tale normativa è stata modificata dal Regolamento (CEE) n. 343/85 della Com-

missione dell'8 febbraio 1985 mediante ampliamento dell'art. 2 del sopracitato regolamento.

Allo scopo di dare attuazione in Italia alle misure previste dalla normativa comunitaria, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ha emanato il Decreto 30 gennaio 1985, indicando dettagliatamente la normativa nazionale da seguire qualora si verificino le condizioni previste dalla CEE per il pagamento del premio.

Il Regolamento (CEE) n. 1989/85 della Commissione del 18 luglio 1985 ha determinato, per gli Stati membri, la perdita di reddito, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1984/85.

Pertanto, l'importo del premio in ECU pagabile per pecora è pari a ECU 5,955 - Regione 2 - (Francia) ed ammonta a £. 8527,56 a capo e riguarda gli agnelli mantenuti in vita oltre i due mesi dalla nascita.

Il citato decreto ministeriale indica all'art. 2 che per beneficiare del premio i produttori (definiti all'art. 1, lettera a) dovranno presentare domanda in carta semplice, in duplice copia, agli "organismi regionali" nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce. Inoltre, l'art. 8 precisa le modalità che gli stessi "organismi regionali" dovranno seguire nel procedere ai controlli amministrativi integrati da sopralluoghi interessanti il 20% delle aziende che hanno richiesto il premio, redigendo regolare verbale con l'esito dell'accertamento.

Sulla base dei controlli effettuati, gli "organismi regionali" provvedono a trasmettere all'A.I.M.A. l'elenco in triplice co

pia delle domande definite con atto di liquidazione. Ai sensi dell'art. 12 del citato decreto ministeriale l'A.I.M.A., sulla base degli importi totali indicati negli elenchi, provvede al pagamento del premio mediante emissione e spedizione di assegni da parte di cinque istituti di credito all'uopo incaricati.

I dati riepilogativi sotto elencati riguardano i pagamenti effettuati nel corso del 1985 e comprendono anche quelli relativi alla campagna 1983/84:

Ovini :	n. 865.694 =	di cui n. 40.744 =	camp. 83/84
Aziende:	n. 17.474 =	" " n. 1.215 =	" "
Importi:	£.7.218.581.925=	" " £.183.765.790=	" "

Il settore ovino italiano non trae quindi particolari benefici dalla regolamentazione comunitaria di mercato e ciò è dovuto alla sua atipicità rispetto agli Stati membri. Il mercato delle carni ovine predilige in Italia, la carne di abbacchio che spunta prezzi più remunerativi e trascura invece la carne di agnello che è maggiormente commercializzata negli altri Stati membri e sui cui prezzi si basa l'attuazione della regolamentazione comune di mercato. In altri termini il nostro mercato non evidenzia prezzi al di sotto del prezzo d'intervento ma anzi riporta in taluni periodi prezzi di gran lunga superiori. Una diversa formulazione della regolamentazione comunitaria unitamente ad una più razionale commercializzazione e classificazione delle carni ovine potrà consentire all'Italia di trarre maggiori vantaggi da tale politica.



-----°-----

Per il settore delle carni bovine è prevista, tra le varie misure di intervento, la concessione di premi per il mantenimento delle vacche nutrici e per la nascita di vitelli. Obiettivo principale comune ai due aiuti è quello di sostenere il reddito dei produttori nazionali di carne bovina di qualità, in considerazione del fatto che l'attuale situazione del mercato comunitario non consente di garantire loro un reddito adeguato.

#### PREMIO AL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito a partire dalla campagna 80/81, con Reg. CEE 1357/80 del 5.6.1980 del Consiglio, modificato da ultimo dal Reg. CEE 1198/82 del 18.5.1982. Il citato Reg. CEE 1357/80 ha altresì previsto all'art. 3 par. 2, la concessione a favore dei medesimi beneficiari, di un premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Detta normativa è stata integrata dalle disposizioni nazionali di applicazione emanate con D.M. 25.8.1981 e D.M. 22.6.1981 modificato da ultimo dal D.M. 23.6.1982.

Per quanto concerne il premio supplementare, le disposizioni di applicazione per la campagna 84/85, sono state emanate con D.M. 1.12.1984, e, la relativa spesa è stata autorizzata con L.22.12.1984, n. 887, relativa a "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzare nell'ambito del patrimonio bovino nazionale le razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonché, di determinare una riduzione dell'of

ferta di latte e prodotti lattiero caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE 72/159, che detengano in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione della domanda di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero caseari per dodici mesi, e di detenere, per almeno 6 mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sono stati affidati alle Regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del Reg. CEE 1885/80 relativo all'applicazione del succitato Reg. CEE 1357/80.

Il pagamento è disposto direttamente dall'A.I.M.A., sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli Organi o Enti regionali incaricati del servizio, a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario, spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del servizio con apposita convenzione.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per la campagna 84/85 l'importo unitario del premio, è stato di 40 ECU, di cui 15 ECU, pari a £. 21.480= finanziati dal FEOGA, e, 25 ECU, pari a £. 35.800= a carico dei fondi nazionali.

Nell'anno 1985, sono state iniziate e concluse le operazioni di pagamento relative alla campagna 84/85, e sono state effettuate operazioni di pagamento per le decorse campagne relativamente a pratiche liquidate in ritardo dalle regioni per l'espletamento di supplementi di istruttoria..

Le spese sostenute al 31 dicembre 1985 ammontano a complessive £. 50.808.575.925=, di cui £. 19.052.034.815= riferite all'aiuto gravante sui Fondi FEOGA, e, £. 31.756.541.110 =, riferite all'aiuto gravante sui fondi nazionali, come specificato nella tabella che segue:

PREMIO COMUNITARIO				
CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VACCHE N°	£.	BENEFICIARI N°
83/84	20.115	861	17.319.015	31
84/85	21.480	886.160	19.034.715.800	107.293
	TOTALI	887.021	19.052.034.815	107.324
PREMIO SUPPLEMENTARE NAZIONALE				
CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VACCHE N°	£.	BENEFICIARI N°
80/81	23.155	119	2.755.445	1
81/82	24.540	16	392.640	3
83/84	33.525	861	28.865.025	31
84/85	35.800	886.160	31.724.528.000	107.293
	TOTALI	887.156	31.756.541.110	107.328

Nelle allegate tabelle si riporta la ripartizione tra le regioni delle somme erogate (Tab. 1-2).

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo sono stati effettuati ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende; quest'ultimi, hanno riguardato sul territorio nazionale mediante il 40% dei produttori interessati.

Nei confronti dei produttori risultati in sede di accertamento privi dei previsti requisiti soggettivi o inadempienti, è stato revocato il provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono stati recuperati i premi già versati.

Nell'anno 1985 sono state definite complessivamente n. 244 pratiche di recupero, riferite sia alla campagna 84/85, sia a precedenti campagne, i premi restituiti all'A.I.M.A. ammontano complessivamente a £. 152.115.005= di cui £. 101.339.245= riguardano il premio comunitario e £. 50.775.760= il premio supplementare.

Per quanto concerne infine la campagna 85/86 che ha avuto inizio il 15 giugno 1985 e terminerà il 15 giugno 1986, per la quale sono state presentate domande per circa 900.000 capi, nell'anno 1985, le operazioni di liquidazione non hanno avuto inizio.

L'importo unitario dell'aiuto per tale campagna è di 40 ECU, di cui 15 ECU a carico del FEOGA e 25 ECU a carico delle finanze nazionali, pari rispettivamente a £. 22.230= per la quota comunitaria e £. 37.050= per la quota nazionale.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. I  
 DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PAGAMENTI NEL 1985 DEL PREMIO MANTENIMENTO VACCHE NUTRICI  
 =====

REGIONI	CAMPAGNA 1983/84 £.	CAMPAGNA 1984/85 £.			
PIEMONTE	382.185	2.304.095.160			
VALLE D'AOSTA	-	9.687.480			
LOMBARDIA	-	835.572.000			
TRENTINO (BZ) ALTO ADIGE (TN)	-	-			
VENETO	-	46.633.080			
FRIULI VEN. GIULIA	-	327.548.520			
LIGURIA	-	96.101.520			
EMILIA ROMAGNA	-	609.666.840			
TOSCANA	-	715.971.360			
UMBRIA	-	507.314.640			
MARCHE	-	1.122.523.320			
LAZIO	-	898.250.640			
ABRUZZO	-	723.038.280			
MOLISE	-	110.578.860			
CAMPANIA	-	537.429.600			
PUGLIA	-	325.722.720			
BASILICATA	-	417.743.040			
CALABRIA	16.936.830	1.633.833.240			
SICILIA	-	5.408.513.640			
SARDEGNA	-	2.404.491.860			
TOTALE	17.319.015	19.134.715.800			

TAB. 2  
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PAGAMENTI NEL 1985 DEL PREMIO SUPPLEMENTARE NAZIONALE MANTENIMENTO VACCHE NUTRICI

	CAMPAGNA 1980/81 £.	CAMPAGNA 1981/82 £.	CAMPAGNA 83/84 £.	CAMPAGNA 84/85 £.
PIEMONTE			636.975	3.840.158.600
VALLE D'AOSTA				16.045.800
LOMBARDIA				1.392.620.000
TRENTINO ( BZ ALTO ADIGE ( TN				-
VENETO				77.721.800
FRIULI VEN. GIULIA				545.914.200
LIGURIA				160.169.200
EMILIA ROMAGNA				1.016.111.400
TOSCANA				1.193.285.600
UMERIA	2.755.445			845.524.400
MARCHE				1.870.872.200
LAZIO				1.497.084.400
ABRUZZO		392.640		1.205.063.800
MOLISE				184.298.400
CAMPANIA				895.716.000
PUGLIA				542.871.200
BASILICATA				696.238.400
CALABRIA			28.228.050	2.723.055.400
SICILIA				9.014.189.400
SARDEGNA				4.007.487.800
T O T A L E	2.755.445	392.640	28.865.025	31.724.528.000

## PREMIO ALLA NASCITA DEI VITELLI

=====

Con Reg. CEE 464/75 del 27.2.1975, è stato istituito per la campagna 75/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuto alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari.

A partire dalla campagna 84/85 è stato altresì istituito con Reg. CEE 1064/84 del 16.4.1984, ad integrazione del premio comunitario un premio complementare a totale carico del bilancio nazionale. Per la campagna 85/86, il Reg. CEE 1310/85 del 23.5.1985 del Consiglio ha prorogato la concessione dei suddetti aiuti, e la legge n. 887 del 22.12.1984, relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ha autorizzato la spesa relativa alla erogazione del premio complementare.

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è intesa a perseguire le seguenti finalità: sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini, incrementare il patrimonio bovino, favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato;

L'importo unitario complessivo dei premi per la campagna 85/86 è stato fissato in 32 ECU, pari a £. 47.424, di cui 9 ECU pari a 13.338 a carico del FEOGA, e 23 ECU pari a £.34.086 a carico del bilancio nazionale, calcolato in lire italiane applicando il tasso di conversione in vigore il giorno in cui il vitello compie il sesto mese.

Il beneficio è corrisposto al produttore nella cui stalla è nato il vitello, sulla base di domanda di premio, subordinatamente

all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita sei mesi dopo la nascita.

L'identificazione avviene mediante il recepimento da parte dell'Ufficio incaricato, di qualsivoglia contrassegno ufficiale di riconoscimento già esistente per il vitello, o qualora ne sia privo, mediante la marcatura con contrassegno metallico.

Il servizio istruttorio definitivo delle domande di premio nonché gli accertamenti tecnici in azienda sono affidati con D.M., per ogni singola campagna, alle regioni, che, nell'ambito della loro autonomia amministrativa e organizzativa, incaricano del servizio gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, o in alternativa uno dei seguenti Enti : Comune - Provincia - Ente di Sviluppo.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4.7.1973 n.532 e D.P.R. 24.12.1974 n. 727, sulla base degli elenchi di pratiche liquidate, trasmessi dalle Regioni, a mezzo di assegno circolare emesso e spedito agli aventi titolo da parte dell'Istituto di Credito, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Nell'anno 1985 sono continuate le operazioni di pagamento delle trascorse campagne di commercializzazione, ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati nella camp. 84/85.

La spesa sostenuta, come specificato nella allegata tab. 3 ammonta complessivamente a £. 83.156.478.785= di cui £.79.347.497.200= riguardano l'aiuto la cui spesa è a carico del FEOGA, e £.3.808.981.585= riguardano il premio complementare la cui spesa è a carico dei fondi nazionali.



Per una valutazione solamente economica si evidenzia inoltre nelle allegate tab. 4 e 5 come la suddetta spesa è risultata ripartita tra le Regioni e Province autonome.

Per quanto concerne la campagna 85/86, iniziata il 27 maggio 1985, e che si concluderà il 6 aprile 1986, per la quale si può presumere, dall'esame dei dati delle ultime campagne, che saranno presentate domande per circa 2.400.000 vitelli, le operazioni di liquidazioni dell'aiuto non hanno avuto inizio nell'anno considerato, ciò è determinato dal fatto che i controlli tecnici nelle aziende, per accertare la permanenza in vita dei vitelli al sesto mese, sono iniziati non prima del mese di dicembre 1985.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento delle campagne pregresse è da ascrivere al ritardo nella definizione delle operazioni di liquidazione da parte di talune Regioni.

L'A.I.M.A. infatti, espleta gli adempimenti di competenza relativi al pagamento dell'aiuto, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi trasmessi dalle Regioni.

La situazione della corresponsione dell'aiuto per le decorse campagne, rilevabile dall'esame dei dati regionali relativi al numero di capi per i quali è stato acquistato il diritto all'aiuto, si presenta come segue: possono considerarsi concluse le prime sette campagne, dalla 75/76 alla 81/82, salvo l'eventuale liquidazione di singole pratiche residue perchè di difficile perfezionamento; sono in fase di avanzato completamento da parte delle Regioni, anche le operazioni di liquidazione dell'aiuto per la campagna 82/83. Per quanto concerne le campagne 83/84 e 84/85, a fronte di 2.400.000= capi per ciascuna campagna restano da liquidare da parte delle Regioni, rispettivamente, premi per circa 900.000 vitelli e premi per circa 2.300.000= vitelli.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 3  
PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO 1985  
PREMIO NASCITA VITELLI

REG. CEE	CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	N° VITELLI	LIRE	N° BENEFICIARI
664/75	75/76	23.996	5	118.135	4
620/76	76/77	26.964	-	=	2
		28.890	5	142.880	2
871/77	77/78	36.050	1	35.530	1
		38.360	=	=	
		40.390	=	=	
1667/80	80/81	49.724	489	24.315.035	488
		52.697	704	37.098.690	
			1.193	61.413.725	
1120/81	81/82	39.264	3.191	125.291.425	20.096
		40.256	7.146	287.669.375	
		41.248	39.809	1.642.041.635	
			50.146	2.055.002.435	
1201/82	82/83	41.248	166.051	6.849.271.645	154.010
		42.912	339.312	14.560.556.545	
			505.363	21.409.828.190	
1215/83	83/84	42.912	351.471	15.082.323.555	275.421
		45.824	832.151	38.132.487.430	
			1.183.022	53.214.810.985	
1064/84	84/85	18.616	134.603	2.505.769.460	56.141
		19.266	5.210	100.375.860	
			139.813	2.606.145.320	
		TOTALI	1.879.548	79.347.497.200	506.163
PREMIO COMPLEMENTARE NAZIONALE - NASCITA VITELLI					
REG. CEE	CAMPAGNA	IMPORTO UNITARIO	VITELLI N°	LIRE	N° BENEFICIARI
1064/84	84/85	27.208	134.603	3.662.278.405	56.141
		28.158	5.210	146.703.180	
		TOTALI	139.813	3.808.981.585	56.141

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. 4  
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PAGAMENTI NEL 1985 DEL PREMIO NASCITA VITELLI

	CAMPAGNA 75/76 £.	CAMPAGNA 76/77 £.	CAMPAGNA 77/78 £.	CAMPAGNA 80/81 £.	CAMPAGNA 81/82 £.	CAMPAGNA 82/83 £.	CAMPAGNA 83/84 £.	CAMPAGNA 84/85 £.
PIEMONTE					383.670.210	6.353.053.983	3.416.278.515	-
VALLE D'AOSTA						-	623.411.104	-
LOMBARDIA	23.595					5.394.437.866	14.585.889.340	-
TRENTINO ALTO ADIGE TR		142.880			48.713.888		1.486.251.360	301.709.512
VENETO						27.664.384	8.062.526.504	389.103.019
FRIULI VEN. GIULIA	46.950		35.530			1.147.734.730	177.430.528	224.664.338
LIGURIA							87.051.832	80.291.562
EMILIA ROMAGNA						256.828.320	10.507.957.058	101.568.896
TOSCANA					97.440.035	773.804.383	589.472.704	54.414.568
LAZIO						410.839.488	76159.488	157.319.005
MARCHE							1.624.766.912	184.242.552
LAZIO						514.102.820	2.649.015.568	432.230.908
ASRUZZO						6.558.432	1.592.872.320	402.273.144
MOLISE						656.693.184	348.402.208	-
CAMPANIA				54.299.630	363.753.408	3.236.870.530	1.268.586.656	-
PUGLIA							1.847.370.336	161.344.872
BASILICATA						317.225.408	995.065.952	68.413.800
CALABRIA				7.114.095	5.629.888	343.439.462	2.781.918.696	48.569.144
SICILIA					56.886.208		-	-
SARDEGNA	47.590				1.098.908.798	1.970.575.200	494.383.904	-
T O T A L E	118.135	142.880	35.530	61.413.725	2.055.002.435	21.409.828.190	53214.810.905	2.606.145.320



SETTORE VITIVINICOLO

Il regolamento CEE n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede vari strumenti di intervento diretti a stabilizzare il mercato dei vini.

Tali strumenti si concretizzano, tra l'altro, nella concessione da parte dell'Organismo di intervento dei seguenti aiuti:

- aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, dei mosti di uva e mosti di uva concentrati (artt. 7, 8 e 9), nonché per il ricollocamento dei vini da tavola (art. 10);
- aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14);
- aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva (art. 14 bis);
- aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (art. 39).

Per tali aiuti la Commissione emana, in ciascuna campagna vitivinicola, le relative disposizioni applicative.

1) Aiuti al magazzinaggio privato

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti, sottraendo dal mercato per un determinato periodo di tempo quantitativi di prodotto, ha un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto è subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produt-

tori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e quindi, a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" nel periodo 16 dicembre 1975 - 15 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre scadono sempre al 15 settembre, se hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio "a lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di quattro mesi, in modo da ritardare al massimo l'immissione sul mercato dei vini.

Gli aiuti allo stoccaggio sono corrisposti per giorno e per ettolitro in una misura tale da rifondere al produttore le spese tecniche del magazzinaggio e gli interessi e quindi, gli importi sono differenziati a seconda del tipo di vino (A1 - R1 - RII) e di mosto (muto, concentrato, concentrato rettificato), e delle caratteristiche organolettiche dichiarate dai laboratori di analisi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

Per i vini stoccati è stata prevista, inoltre, la possibilità del trasferimento in altri depositi, quando si fa presente

la necessità di fare posto ai prodotti della nuova vendemmia, ed è stato ri conosciuto, quale concorso nelle spese sostenute per il trasferimento, un aiuto per ettolitro di vino ricollocato.

Per gli aiuti sopra descritti l'A.I.M.A. provvede al pagamento a ciascuno produttore dopo essersi accertata direttamente e tramite gli Uffici periferici di controllo, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

La Comunità, per venire incontro alle difficoltà operative degli Organismi di intervento, ha posto un limite al numero dei contratti di stoccaggio che possono essere conclusi da ciascun produttore nel corso di una stessa campagna, ma in pratica non sono stati raggiunti gli effetti sperati.

I pagamenti, nonostante ciò, sono stati effettuati nel rispetto dei termini comunitari.

Poichè a decorrere dalla campagna vitivinicola 1984/85 sono stati soppressi i contratti "a breve termine" con durata trimestrale, la Comunità ha consentito di intervenire con una misura analoga decisa dallo Stato membro, alle stesse condizioni previste dalla normativa CEE.

L'aiuto nazionale al magazzinaggio privato a breve termine dei vini e dei mosti è stato concesso per il periodo 1° settembre 1984 - 15 dicembre 1985, con decreto ministeriale 8 agosto 1984.

Nel 1985 è stata sostenuta la spesa di £. 59.654.988.785= con fondi comunitari e di £. 23.195.167.990= con fondi nazionali come risulta dai seguenti prospetti:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella n. 3

## PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Interventi Comunitari per il magazzinaggio privato di vini e mosti

TIPO di Intervento	Campagna 1979/80	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	TOTALI
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per tre mesi e nove mesi	934.605	49.507.440	34.499.750	128.726.075	27.261.452.120	20.624.035.380	48.099.235.370
Aiuti al magazzinaggio dei vini da tavola per quattro mesi, riservati ai titolari di contratti a lungo termine		6.215.215			677.685.100		683.900.315
Aiuti al magazzinaggio di mosti di uve, mosti di uve concentrati e rettificati			157.861.845		475.161.085	1.064.730.985	1.697.753.915
Aiuti eccezionali per il ricollocamento dei vini da tavola	10.228.080	11.681.040	143.524.345	3.038.345	8.784.498.490	220.328.085	9.174.099.385
TOTALI	11.162.685	67.483.695	335.885.940	132.564.420	37.198.796.795	21.909.095.250	59.654.900.785



Tabella n. 2

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985  
-----  
INTERVENTO NAZIONALE per l'aiuto al magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve concentrati e rettificati, per il periodo<sup>o</sup> settembre - 15 dicembre 1984. D.M. dell'8.8.1984.

NATURA DEL PRODOTTO	ETTOLITRI	IMPORTO £.
Vino	14.827.420	22.264.976.195
MOSTI	568.830	930.191.795
TOTALE	spesa complessiva	23.195.167.990

2) Aiuti ai mosti concentrati

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e V.Q.P.R.D..

Tali aiuti compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri paesi comunitari.

Negli ultimi anni, si è verificato un notevole incremento nell'uso di tale pratica enologica, sia da parte di cantine sociali che di privati, che ha dato luogo alla produzione di fortissimi quantitativi di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini.

Considerata la complessità della normativa comunitaria in materia, sono stati predisposti idonei strumenti per permettere a tutti di beneficiare in tempi brevi degli aiuti, attraverso l'accertamento diretto da parte degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi e una semplificazione delle procedure di liquidazione attuate attraverso Istituti di credito.

Gli aiuti sono corrisposti per grado potenziale e per etto litro di mosto concentrato utilizzato e, in misura differenziata, a seconda della zona di origine dei mosti concentrati o del luogo di produzione dei mosti concentrati rettificati.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1985, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di ~~£.135.674.167.900=~~, come risulta dal seguente prospetto :

Tabella n. 3

PACAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Tipo di Intervento	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	TOTALE
Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione (art. 14) Reg. CEE 337/79	3.548.844.480	19.900.697.710	6.321.092.145	5.226.153.370	100.589.300.195	135.674.167.900

3) Aiuti per l'utilizzazione di uve

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uva, mosto di uva e mosto di uva concentrato), ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso in carico per l'imbottigliamento o esportato in un paese extra comunitario.

La suddetta trasformazione della materia prima in succo d'uva è sottoposta al controllo degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1985, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £. 3.254.452.620=, come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 4

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Tipo di Intervento	Campagna 1980/81	Campagna 1981/82	Campagna 1982/83	Campagna 1983/84	Campagna 1984/85	TOTALE
Aiuto alla produzione di succhi d'uva (Art. 14 bis ) Reg. 337/79	8.969.420	=====	82.274.310	855.976.175	2.307.232.715	3.254.452.620

4) Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

Al fine di migliorare la qualità dei vini, la Comunità vieta la sovrappressione delle uve, la pressatura delle fecce e la rifermentazione delle vinacce prevedendo l'obbligo di consegnare in distilleria tutti i prodotti (vinacce e fecce) provenienti sia dalla vinificazione che da qualsiasi trasformazione di uve diversa dalla vinificazione.

L'assolvimento di tale obbligo costituisce per i produttori uno dei presupposti indispensabili per poter usufruire dei diversi aiuti comunitari previsti a loro favore.

La Comunità riconosce al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti ottenendo alcole ad almeno 52° un aiuto commisurato alla quantità di prodotto ottenuto dalla distillazione.

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere al distillatore il costo della materia prima, le spese di trasformazione e le perdite tecniche, tenuto conto del prezzo di mercato dei prodotti ottenuti.

Tale aiuto viene corriposto previo accertamento, tramite gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dell'osservanza della normativa comunitaria.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. nel 1985 è complessivamente di lire 7.633.604.050, come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 5

AIUTI DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Pagamenti effettuati durante l'Esercizio finanziario 1985

Campagna	Natura del prodotto	Litri anidri	Premio comunitario	Importo aiuti	TOTALE SPESA
1983/84	Alcole + 52°	5.689,16	616,86	3.509.425	136.491.325
	Grappa	113.854,--	710,73	80.990.525	
	Neutro	70.492,--	737,55	51.991.375	
1984/85	Alcole + 52°	424.146,06	673,04	285.467.265	7.497.112.725
	Grappa	10.249.605,11	701,68	7.191.942.915	
	Neutro	23.722,--	830,56	19.702.545	
TOTALE GENERALE					7.633.604.050 =====

5) Gestione alcole proveniente dalla distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del Reg. CEE n. 337/79.

Al distillatore che abbia lavorato sottoprodotti (vinacce e fecce) ai sensi dell'art. 39 del Reg. CEE n. 337/79, è concessa, in alternativa al beneficio dell'aiuto sopradescritto, la possibilità di consegnare all'A.I.M.A. l'alcole prodotto che abbia almeno 92°.

L'acquisto è effettuato ai prezzi stabiliti dalla Comunità per grado ettolitro sulla base, come per l'aiuto, del costo della materia prima, delle spese di trasformazione e delle perdite tecniche di lavorazione.

Qualora il distillatore abbia beneficiato dell'aiuto, dal prezzo di acquisto è detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

La gestione di tale alcole è a rischio dello Stato, nel senso che competono allo Stato stesso i risultati attivi o passivi.

Tuttavia, poichè in mancanza di una organizzazione comune del mercato dell'alcole etilico, l'organismo di intervento è costretto a rivendere l'alcole, che è tenuto ad acquistare, ad un prezzo inferiore a quello dell'acquisto, è previsto il concorso del FEOGA sezione garanzia nei limiti di un importo forfettario per grado ettolitro di prodotto acquistato.

Nel 1985 tale gestione comprende il pagamento alle distillerie, sia del prezzo di acquisto dell'alcole venduto all'A.I.M.A. nel corso dell'anno, sia dei compensi di stoccaggio per l'alcole rimasto invenduto dal 1975 che le stesse detengono in deposito per conto dell'A.I.M.A. sotto il rigoroso controllo finanziario degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Nel corso dell'anno non è stata effettuata alcuna vendita.

La spesa sostenuta, distinta per campagna vitivinicola è di complessive £. 70.999.328.710= al netto di IVA, come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 6

COMMERCIALIZZAZIONE ALCOLE DA PRESTAZIONI VINICHE

Pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 1985

Campagna	FONDI NAZIONALI				PARTECIPAZIONE FEAOG	
	DEPOSITI		ACQUISTI		ACQUISTI	
	Hn.	Lire	Hn.	Lire	Hn.	Lire
1974/75	51.852	119.073.295				
1975/76	39.732	105.030.600				
1976/77	20.086	49.419.360				
1977/78	17.218	58.042.300				
1979/80	91.002	275.489.105				
1980/81	198.060	653.905.900				
1981/82	241.566	697.005.895				
1982/83	304.422	936.048.150				
1983/84	189.517	1.116.637.100	1.365	169.202.445	1.365	133.654.290
1984/85	--	--	287.292	35.419.286.745	287.292	31.266.533.525
TOTALI	1.153.455	4.010.651.705	288.657	35.588.489.190	288.657	31.400.187.815

Spese complessive con FONDI NAZIONALI £ 39.599.140.895=

Spese complessive con Partecipazione  
FEAOG £ 31.400.187.815=

TOTALE GENERALE £ 70.999.328.710=

=====



6) Intervento nazionale per i prodotti ottenuti dalla distillazione della frutta, patate e vinacce di produzione nazionale (delibera A.I.M.A. del 5 marzo 1985).

Nel programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per l'anno 1985, è stato incluso l'acquisto dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta, patate e vinacce di produzione nazionale.

Poichè gli alcoli da frutta e patate hanno costi di produzione analoghi a quelli da materie vinose e sono soggetti allo stesso regime fiscale ma, a differenza di quest'ultimi, non sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, un intervento dell'A.I.M.A. volto all'acquisto dei prodotti ottenuti da tali materie prime si è reso necessario nell'interesse dei produttori, considerata la persistente stasi del mercato dell'alcole.

Per tale intervento, nel 1985 è stata sostenuta la spesa al netto di IVA di £. 2.038.917.150= come risulta dal seguente prospetto:

Tabella n. 7

PAGAMENTI EFFETTUATI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

Quantitativi avviati alla distillazione	Alcole Buon Gusto Ottenuto	Importo erogato
Q.li        703.931	Hn.    15.103	£.    2.038.917.150

7) Aiuti comunitari alle distillazioni.

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento

vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A. per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso pre

visto dalla misura d'intervento .

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quelle obbligatorie non sono previste la presentazione all'A.I.M.A., ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vitivinicola 1984/1985 è stata caratterizzata, come la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza, che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, reso necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno riguardato la distillazione in Italia di circa 17,5 milioni di ettolitri di vino.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1985 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1984/1985 e, in misura modesta, ad interventi della campagna 1985/1986.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda ammonta a £. 443.695.834.880= così ripartita per singola misura d'intervento:

- £. 230.360.525 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2540/83 del 9.9.1983;
- £. 3.454.043.525 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg. (CEE) n. 2373/83 del 22.8.1983;
- £. 3.027.830.070 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Regolamento (CEE) n. 2462/84 del 20.8.1984;
- £. 94.425.541.005 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg. (CEE) n. 2460/84 del 20.8.1984;
- £. 213.907.098.725 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2463/84 del 20.8.1984;
- £. 42.781.785.900 per aiuti alla distillazione di sostegno del mercato disposta con Reg. (CEE) n. 584/85 del 6.3.1985;
- £. 82.001.630.540 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n. 2390/85 del 19.8.1985;
- £. 3.646.764.000 per aiuti alla distillazione obbligatoria disposta con Regg. (CEE) nn. 147 e 148 del 18.1.1985;
- £. 220.780.590 per aiuti a distillazioni varie.

8) Acquisto e stoccaggio dell'alcole ottenuto dalle distillazioni obbligatorie dei vini.

Le distillazioni obbligatorie dei vini sono previste dagli articoli 40 e 41 del Reg. (CEE) n. 337/79.

L'art. 40 prevede, oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione finanziaria del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. (CEE) n. 2462/84 del 20.8.1984, relativo alla campagna 1984/1985, è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 43.004.611.990 per l'acquisto di ettanidri 97.042 di alcole grezzo e di ettanidri 51.076 di alcole neutro.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 23.999.563.450=.

Anche l'art. 41 prevede la possibilità di conferire alla

A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorquando si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

Gli oneri sostenuti per l'acquisto e il magazzinaggio dell'alcole da parte dell'Organismo d'intervento sono a totale carico del FEOGA.

Lo smercio dell'alcole preso in carico viene effettuato mediante vendite all'asta e a condizioni tali da evitare perturbazioni dei mercati di tale prodotto.

La misura in questione è stata adottata per la prima volta nel corso della campagna 1984/1985 con i Regg. (CEE) n. 147/85 e n. 148/85 del 18 gennaio 1985.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1985 è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £.111.060.346.340 per l'acquisto di ettanidri 273.037 di alcole grezzo e di ettanidri 81.074 di alcole neutro.

9) Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione con interventi nazionali.

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con Decreto-legge 24 febbraio 1975 n. 25, convertito nella Legge 22 aprile 1975 n. 124, e con Decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella Legge 18 luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'A.I.M.A. il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun Decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al Decreto-legge 16 maggio 1980 n.180, sono state prorogate per un ulteriore periodo di un anno con Decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, convertito nella Legge 11 novembre 1983 n. 638 e successivamente fino al 31 dicembre 1985 con la legge 28 luglio 1984 n. 408.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti che possono essere ceduti all'A.I.M.A., nonchè la quantità massima conferibi



le e i relativi prezzi di acquisto sono stabiliti di volta in volta con Decreto dei Ministri dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro, dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità.

L'acquisto viene effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uopo stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1985 sono state spese complessivamente £. 166.573.962.500= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri 310.012 di alcole neutro
- ettanidri 28.864 di alcole greggio
- ettanidri 874.707 di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle distillerie produttrici o ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata concluso sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione da parte del depositario della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/anno di prodotto, relativi al 1985, sono stati fissati nelle seguenti misure: £. 6.180 per l'alcole buon gusto e grezzo, £. 7.992 per l'acquavite conservata in contenitori di acciaio inox e £. 11.964 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1985 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 34.220.960.360=.

10) Problemi relativi allo smaltimento delle scorte di alcole e di acquavite.

Nel 1985 le scorte di alcole e di acquavite di vino, in deposito presso i magazzini dell'intervento, sono aumentate sensibilmente a seguito degli acquisti effettuati dall'Azienda in attuazione di interventi comunitari e nazionali. Alla fine di tale anno le giacenze ammontava a complessivi ettanidri 7.000.000, così distribuiti:

- alcole buon gusto	:	ettanidri	1.500.000
- alcole greggio	:	ettanidri	1.500.000
- acquavite	:	ettanidri	4.000.000 (di cui 700 mila circa in invecchiamento).

Una massa così consistente di prodotti, destinata ad aumentare ancora per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi annessi al magazzinaggio: trasferimenti,

travasi, perdite, pagamenti di compensi, rinnovo dei contratti, ecc..

Però il problema più grosso, al quale finora non si è riusciti a dare una soluzione adeguata, riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (700 mila ettanidri circa) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio (3.300.000 ettanidri) che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane allo stato fresco e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sullo smaltimento diventa più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico dello Stato.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del prodotto nella preparazione dei "vini speciali" e dei liquori, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmaceutica, lo sbocco è precluso all'alcole vini-

co buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori agli alcoli rettificati ottenuti da materie prime, come il melasso, che più del vino si prestano alla produzione di un "alcole neutro".

Anche l'esportazione verso i Paesi terzi è condizionata dalla concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie prime poco costose, ma di qualità superiore, che costituiscono il punto di riferimento del mercato internazionale.

Ma al di fuori di tali settori tradizionali, che peraltro non potrebbero assorbire consistenti quantitativi di prodotto, interessanti sbocchi, per l'alcole buon gusto e grezzo, sono rappresentati dagli impieghi industriali (combustibile e denaturato), e dall'utilizzazione in miscela con il carburante.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni se da un lato offre la possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, dall'altro pone il problema del costo dell'operazione.

Si è dell'avviso, tuttavia, che la soluzione del cennato problema debba essere ricercata al di fuori dei canali tradizionali, nell'ambito di sistemi di utilizzazione dell'alcole che non tengano necessariamente conto dell'elemento "costo", considerate le ingenti scorte di alcole accantonate presso l'A.I.M.A..

La situazione dianzi descritta impone l'obbligo di trovare una soluzione a breve scadenza, anche in considerazione del fat

to che i magazzini di deposito sono ormai al limite delle loro capacità ricettive e i costi di magazzinaggio costituiscono per l'Azienda un onere rilevante.

11) Vendita dei prodotti della distillazione.

La mancanza di una regolamentazione comune del mercato dell'alcole vinico ha aggravato la crisi di tale settore al punto da rendere necessario, come si è accennato prima, l'adozione di provvedimenti nazionali per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti ottenuti dalla distillazione, al fine di non vanificare l'efficacia delle misure comunitarie decise per fronteggiare la crisi del mercato vinicolo.

Peraltro, la persistente crisi del mercato di tali prodotti, e in particolare dell'alcole, ha determinato un accumulo di ingenti scorte presso i magazzini dell'A.I.M.A., cui non ha fatto riscontro un'adeguata possibilità di collocamento sul mercato.

A seguito di pressanti richieste da parte delle industrie utilizzatrici nel 1985 sono stati posti in vendita, mediante asta pubblica, ettanidri 450.000 di alcole buon gusto e neutro gravati dell'imposta di fabbricazione di £. 290.000 per ettanidro.

I prezzi minimi di vendita per ettanidro di prodotto reso franco magazzino dell'intervento sono stati fissati come segue:

- £. 145.000 per l'alcole buon gusto con gradazione non inferiore a 95°
- £. 155.000 per l'alcole buon gusto con gradazione non inferiore 96°

- £. 165.000 per l'alcole neutro con gradazione non inferiore a 96°.

Della predetta quantità di alcole messa in vendita sono stati attribuiti alle ditte aggiudicatarie ettanidri 123.586.

Avverso il bando di gara recante le condizioni e modalità della vendita è stato proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, il quale, riconoscendo fondate le ragioni dei ricorrenti (turbative di mercato), ha annullato il bando di gara impugnato.

La decisione del TAR è stata pubblicata dopo la scadenza del termine stabilito dal bando di gara per il ritiro dell'alcole (30 settembre 1985) da parte degli acquirenti.

Per quanto riguarda l'acquavite di vino invecchiata non sussistono difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'A.I.M.A..

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitato l'Azienda, tramite le loro Organizzazioni di categoria, ad adottare un sistema di collocamento del prodotto, basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizione di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

In accoglimento di tali istanze l'A.I.M.A., dopo aver sperimentato con scarsi risultati la vendita mediante asta pubblica, ha proceduto alla vendita di acquavite invecchiata a licitazione privata, con risultati abbastanza soddisfacenti.

Nel corso del 1985 sono stati, infatti, venduti ettanidri 84.686 di acquavite invecchiata almeno un anno contro ettanidri 65.305 dell'anno precedente.

Le vendite dell'alcole e dell'acquavite effettuate nel corso del 1985 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive £. 35.897.540.975=.

12) Ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti eccedentari del settore vitivinicolo.

Con Reg. (CEE) n. 861/83 del 13 aprile 1983 è stata disposta la concessione di contributi per lavori di ricerca e di sviluppo di nuove utilizzazioni dei prodotti del settore vinicolo.

Per la campagna 1984/1985 sono stati approvati n. 5 progetti di ricerca per lavori di un importo complessivo di L I R E 296.252.160=.

Nel 1985 l'A.I.M.A. ha corrisposto contributi per un importo complessivo di £. 250.267.300=.

SETTORI DEL LINO E CANAPA, DELLA BACHICOLTURA, DEI FORAGGI ES-  
SICCATI, DELLE SEMENTI FORAGGERE, DELLE FAVE, FAVETTE, PISELLI,  
LUPINI DOLCI E DELLO ZUCCHERO -

1) LINO E CANAPA

Per quanto concerne il settore del lino e della canapa, trattasi di aiuti finanziati dal FEOGA e concessi alla produzione in applicazione del Reg. CEE n. 1308/70 del 29.6.1970.

La disciplina relativa alla concessione dell'aiuto per i semi di lino é stata stabilita con regolamento CEE n.569/76 ed é integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna (Reg. CEE 1185/85 del 7/5/1985 - per la campagna 1984/85) nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali (D.M. 21/6/1982).

Trattasi di aiuto alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1984/85 é stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al citato D.M. 21.6.1982.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie investita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1985 é stata erogata, per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £.116.997.720 di cui £.2.107.895 per pagamenti relativi alla campagna 1982/83



e £. 114.889.825 per pagamenti riguardanti la campagna 1984/85.

Per quanto riguarda in particolare la canapa é da rilevarsi che nel corso del 1985 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA per l'importo di £. 630.970.

## 2) BACHICOLTURA

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella Comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n.845/72 del 24.4.1972, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto é erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'A.I.M.A., per il tramite dell'Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1985 sono state prese in considerazione, per la erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'A.I.M.A. riguardanti la campagna 1984/85 (Reg. CEE 875/84 del 31.3.1984) ed é stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 623.209.105 in relazione a n. 4.045 telaini ammessi a contributo.

## 3) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto é stato istituito con il Reg. CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo é quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto é concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed é erogato in virtù di domanda presentata all'A.I.M.A. corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi E lette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, del la specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1985 é stata erogata per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 566.036.575 per il pagamento di n. 559 pratiche riguardanti la campagna 1984/85.

#### 4) FORAGGI ESSICCATI -

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto é a carico del FEOGA e il relativo regime é stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo é di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato é caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio della Comunità.

L'aiuto é erogato ai produttori di foraggi disidratati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto é effettuata sulla base della misura unitaria stabilita dai regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU fissati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1985, l'A.I.M.A. ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma com =

piessiva di £. 25.074.416.295 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 11.471.047.630 - campagna 1984/85 - pagamenti 381;

£. 13.603.368.665 - campagna 1985/86 - pagamenti 206.

5) FAVE, FAVETTE, PISELLI E LUPINI DOLCI -

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette, piselli e lupini dolci la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.1978 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana e con ulteriore regolamento del Consiglio del 31 marzo 1984, n. 1032 le misure di sostegno esistenti sono state estese ai lupini dolci.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorire lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Con il citato Reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (in particolare il reg. della Commissione n.2365/84 del 3.8.1984 contenente le norme di applicazione della regolamentazione comunitaria in materia) sono state apportate innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Infatti per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto comunitario di cui trattasi l'aiuto può essere concesso non soltanto ad ogni persona fisica o giuridica ma anche alle organizzazioni riconosciute dei produttori ed in ogni caso il citato reg. 2365/84 sta-

bilisce, innovando rispetto al passato, che l'impresa utilizzatrice di piselli, fave, favette e lupini dolci, al fine di poter beneficiare delle previste misure di sostegno deve presentare all'A.I.M.A., tramite il locale competente organo di controllo, una domanda di riconoscimento della propria attività, dichiarando di accettare di sottoporsi a qualsiasi controllo previsto nell'ambito di applicazione del regime di aiuto.

Relativamente al settore in questione nel corso del 1985 è stata erogata la somma complessiva di £. 3.681.481.840 così ripartita per campagna e numero di pagamenti ai beneficiari:

£. 235.408.845 - campagna 1983/84 - pagamenti 20

£. 2.907.153.570 - campagna 1984/85 - pagamenti 56

£. 538.919.425 - campagna 1985/86 - pagamenti 3.

#### SETTORE DELLO ZUCCHERO

##### - ACQUISTO COMUNITARIO -

Questa Azienda ha proceduto, in esecuzione della normativa comunitaria nel settore saccarifero, all'acquisto di q.li 450.000 di zucchero bianco, categoria 2, che è stato immagazzinato nei silos della Società venditrice, la S.p.A. Eridania.

Con regolamento CEE n. 1139 del 2 maggio 1985 ed il conseguente bando di gara comunitario n. 2/1985 sono state attivate le procedure per la vendita di tutto il quantitativo di zucchero acquistato dall'A.I.M.A.

A seguito della gara l'A.I.M.A. ha aggiudicato l'intero quantitativo posto in vendita a prezzi superiori a quello minimo previsto, dal Reg.CEE citato, in ECU 59,67 (£. 85.447,44) per quintale di zucchero, come è riportato nel seguente prospetto:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Partita n.	Stab. ERIDANIA di deposito	Quantità poste in vendita q.li	Prezzo minimo £/q.	Prezzo offerto £/q.le	Quantità richieste q.li
1	RÜSSI (RA)	100.000	85.447,44	86.222,44	100.000
2	S. PIETRO IN C.(BO)	150.000	85.447,44	85.822,44	150.000
3	* S. QUIRICO T.(PR)	150.000	85.447,44	85.722,44	150.000
4	* SARMATO (PC)	50.000	85.447,44	86.472,44	50.000
		450.000			450.000

\* (i q.li 100.000 originariamente depositati presso lo stabilimento Eridania di Contarina, sono stati, su autorizzazione dell'A.I.M.A. sostituiti con q.li 50.000 depositati a S. Quirico T. e q.li 50.000 a Sarmato).

L'importo complessivamente versato all'A.I.M.A. é ammontato a £. 42.158.581.820 (di cui £. 3.480.983.820 di I.V.A.).

Durante il 1985 non é stato effettuato alcun altro acquisto comunitario di zucchero da parte di questa Azienda.

Ai sensi della vigente normativa CEE, nel corso dell'anno in riferimento, sono stati concessi i riconoscimenti riguardanti i Magazzini di Fano e Casei Gerola di proprietà della S.p.A. Cavarzere e di Rendina della S.p.A. Saccarifera del Rendina.

SETTORE TABACCO GREGGIO

La disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg. 727/70 del 21.4.1970 del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, viene attuata nell'ambito dell'A.I.M.A. mediante la struttura operativa degli Uffici per gli interventi nel settore del tabacco. Tale struttura è costituita da una Direzione Centrale e da 8 Uffici periferici dislocati territorialmente nelle Regioni dove maggiormente è concentrata la coltivazione delle molteplici varietà di tabacco prodotto in Italia.

I predetti Uffici hanno sino ad oggi assicurato la piena funzionalità del servizio.

Nell'esplicazione degli interventi e del conseguente esercizio dei controlli tecnici diretti, i predetti Uffici si sono avvalsi del personale A.I.M.A. operante nei diversi centri di controllo, costituiti nelle località ove sono situati i magazzini di trasformazione.

Le operazioni di intervento si concretano attualmente nelle seguenti operazioni:

- 1 - erogazione di un "premio" agli acquirenti e produttori singoli o associati, trasformatori del tabacco in foglia;
- 2 - intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia ed in colli attuato mediante l'acquisto di tabacchi da parte del personale dell'Azienda, lo stoccaggio dei tabacchi da parte di Assuntori, la gestione diretta della vendita dei tabacchi stoccati;
- 3 - la corresponsione degli aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture o da altri eventi negativi.

1) EROGAZIONE PREMIO

Com'è noto, la concessione di premi alle ditte trasformatrici di tabacco comunitario, è disciplinata dal Regolamento CEE 727/70 del Consiglio nonché dal Reg. CEE 1726/70 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria "sui generis" corrisposta alle imprese trasformatrici dopo l'acquisto del tabacco sciolto, ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoli e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento), che deve essere obbligatoriamente corrisposto al coltivatore al momento dell'acquisto del tabacco sciolto per assicurare ai coltivatori stessi un determinato livello di reddito.

La concessione del premio all'impresa trasformatrice è subordinata alla preventiva sussistenza di tassative condizioni e requisiti, stabiliti dai regolamenti citati, da verificare dall'AIMA mediante il controllo tecnico e amministrativo diretto operato dai funzionari in servizio presso gli Uffici del Tabacco.

Tra le diverse condizioni e requisiti fondamentali richiesti assumono rilevanza i seguenti:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito delle Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere acquistato direttamente dai produttori comunitari corrispondendo loro, almeno il prezzo di "intervento";
- 4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato.

L'accertamento del diritto al premio ed il conseguente pagamento scaturiscono da una serie continuata di operazioni di accertamento tecnico poste in essere dai funzionari della ex Sezione sulla base di un appropriato sistema di controllo nei singoli magazzini di trasformazione.

L'erogazione del premio comunitario viene attuata col sistema dell'anticipo dell'80% del premio complessivo provvisorio, ovvero col sistema dell'anticipo del 100% (attualmente il più seguito) del premio complessivo provvisorio, previa prestazione da parte del richiedente di apposita cauzione nella misura del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Le imprese possono anche richiedere il "premio definitivo". Le anticipazioni sono erogabili subito dopo l'ultimazione del controllo degli acquisti del tabacco sciolto. I premi definitivi sono erogati soltanto se i tabacchi "in colli" non hanno formato oggetto di anticipazioni di premio.

Vengono inoltre corrisposti "saldi" di premio a fronte degli anticipi nonché "conguagli" per rivalutazione della lira verde.

Si precisa che le anticipazioni del premio nelle forme anzidette possono essere richieste soltanto per i quantitativi di tabacco che hanno formato oggetto di "contratto di coltivazione" o di "dichiarazione di coltivazione" assimilata al contratto stesso.

Nel corso del 1985 sono stati erogati premi per l'ammontare complessivo di £. 502.266.736.390 ripartite per raccolto, come appresso indicato:

Raccolti :

1981	£	4.340.085.193
1982	"	5.619.943.505
1983	"	32.502.568.493



1984	£.	401.838.245.339
1985	"	57.965.893.860
TOTALE	£.	502.266.736.390

=====

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi erogati ha avuto la seguente ripartizione regionale, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese trasformatrici beneficiarie:

CAMPANIA	28% circa
TOSCANA	5% "
UMBRIA	26% "
LAZIO	5% "
ABRUZZO E MOLISE	5% "
PUGLIA	20% "
VENETO-PIEMONTE	11% "

## 2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI -

### a) Operazioni di acquisto del tabacco -

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio é fissata dai Regg. n. 1467/70, 1468/70, 1469/70, 1727/70 e successivi Regolamenti modificativi ed integrativi.

In particolare, il Reg.CEE 1727/70 stabilisce le condizioni che devono sussistere, e le modalità da seguire, per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, il conferimento del prodotto all'Organismo di intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più u=

tile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od estero.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, ciò non sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura che, negli ultimi anni, si è costantemente ridotta.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute, questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

- 1) istituzione dei centri di stoccaggio, con le modalità indicate alla successiva lettera b), avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori privati;
- 2) istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari tecnici della ex Sezione Specializzata per il tabacco particolarmente preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i compiti dei predetti funzionari rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso netto effettivo, l'individuazione varietale del tabacco conferito all'intervento, la verifica qualitativa del prodotto riguardante la sussistenza dei requisiti qualitativi minimi previsti per l'accettabilità del prodotto all'intervento, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo, nell'anno 1985, all'acquisto di T. 2.522,136 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di £. 14.266.527.630, così ripartita:

## TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1985

VARIETA'	RACCOLTO 1983			IMPORTO COMPLESSIVO
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota premio scorporata dal valore del tabacco	
BURLEY	837,718	1.442.916.250	2.219.878.410	3.662.794.660
BENEVENTANO	16,390	22.424.080	38.465.175	60.889.255
KENTUCKY	431,222	1.527.271.135	1.366.532.705	1.966.654.055
F. HAVANNA	947,557	1.575.362.440	4.229.942.885	5.805.305.325
BADISCHER G.	289,249	600.121.350	1.243.613.200	2.770.884.335
	2.522,136	5.168.095.255	9.098.432.375	14.266.527.630

b) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco -

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato all'intervento.

In tale servizio sono ricomprese le seguenti operazioni: entrata del prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimenti dei colli, trattamenti antitarlo, ecc.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'affidamento del servizio di stoccaggio viene effettuato mediante licitazione privata alla quale vengono invitati gli assuntori che risultano iscritti nell'apposito Albo dell'Azienda e che abbiano i magazzini disponibili nell'ambito della Regione ove il tabacco viene conferito all'Organismo di Intervento.

Per la scelta dei magazzini di stoccaggio si ha riguardo delle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70.

Nel 1985 hanno operato complessivamente n. 5 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato anche tabacco di raccolti precedenti):

SALERNO	n.	1
BENEVENTO	"	3
AVELLINO	"	1

n. 5

=====

Tenuto conto del tabacco giacente all'inizio dell'anno, degli acquisti e delle vendite disposti direttamente dalla CEE nel corso dell'anno medesimo, al 31 dicembre 1985 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio i seguenti quantitativi di tabacco dei raccolti 1982 e 1983 :

VARIETA'	QUANTITA' T.	VALORE £.
BURLEY	837,718	1.560.563.080
BENEVENTANO	16,390	30.532.505
KENTUCKY	502,024	935.207.455
F. HAVANNA	1.814,556	3.380.289,195
BADISCHER G.	715,055	1.332.057.370
TOTALI	3.885,743	7.238.649.605

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1985, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Importi pagati £.
1978	40.193.685
1979	122.441.935
1980	60.993.955
1981	46.850.185
1982	273.186.475
TOTALE	<u>543.666.235</u> =====

c) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo d'Intervento -

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ha messo in vendita nel corso dell'anno 1985 tutto il tabacco proveniente dal raccolto 1982.

Le operazioni di messa in vendita del tabacco sono disposte con specifici regolamenti comunitari e relativi bandi di gara e si realizzano mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari ed extracomunitari che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manifatturieri o rivenderlo ad altri soggetti. Le offerte di partecipazione vengono presentate direttamente a Bruxelles.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in Paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

Come si è già accennato, le vendite di tabacchi in possesso dell'Organismo d'Intervento sono gestite dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre la ex Sezione Specializzata, sulla base dei risultati delle medesime, provvede:

- 1 - ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto;
- 2 - ad eseguire le operazioni di controllo in uscita del tabacco stesso;
- 3 - ad emettere i documenti di esportazione (A - Esport; B - Esport; fatture etc.).

Pertanto, le operazioni inerenti il tabacco venduto sono anch'esse direttamente eseguite dai funzionari A.I.M.A. i quali, nei magazzini interessati, accertano il peso del tabacco in uscita, determinandone i relativi cali di giacenza ed il tenore di umidità.

L'esportazione del tabacco avviene sotto il costante controllo degli Uffici periferici interessati, mentre la Direzione Centrale oltre a coordinare tutte le operazioni, svolge anche gli atti di natura amministrativa necessaria ai fini dell'esportazione stessa.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Prospetto relativo al tabacco messo in vendita nel 1985 -

VARIETA'	RACCOLTO	QUANTITATIVO IN VENDITA T.	PREZZO UNITARIO AL KG.	IMPORTO PROV VISORIO M.N.
BENEVENTANO	1982	39,600	151	5.979.600
F. HAVANNA	"	962,325	"	145.311.075
BADISCHER G.	"	416,323	"	62.864.773
KENTUCKY	"	208,012	"	31.409.812
F. HAVANNA	"	1.067,507	117	124.898.319
BADISCHER G.	"	44,540	"	5.211.180
F. HAVANNA	"	1.399,058	121	169.286.018
TOTALI	-	4.137,365	-	544.960.777

In relazione alle vendite effettuate nell'anno precedente, nel 1985 sono stati emessi provvedimenti amministrativi per l'acquisizione nei rispettivi capitoli dell'entrata dei corrispettivi del tabacco versati dalle ditte aggiudicatarie.

L'importo complessivo di £.767.505.480 acquisito per il titolo di cui sopra é stato così accreditato:

£.	452.224.840	al Cap.	6365
"	315.680 640	" "	6367

3) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg. CEE n. 482/82 del Consiglio del 25 febbraio 1982 e N. 841/82 della Commissione del 13 aprile 1982 e n. 3116/83) -

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino distrutti o danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

E' previsto, altresì, un "aiuto" alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23 novembre 1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

L'aiuto di cui trattasi è stato puntualmente corrisposto agli aventi diritto nell'ammontare complessivo messo a disposizione dalla CEE nel corso degli anni 1983 e 1984; nel 1985 si è continuato ad erogare tale aiuto utilizzando la somma stanziata dallo Stato Italiano con D.P.R. 30 luglio 1984, in ossequio a quanto disposto dal Reg. CEE n.3116/83. La somma resa disponibile ammonta a £. 27.500.000.000, a fronte della quale risultano spese nel 1985 £. 26.801.644.390.

Alcune pratiche sono tuttora in sospeso in attesa che venga perfezionata la documentazione che le correda.

Si ritiene, comunque, che i fondi disponibili non potranno coprire l'effettivo fabbisogno per cui sarà necessario assumere iniziative che consentano di integrare la disponibilità effettiva, in misura ancora non quantificabile.



RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1985 presenta soltanto uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli assuntori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento, pari a £. 1.377.384.790.

Le operazioni di vendita del tabacco all'esportazione non incidono invece sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto operazioni esenti dall'applicazione di tale imposta, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. sopra citato.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' EUROPEA -

I criteri di definizione dei rapporti creditori e debitori tra l'A.I.M.A. e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono attualmente disciplinati in particolare dal Reg. CEE n. 3247/81 del 9 novembre 1981.

Con provvedimenti separati vengono fissati di volta in volta gli importi forfettari, il tasso d'interesse, ed ogni altro indice di valutazione necessari per determinare le spese annuali da imputare al FEOGA per l'intera commercializzazione del prodotto conferito all'ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'anno 1985

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione gli organismi di intervento nel settore del tabacco greggio, il conto dell'A.I.M.A. per l'anno 1985 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in

colli dei raccolti 1982 e 1983.

Stato di lavorazio ne del tabacco	Perdite su vendite	Spese tecniche	Spese di finanzia= mento
Tabacco in colli	4.839.636.155	809.866.420	736.778.755

Il conto di gestione del 1985 si chiude pertanto con un saldo debitore di £. 6.386.281.330 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

#### RAPPORTI CON LO STATO -

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio condotta dalla ex Sezione Specializzata per il Tabacco nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese eccedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo é opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

SETTORE ORTOFRUTTICOLO

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze tecniche che hanno richiesto l'adozione, via via, di nuove misure di provvidenza, atte ad incentivare alcuni settori merceologici o produzioni a base di derivati di taluni prodotti ortofrutticoli, che, caso contrario, si sarebbero trovati soccombenti nei confronti delle analoghe commercializzazioni o produzioni dei Paesi terzi.

In sostanza, nella attuale situazione di organizzazione comune dei mercati, il produttore ortofrutticolo, oltre la certezza e la garanzia di un prezzo comunitario che gli viene corrisposto, per il tramite dell'A.I.M.A., nell'eventualità di ritiro dal mercato di prodotti da parte delle Associazioni all'uopo abilitate, ha il diritto di pretendere dai cessionari industriali un prezzo minimo - fissato annualmente dalla C.E.E. - per pomodoro, pesche, pere Williams, ciliege, amarene, prugne, uva e fichi secchi, venduti alle industrie di trasformazione, oltre che per le arance di varietà biondo, moro, tarocco, sanguinello e sanguigno e per i limoni ceduti alle imprese estrattrici di succhi per uso industriale.

Resta, inoltre, aperta la possibilità di esportare in altri Paesi della C.E.E. agrumi della categoria di qualità "Extra" e "I", siano essi arance, limoni, mandarini e clementine, cui la A.I.M.A. corrisponde, a presentazione di apposite domande, da parte degli interessati, i relativi premi incentivanti l'esportazione stessa.

I - Compensazioni finanziarie e destinazioni per prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato.

Da alcuni anni l'opinione pubblica europea segue con interesse la politica di gestione del mercato degli ortofrutticoli. Pertanto, per la maggioranza dei consumatori, questa politica di gestione si confonde con le misure di intervento sul mercato stesso e si identificano con la penosa immagine della ruspa che distrugge quintali di prodotti invenduti ed inutilizzati.

E' un modo appariscente di presentare il problema, che desta l'interesse, ma non illumina sulle ragioni profonde - politiche, economiche e sociali - che rendono necessario questo tipo di intervento. Anzi l'immagine suscita nel singolo individuo una reazione negativa. Per lui il ritiro dal mercato di prodotti ortofrutticoli diventa sinonimo di espressione di ingiustizia sociale; in un mondo nel quale quasi la metà della popolazione vive in condizioni di sottanutrizione o addirittura di fame.

Per quanto sopra, è quanto mai opportuno illustrare la dinamica, i meccanismi e gli scopi che tale politica comunitaria si prefigge, al fine di eliminare gli equivoci ed i pregiudizi creati da un'informazione incompleta.

Le fonti normative dell'intervento sono sostanzialmente due, cui molte altre (inutili da citare) fanno da corollario: il reg. n. 1035/72 (C.E.E.) del Consiglio del 18 maggio 1972 ed il D.M. 8 Agosto 1980 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

E' anzi tutto da precisare che il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificino stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata a soli 11 prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, otto specie di frutta (mele, pere, pesche, arance, limoni, mandarini, uva da tavola, albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori, e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonchè agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;

- cessione alla Industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed, infine, con apposito Reg. C.E.E. n. 2448/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime cinque destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., per cui le organizzazioni medesime devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1985 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da organizzazioni di produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di pere, di mele, e di pesche con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinato dalle organizzazioni di produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessione per fini non alimentari.

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

L'ammontare del contributo è diversificato per prodotto, varietà, categoria di qualità, calibri e tipi di condizionamento di prodotto, in relazione ai prezzi di base e di acquisto, stabiliti annualmente con appositi regolamenti della Comunità Economica Europea. L'operatività delle predette organizzazioni di produttori è regolamentata dal sopra menzionato decreto ministeriale dell'8 Agosto 1980 (Pubblicato sulla G.U. n. 219 dell'11 Agosto 1980).

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite commissioni di controllo-composte da cinque membri, due funzionari regionali, uno dell'Istituto Nazionale per Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere e verificare le operazioni effettuate dalle organizzazioni dei produttori, ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, delle destinazioni degli stessi - effettuate direttamente o dalle organizzazioni o su indicazioni dell'A.I.M.A. per la cessione dei prodotti all'industria di distillazione - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali entrate.

Lo scopo di quanto sopra, con il meccanismo dei ritiri - così come è attualmente in vigore nella Comunità - si prefigge tre obiettivi:

- sostenere il reddito degli agricoltori;
- assicurare la stabilità dei mercati;
- salvaguardare l'interesse dei consumatori.

Garantire un reddito minimo ai produttori significa consentire loro un equo tenore di vita rispetto agli altri settori agricoli e alle altre attività economiche. Nel settore degli ortofrutticoli, in particolare, esiste il forte rischio per i produttori che ogni utile vada perduto. Il mercato della frutta e degli ortaggi conosce da sempre il problema delle eccedenze stagionali, che, non potendo essere smerciate rapidamente (trattandosi di prodotti alquanto deteriorabili), provocano il crollo dei prezzi di vendita dei prodotti e conseguentemente la perdita di ogni guadagno per il produttore. In definitiva, il meccanismo di sostegno del mercato interviene per limitare le perdite, ma in nessun caso per compensare, sicchè l'incentivo a produrre per l'intervento - cioè senza considerare le possibilità di commercializzazione del prodotto - è nullo.

Assicurare la stabilità dei mercati significa intervenire tempestivamente per ostacolare la formazione dei prezzi, che potrebbero provocare una grave crisi sul mercato comunitario e la conseguente creazione di eccedenze. Tanto più che il processo di liberalizzazione degli scambi con i paesi terzi e le agevolazioni tariffarie (in particolare ai paesi del bacino mediterraneo) hanno eroso la protezione comunitaria, incentivando la concorrenza esterna nel settore degli ortofrutticoli, in particolare degli agrumi.



Salvaguardare l'interesse dei consumatori significa anzitutto assicurare loro la possibilità di approvvigionarsi sui mercati di prodotti che rientrano nelle loro abitudini alimentari a prezzi il più possibile stabili e ragionevoli.

Oggi la Comunità europea, applicando uno dei principi fondamentali della politica agraria comune - la solidarietà finanziaria - assume i costi derivanti dall'acquisto di prodotti ritirati dal mercato per destinarli, come innanzi detto, a:

- istituzioni sociali, economicamente svantaggiate;
- all'industria di distillazione;
- all'alimentazione.

Per quanto riguarda i prodotti per i quali non si riesce a trovare una destinazione, poichè facilmente deperibili, come i pomodori, le pesche e gli agrumi, o soggetti a raccolti eccezionali (è il caso delle mele per la campagna 1982/83 e degli agrumi per la campagna 1983/84), bisogna accettare il fatto che una parte dei prodotti ritirati resti inutilizzata o si deteriori. Inoltre, occorre precisare che la distruzione non costituisce, come molti credono, un intervento comunitario.

Per la campagna 1984/85, l'Azienda ha liquidato £.140.843.008.350 di contributi di cui £. 76.726.346.055 pagate entro il 1984. Contemporaneamente sono state liquidate alcune pendenze amministrative nei confronti di una Associazione di produttori riferentesi a prodotti ritirati dal mercato in campagne precedenti (campagna 1980/81 AGRISUD di Vittoria (RG) per quintali 3.887,30 di arance pari a £. 100.280.310; campagna 1981/82 AGRISUD di Vit=

toria ( RG) per complessivi quintali 45.282,89 di arance e mandarini pari a £. 1.149.719.690).

Parimenti, nel 1985 si è dato inizio alla liquidazione delle prime domande di compensazioni per i prodotti ritirati e riferiti alla successiva campagna 1985/86, la quale sarà oggetto di trattazione il prossimo anno. Comunque a fine di pura informazione, qui appresso vengono indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni:

CAMPAGNA 1985/86  
=====

Prodotto	Quantità ritirate Q.li	Compensazioni (£.)
PERE	75.856,22	1.315.102.285
MELE	67.435,66	1.023.648.095
PESCHE	1.534.984,45	60.898.784.995
POMODORI	2.776.553,36	37.648.101.670
ALBICOCHE	287,42	11.137.060
MELANZANE	520,20	8.126.565
<b>T O T A L E</b>	<b>4.455.637,31</b>	<b>100.904.900.670</b>

Mettendo a raffronto le quantità di prodotti ritirati negli ultimi 5 anni, come da prospetto a pag. 196, si desume come il mercato degli ortofrutticoli sia difficile da gestire e come il meccanismo dei ritiri, sia caratterizzato da produzioni stagionali, quindi variabili e da prodotti estremamente deperibili. Infatti i raccolti possono notevolmente da un anno all'altro. A seconda che le condizioni climatiche favoriscano una produzione abbondante o scarsa, i mercati rischiano di conoscere - rispettivamente - un eccesso oppure una carenza di prodotti. Una situazione di sovrabbondanza provoca il crollo dei prezzi di vendita e quindi la repentina flessione del reddito dei produttori. In generale il problema delle eccedenze stagionali è temporaneo e spesso limitato ad una determinata regione. Attualmente, nell'insieme della C.E.E., la produzione di frutta e ortaggi non è eccedentaria. La Comunità importa ogni anno da Paesi terzi circa quattro milioni di tonnellate di frutta fresca (due milioni dei quali di specie tropicale).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME

## 5 CAMPAGNE DI COMMERCIALIZZAZIONE

P R O D O T T O	Q U A N T I T A' R I T I R A T E (Q.L.I)				
	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
P E R E	251.196,14	1.390.401,64	798.949,33	612.232,20	1.307.461,41
M E L E	1.470.307,96	1.394.864,44	268.446,91	4.432.972,77	911.206,69
P E S C H E	1.074.389,12	408.793,68	2.025.140,33	1.449.099,87	1.876.858,22
P O M O D O R I	1.678.570,44	692.840,42	340.344,76	33.267,91	32.105,74
CAVOLFIORI	49.357,90	36.627,65	23.320,99	168.907,11	100.637,51
UVA DA TAVOLA	==	5.300,05	==	==	==
A R A N C E	26.358,23	1.005.268,68	726.628,06	101.569,23	4.615.090,67
MANDARINI	782.152,59	530.246,38	820.318,20	81.998,69	1.689.652,43
L I M O N I	==	217.549,37	702.532,81	1.603.857,14	4.104.456,88
ALBICOCCHE	==	==	==	2.153,89	1.550,85
MELANZANE	==	==	==	289,84	1.503,85
T O T A L E	5.332.332,38 =====	5.681.892,31 =====	5.705.681,39 =====	8.486.348,65 =====	14.640.524,25 =====

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RITIRI DI PRODOTTI ORTICENTRICI EFFETTUATI DALLE ORGANIZZAZIONI CI PRODUTTORI ISCRITTE ALL'ALBO NAZIONALE DIVERSE LA CAMPAGNA DI COMERCIALIZZAZIONE

PRODOTTO	N. ORGANIZZAZIONI	QUANTITA' RITIRATE (Q.LI)	DESTINAZIONE			INDENNITA' CORRISPOSTE			RICEVI NETTI			COMPENSAZIONI					
			BENEFICENZA	FINI NON ALIMENTARI	USO ZOOTECNICO	DISTILLAZIONE TRASFORMAZIONE IN SUCCHI	PER QUANTITATIVO PRODOTTO	PER MIO. NON RECUPERO TMS. NUOVI "A PERDITA"	TOTALE	VALORE MEDIO QUANT. IN COM. PLESSI	DISTILLAZIONE TRASFORMAZIONE IN SUCCHI	ALTRE DESTINAZIONI	TOTALE	CORRISPONDA	Altri		
PERE	22	1.087.285,74	33.289,32	60.756,65	200.479,10	872.289,67	18.236.283,122	162.019,589	18.591.802,694	15,288	15,486	1.712.372,848	17,113,065	1.729.510,913	16.668.794,775	3	14,099
MELE	19	684.289,77	16.432,07	3.251,70	114.242,13	349.259,65	7.272.200,259	80.003,914	7.292.203,972	16,150	16,315	529.276,336	1.330,717	530.757,053	7.272.046,910	9	15,219
MELE	26	1.154.249,34	69.071,16	26.407,09	203.431,22	815.869,87	19.186.470,672	331.363,829	19.478.034,601	16,598	16,875	1.444.204,623	101.802,637	1.546.007,260	17.932.072,345	4	15,536
PESCHE	27	1.635.206,30	104.362,47	217.115,15	49.821,17	1.265.491,71	61.511.265,618	1.029.115,394	62.539.586,227	37,628	36,237	784.421,649	2.994,859	787.356,389	61.751.839,643	1	37,725
POMODORI	3	40.212,08	22.091,53	4.227,63	13.298,70	576.220,419	376.072,544	156.072,544	712.219,163	44,329	47,711	—	37,725	712.180,433	7	17,710	
CAVOLETTI	3	86.249,83	3.359,44	—	82.910,39	—	1.286.405,371	14.412,133	1.300.815,324	14,912	15,070	—	1.609,107	1.279.106,220	3	15,061	
UVA DA TAVOLA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ARANCE	10	299.700,72	16.107,85	275.592,79	—	—	9.761.227,182	101.480,123	9.862.707,305	33,463	33,811	—	7.499,942	7.693,942	9.855.017,373	7	33,783
MANGRINI	12	112.091,03	5.711,04	106.340,01	—	—	3.299.012,782	47.431,052	3.276.449,814	33,064	33,468	—	5.364,682	5.391,662	3.270.485,135	3	33,435
LIMONI	24	537.637,89	869,20	477.717,04	50.665,85	—	21.278.262,800	4.257,313	21.283.118,891	39,577	38,396	—	14.006,997	14.006,997	21.259.112,855	39	39,560
ALCICOCCHE	1	171,56	—	—	—	—	5.279,685	1.621,413	6.929,098	1,305	10,756	—	—	—	6.942,100	2	40,756
MELARANGE	2	346,34	—	—	—	—	3.413,599	2.097,490	5.196,697	8,970	13,034	—	—	—	5.196,695	2	13,034
TOTALE		5.530.000,43	271.290,76	1.189.204,00	753.643,80	3.301.800,10	143.356.511,096	1.303.627,479	143.466.138,576	25,289	26,305	4.470.453,456	152.679,971	4.623.130,277	145.843.076,352	6	25,469

• Q.L.I. 13.384,00 DI LIMONI PER CALI D INATTIVAZIONE D'ORDINE AUTORITA' SANITARIA

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI RITIRATI DAL MERCATO NELLE ULTIME 2 CAMPAGNE DI  
COMMERCIALIZZAZIONE

P R O D O T T O	R I T I R A T E (Q.L.I.)										
	P E R E	M E L E	P E S C H E	P O M M O D O R I	C A V O L F I O R I	U V A D A T A V O L A	A R A N C E	M A N D A R I N I	L I M O N I	A L B I C O C C H E	M E L A N Z A N E
G I U G N O	==	==	30.771,51	==	==	==	==	==	410.665,10	==	==
L U G L I O	52,80	==	261.004,26	326,99	==	==	==	==	102.802,65	171,56	==
A G O S T O	84.942,61	7.951,66	618.148,41	4.544,12	==	==	==	==	==	==	29,25
S E T T E M B R E	174.269,83	149.354,11	725.662,32	12.716,49	8.593,48	==	==	==	==	==	317,09
O T T O B R E	201.561,66	158.536,74	==	18.598,92	659,36	==	==	==	==	==	==
N O V E M B R E	17.493,95	258.846,68	==	4.026,36	25.702,22	==	==	==	==	==	==
D I C E M B R E	3.102,90	173.123,86	==	==	22.903,16	==	==	==	==	==	==
G E N N A I O	659,61	12.425,97	==	==	9.524,48	==	31.378,66	36.603,16	365,60	==	==
F E B B R A I O	1.600,10	105.981,22	==	==	8.608,58	==	252.638,57	75.447,89	16.209,24	==	==
M A R Z O	333,31	90.076,86	==	==	==	==	7.683,49	==	7.595,30	==	==
A P R I L E	372,00	64.280,27	==	==	10.278,55	==	==	==	==	==	==
M A G G I O	==	133.671,97	==	==	==	==	==	==	==	==	==
T O T A L E	484.388,77	1.154.249,34	1.635.586,50	40.212,88	86.269,83	==	291.700,72	112.051,05	537.637,89	171,56	346,34

II - Compensazioni finanziarie per agrumi esportati in altri Paesi della C.E.E.

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con i regolamenti numero 2511/69 del 9.12.1969 e numero 2481/75 del 29.9.1975, entrambi del Consiglio, nonché con il Reg. n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione è stata concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni tutti della qualità "Extra" e "I" esportati in altri Paesi della C.E.E.. Il controllo della merce esportata viene effettuato, per il peso, la qualità, la varietà nel luogo di spedizione, dagli uffici periferici di controllo dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, i quali rilasciano alle ditte esportatrici appositi attestati comprovanti i dati e le caratteristiche degli agrumi esportati, nonché le quantità.

Ulteriore controllo viene effettuato in dogana - al transito comunitario - dalle autorità di frontiera le quali rilasciano anch'esse i certificati di esportazione e le bolle doganali, comprovanti l'avvenuto passaggio degli agrumi negli altri Paesi della C.E.E..

Nel corso del 1985 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alla decorsa campagna 1984 per un importo di lire  $\text{L. } 293.413.465$  pari ai seguenti quantitativi di prodotto:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIETA'	QUANTITA' (Q.LI)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE COMP. (£.)
MORO	9.450,37	20.517,30	193.896.075
TAROCCO	430,46	20.517,30	8.831.875
OVALE-BELLADONNA	649,72	20.517,30	13.330.500
NAVEL - VALENCIA ALTRE	485,40	20.517,30	9.959.095
SANGUINELLO	393,77	17.607,33	6.933.240
MANDARINI	282,90	17.285,49	4.890.065
CLEMENTINE	18,58	6.463,62	120.095
LIMONI	5.261,02	10.540,26	55.452.520
T O T A L E			293.413.465

Per il 1985, la sottoriprodotta tabella illustra il volume di e sportazioni effettuate dall'Italia e per le quali l'A.I.M.A. ha corrisposto le incentivazioni C.E.E..

VARIETA'	QUANTITA' (Q.LI)	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE COMP. (£.)
LIMONI	678.987,31	8.434,48	5.726.904.885
MORO	553.922,67	22.024,16	12.199.681.510
TAROCCO	91.528,19	22.024,16	2.015.831.500
OVALE	6.259,45	22.024,16	137.859.130
SANGUINELLO	115.553,81	18.902,40	2.184.244.340
MANDARINI	11.032,05	18.544,40	204.582.750
CLEMENTINE	5.409,31	4.596,72	24.865.080
BELLADONNA	546,01	22.024,16	12.025.410
NAVEL VALENCIA	51.594,94	22.024,16	1.136.335.215
BIONDO	1.370,30	12.444,08	17.052.495
T O T A L E			23.659.382.315



Per quanto concerne questa tipologia di aiuto valgono le considerazioni già svolte ed argomentate per i decorsi anni di commercializzazione.

Ormai l'esportazione agrumicola italiana è andata, via, via, sempre perdendo ulteriore terreno in mercati, trovandosi a dover competere con Paesi, cui la mano d'opera impiegata nel settore incide largamente in minor misura sull'elemento posto in rapporto all'incidenza che ha nei confronti della ditta esportatrice italiana. Se a ciò si aggiunge il fatto che le produzioni nostre sono anche superate qualitativamente, in quanto oggi il mercato estero - a parte qualche rara eccezione - richiede maggiormente varietà di arance a polpa gialla, mentre il 95% circa delle quantità italiane esportate si riferisce ad arance della varietà moro, tarocco e sanguinello, si ha un quadro completo della situazione.

Del resto, ad eccezione della Repubblica Federale Tedesca, le nostre esportazioni in Belgio, Olanda, Lussemburgo, Inghilterra, Danimarca, sono pressochè nulle, mentre la Francia importa addirittura dalle sue ex colonie e Paesi limitrofi (Marocco, Tunisia, Algeria, Spagna e Portogallo). Purtroppo, è doveroso aggiungere, sui nostri mercati sono frequentemente presenti agrumi di provenienza da Israele e persino dagli Stati Uniti; seppoi si considera che l'Italia è un Paese eccedentario nella produzione di agrumi, la circostanza di cui sopra è altamente significativa. Altro fattore negativo deriva dal fatto che la maggior parte delle ditte esportatrici sono di piccole e medie dimensioni, se non

a conduzione familiare, in numero eccessivo rispetto alle quantità globali esportate con conseguente polverizzazione della offerta rispetto alla domanda e conseguenti alti costi di produzione. Le stesse considerazioni, valgono ovviamente, anche per l'esportazione verso i Paesi extra - comunitari, in particolare per quello dell'Est - Europa.

III - Compensazioni finanziarie a favore di industrie trasformatrici di arance e limoni per produzione di succhi ad uso industriale.

Le fonti normative di tale misura di intervento sono sostanzialmente cinque, quattro di estrazione comunitaria ed una nazionale: i Regg. C.E.E. n. 2601/69 del Consiglio del 18.12.1969 e n. 208/70 della Commissione del 4.2.1970 per quanto riguarda le arance; i Regg. C.E.E. n. 1035/77 del Consiglio del 17.5.1977 e n. 1045/77 della Commissione del 18.5.1977, per quanto attiene ai limoni. La normativa di cui sopra è stata recepita e codificata nell'esecuzione applicativa del D.M. 7 gennaio 1983 del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è giustificato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare - come già dinanzi illustrato trattando degli aiuti incentivanti l'esportazione di tali prodotti - alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò devesi aggiungere che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari. Per quanto si riferisce, infine, ai soli limoni, va precisato che la compensazione viene erogata su una aliquota pari all''85% della quantità di merce lavorata e, solo in caso di totale esportazione all'estero dei succhi ottenuti. Il trasformatore ha diritto all'interezza del premio o ad una percentuale superiore all''85% corrispondente alla stessa percentuale di succo esportato.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a quest'ultimi un prezzo minimo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità . . .

Le fasi della trasformazione avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati alla Agricoltura delle Regioni competenti per territorio e composta ciascuna di tre membri: un funzionario dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, un funzionario regionale ed un sottufficiale o graduato della Guardia di Finanza.

Ulteriori accertamenti - a fine lavorazione - vengono svolti dagli uffici regionali al fine di accertare la qualifica di produttore agricolo dei conferenti la materia prima; la regolarità amministrativa-contabile delle industrie trasformatrici, non

chè l'esistenza dei presupposti igienico-sanitari degli impianti di trasformazione. Alle Associazioni dei produttori ed alle rispettive Unioni è demandato il compito del controllo sull'effettivo pagamento del prezzo minimo garantito dalla C.E.E.; ed infine, la rispondenza congrua tra ore lavorative, mano d'opera impiegata e produzioni ottenute è affidata alle Associazioni Nazionali della categoria dell'industria.

Nel corso del 1985, essendo ultimata la definizione di quanto trasformato - relativamente alle arance - nel 1984, l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n. 126 domande relative ad altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, la varietà e gli importi sottoindicati:

VARIETA'	QUANTITATIVO ( Q.li )	IMPORTO UNITARIO (£./Q.le)	TOTALE (£.)
MORO E TAROCCO	4.840.128,09	19.618,40	94.955.568.920
BIONDO	367.536,68	10.181,52	3.742.082.060
SANGUINELLO	173.962,24	17.713,84	3.081.539.285
SANGUIGNO	364,65	13.904,72	5.070.355
<b>T O T A L E</b>	<b>5.381.991,66</b>		<b>101.784.260.505</b>

Infine, con Reg. C.E.E. n. 855/84 del Consiglio del 31.3.1984, relativo ad una variazione del valore dell'ECU nei confronti delle sin

gole monete degli Stati membri, si stabilì, tra l'altro, che 1 ECU, a far data dal 2 Aprile 1984 era pari a £. 1.432.= e cioè il 6,785% in più rispetto al precedente valore di £. 1.341,=. Conseguentemente a ciò, l'A.I.M.A. ha provveduto ad integrare, durante il 1985, le liquidazioni già effettuate nel corso del 1984 con altrettanti saldi in favore delle restanti n. 22 industrie non aventi ottenuto tale integrazione nell'anno finanziariamente competente. L'importo liquidato è ammontato a complessive £. 583.551.035.

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 89 industrie trasformatrici si è concretizzato nella complessiva spesa di £. 25.594.357.000 cui vanno aggiunte £. 388.517.715 a titolo di saldo, riferito a n. 2 imprese trasformatrici a causa della rivalutazione dell'ECU, così come sopra illustrato. Nel decorso anno, una sola ditta è riuscita ad esportare un quantitativo di succo superiore all'85% del succo prodotto, venendo così a fruire di un ulteriore premio, per complessive £. 246.434.645. Quanto descritto è illustrato nel prospetto che segue:

Limoni trasf. (Q.li)	Succo prodotto (Q.li)	Comp. Fin. (£./Q.le)	Quant. limoni ammessi a comp. (Q.li)	TOTALE (£.)
1.987.981,36	573.230,44	15.494,24	1.651.862,68	25.594.357.000
			15.904,92	246.434.645
				<u>25.840.791.645</u>

IV- Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrut-  
ticoli.

Con regolamenti C.E.E. n. 516/77 del 14 marzo 1977, n.1152/78 del 30 maggio 1978 e n. 1599/84 del 25 giugno 1984, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciroppate; i succhi di pomodoro; le pere Williams, le ciliege sciroppate sia esse amarene che dolci e fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai superiori a quelli dei Paesi terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla C.E.E., per

ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1984/85 tali prezzi sono stati fissati dai Reg. C.E.E. nn. 1925/84, 1662/84, 2190/84, 2191/84 e dal Reg. n. 2039/84 della Commissione ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:
  - 1) per i concentrati di pomodoro £. 14.354,08 per 100 Kg. netti di pomodori, partenza piantagione;
  - 2) per i pomodori pelati:
    - £. 23.999,89 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà San Marzano, partenza piantagione;
    - £. 18.276,61 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
    - £. 15.110,46 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
    - £. 18.276,61 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;

- £. 18.276,61 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
- £. 15/110,46 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero, partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 14.354,08 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 12%;
- 4) per le pesche sciroppate £. 50.540,29 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
- 5) per le prugne secche ottenute da susine da innesto £. 246.576,08 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del ca libro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
- 6) per le pere Williams £. 48.466,46 per 100 Kg. netti di pe re, partenza piantagione;
- 7) per le ciliege dolci ed amare £. 83.544,31 per 100 Kg. net ti di ciliege, partenza piantagione;
- 8) per i fichi secchi £. 96.874,80 per 100 Kg. netti di fichi, franco Azienda.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla trasformazione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuto dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto



sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel commercio internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Regg. C.E.E. relativamente alla campagna 1984/85, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 55.819,36 per la qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30% formato da 1,5 Kg. o più, imballaggio immediato escluso;
- 2) per i pomodori pelati:
  - £. 21.780,72 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg., imballaggio immediato escluso;
  - £. 16.052,72 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe, fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
  - £. 10.109,92 per pomodori non interi fissato per 100 kg. imballaggio immediato escluso;
  - £. 16.052,72 per pomodoro congelato intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;
  - £. 10.109,92 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato escluso;

- £. 194.895,20 per fiocchi di pomodoro fissato per 100 kg. imballaggio immediato escluso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
- £. 9.093,20 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;
  - £. 13.990,64 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
  - £. 15.150,56 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
  - £. 18.172,08 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
  - £. 22.210,32 per 100 Kg. di pomodoro immediato escluso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 31.833,36 fissato, per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato escluso;
- 5) per le prugne secche £. 85.003,52 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. Avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 26.506,32 per 100 Kg. netti di pere

imballaggio immediato escluso;

- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 20.334,40 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
  - per le ciliege dolci non snocciolate £. 18.300,96 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 20.334,40 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
  - per le amarene non snocciolate £. 16.883,28 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato escluso;
- 9) per i fichi secchi £. 57.208,40 per 100 Kg. netti di prodotto al netto dell'imballaggio.

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla C.E.E. e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con il D.M. 17.8.1984 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corresponsione dei cen=

nati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1985 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1984/85 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro, ciliege e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PERE WILLIAMS

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	551.072,88
Quantità prodotta	= Q.li	489.934,35
Aiuto erogato	= £.	12.986.356.640

PRUGNE ESSICcate

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	54.273,85
Quantità prodotta	= Q.li	12.590,56
Aiuto erogato	= £.	1.121.150.770

PESCHE SCIROPpATE

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	779.662,95
Quantità prodotta	= Q.li	951.197,08
Aiuto erogato	= £.	30.279.799.065

CILIEGE

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	14.213,51
---------------------------	--------	-----------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

Ciliege dolci con nocciolo

Q.li 4.403,79 per un ammontare di aiuti pari a £. 80.593.585

Ciliege dolci denocciolate

Q.li 3.435,82 per un ammontare di aiuti pari a £. 69.865.335

Amarene denocciolate

Q.li 7.685,061 per un ammontare di aiuti pari a £. 156.271.100

FICHI SECCHI

Prodotto fresco impiegato	= Q.li	16.640,96
Quantità prodotta	= Q.li	16.522,00
Aiuto erogato	= £.	1.019.764.950

I suddetti importi e prodotti sono ripartiti per singole Regioni nel seguente prospetto:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<u>C I L I E G E</u>				
N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	VENETO	2.813,06	4.189,750	83.662.975
1	PIEMONTE	2.761,21	2.506,460	50.967.360
2	TRENTINO	5.621,00	4.747,860	95.508.115
2	EMILIA	3.018,24	4.080,601	76.591.570
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		14.213,51	15.524,671	306.730.020

<u>P R U G N E</u>				
N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
1	ABRUZZO	11.367,50	2.511,38	258.126.985
1	TRENTINO	9.048,94	1.983,80	190.089.820
1	PIEMONTE	2.146,29	420,20	34.419.755
4	EMILIA	31.711,12	7.675,18	638.514.210
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		54.273,85	12.590,56	1.121.150.770

<u>P E R E</u>				
N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
18	EMILIA	470.171,76	410.124,00	10.870.877.980
5	CAMPANIA	24.504,64	24.239,02	642.487.215
3	VENETO	38.990,54	38.203,00	1.012.620.940
1	CALABRIA	4.558,00	4.560,00	120.868.820
1	PIEMONTE	513,27	483,81	12.824.020
1	BASILICATA	2.745,55	2.445,00	64.807.950
1	TRENTINO	5.931,37	5.913,40	156.742.470
1	ALTO ADIGE	3.657,75	3.966,12	105.127.245
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		551.072,88	489.934,35	12.986.356.640

P E S C H E

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
28	CAMPANIA	239.813,84	282.082,74	8.979.641.405
12	EMILIA	337.920,62	396.366,54	12.617.678.760
6	CALABRIA	164.272,19	215.703,45	6.866.565.575
3	PUGLIA	41.860,34	38.998,61	1.241.456.790
2	VENETO	15.184,70	17.412,32	554.292.650
1	BASILICATA	611,26	633,42	20.163.885
		<hr/> 799.662,95	<hr/> 951.197,08	<hr/> 30.279.799.065

F I C H I

N. DITTE	REGIONI	QUANT. FRESCO (Q.li)	PROD. OTTENUTO (Q.li)	TOT. AIUTO (£.)
2	CALABRIA	16.640,96	16.522,00	1.019.764.950

Per quanto attiene alla lavorazione e produzione di derivati da pomodori trasformati nel corso del 1984 si rimanda ai seguenti prospetti:

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## P O M O D O R I

Tipi di lavorazione	Quantità fresca lavorata (Q.L.I)	Quantità Ottenuta (Q.L.I)	Aiuti C.E.E. liquidati
Pelati "Roma Pelati con gelati e fiocchi di pomodoro	12.409.235,617	9.069.060,097	146.335.810.012
Pelati S. Marzano	5.218.139,03	3.994.807,32	87.009.779.690
Pelati non interi e con gelati non interi	1.214.451,52	1.123.551,994	11.359.020.774
Succhi	4.225.917,27	2.946.761,423	52.809.791.284
Concentrato	25.987.271,247	4.228.237,416	266.602.036.920
T O T A L I	49.055.014,684	21.362.418,25	564.116.438.680



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P O M O D O R I

N. DITTE	REGIONE	CONCENTRATO	ROMA	S. MARZANO	NON INTERI	SUCCO	TOTALE	AUTO LIQUIDATO
4	ABRUZZO	378.072,68	54.313,67	59.825,24	20.847,68	==	513.060,27	5.858.555.765
3	BASILICATA	50.866,05	312.905,90	==	==	362.087,84	725.860,79	6.863.610.370
28	CALABRIA	3.175.247,70	1.306.031,42	==	11.804,32	22.233,76	4.515.317,20	49.879.042.350
187	CAMPANIA	9.913.819,57	8.108.414,44	5.143.950,39	376.682,58	377.348,51	23.920.215,49	301.649.196.050
50	EMILIA	7.107.115,17	82.534,91	==	757.557,24	3.094.390,58	11.041.597,90	111.392.439.180
2	LOMBARDIA	139.032,00	==	==	==	2.553,99	141.585,99	1.580.500.035
10	LAZIO	1.151.673,33	769.745,02	14.362,40	16.548,65	9.612,93	1.961.942,33	20.469.033.235
3	MARCHE	142.027,51	113.945,70	==	14.068,82	1.903,04	271.946,07	3.022.805.760
2	MOLISE	74.500,23	87.590,37	==	==	==	162.090,60	1.814.112.860
26	FUGLIA	2.739.232,36	1.035.983,93	==	==	124.438,79	3.899.655,08	39.372.313.520
4	SARDEGNA	251.120,70	408.517,93	==	==	156,27	659.794,90	8.005.919.890
13	SICILIA	444.460,28	19.971,20	==	==	32.785,16	497.216,64	4.821.687.755
8	TOSCANA	199.191,46	65.580,93	==	739,26	15.635,86	281.147,51	4.443.891.505
2	ALTO ADIGE	17.884,49	==	==	6.000,00	84.955,75	108.840,24	1.357.856.595
3	UMBRIA	203.027,717	13.185,967	==	10.202,97	==	226.416,654	2.231.725.295
4	VENETO	==	30.512,23	==	==	97.814,79	128.327,02	1.353.748.515
T O T A L E		25.987.271,247	12.409.235,617	5.218.139,03	1.214.451,52	4.225.917,27	49.055.014,684	554.116.438.680

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1985/86 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - la A.I.N.A. è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessive: £. 61.725.595 per aiuti alla trasformazione di Q.li 2.450,43 di Pere Williams, £. 1.073.761.810 per aiuti alla trasformazione di Q.li 39.828,93 di cilliege e £.62.203.186.400 per aiuti alla trasformazione di Q.li 1.747.353,93 di pesche.

APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1985 la gestione dell'I.V.A., per l'attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio Provinciale I.V.A. per un importo di lire 153.142.149.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £. 130.000.000.000 ed un riporto in detrazione nell'anno 1986 per la restante somma.

Tale credito d'imposta, così come per gli altri crediti maturati negli anni precedenti, non sarà rimborsato dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Roma con la procedura accelerata in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione, mentre tutti gli altri operatori pubblici e privati possono beneficiare di tale procedura non avendo difficoltà a richiedere ed ottenere la richiesta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime I.V.A. all'attività dell'A.I.M.A., come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, già dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito un'accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'A.I.M.A., di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, ma potrebbe essere eliminata con la realizzazione di collegamenti mediante terminale con i sistemi computerizzati degli Enti assuntori, così come previsto nel D.M. 14 aprile 1984, con il quale sono state approvate le condizioni generali delle convenzioni di assuntoria.

Restano tuttavia difficoltà interpretative sulla configurazione giuridica ed economica di taluni aiuti comunitari stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'I.V.A. che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.